B 2

AGGIONTA

3
71

Di Noue Leggi,

ET ORDINI FATTI DA DIVERSI ECCELLENTISS. CONSEGLI DI VENETIA.

Estratte dalle authentiche sin hora stampate all'vso del Palazzo nel foro Ciuile, e Criminale, molto vtili e necessarie.

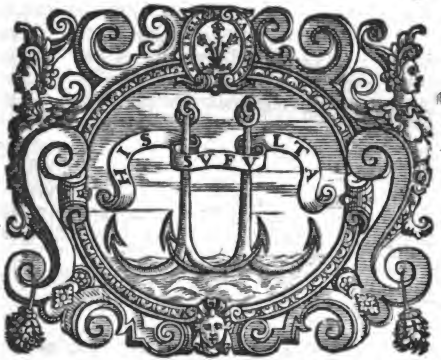

VENETIIS, M DC XIX.

Apud Euangelistam Deuchinum.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

Che le legitimationi de i naturali non vagliano ne i fideicommissi.

Adi 29. Marzo 1418. nel mazor Conseglio.

NASCONO dalle legitimationi per priuilegio alla giornata, sopra la successiõn de i beni de morti molte liti, & controuersie, con disturbo & spesa delle famiglie, & contra la volontà de testatori, lequali hanno voluto li nostri maggiori (& piamente) che siano da cadauno inuiolabilmente osseruate, & essequite. Però essendo necessario, e conueniente prouedergli.

L'andarà parte, che le legitimationi fatte, & che si faranno per qual si voglia priuilegio non vagliano nello Stato nostro, quanto alla successiõn de beni contra le dispositioni delle vltime volontà de i defonti, nè per alcun modo possano esser admesse, ne hauere in alcuna consideratione da alcun rappresentante nostro, o altro giudice di qual grado, stato, e conditiõ si sia, etiam compromissario. Essendo nostra ferma intentione, che rimosse tutte le difficoltà, che depẽder potessero da dette legitimationi, li beni vadino in quelli, che son chiamati, iusta la forma della dispositione de i defonti, si come è giusto, e conueniente. Et della presente deliberatione sia dato notitia a tutti li Rettori nostri da terra, e da mar, & posta nelle commissiõn loro, accio sia & al presente, e per l'auuenire da cadauno inuiolabilmente essequita.

Supple. vt in lib. 4. c. 29. Statuti Veneti c. 75.

Che li testamenti che non faranno mentione de i posthumi restino nulli.

29. *Martij* 1418. *in Maggior Conseglio.*

CVm multotiens per elapsum occurrerit, quod multi rogauerunt, & fecerunt testamenta sua non habentes filios, vel filias, in quibus testamentis nullam fecerunt mentionem de posthumis, aut filiis vel filiabus, qui oriuntur post condita etiã prędicta, & acciderit, quod factis & rogatis testamentis prædictis testatores

Adde par. M. Cons. 1373. 27. Septembris. in capitulare Notariorum f. 11. car. 7.

ſtatores ipſi habuerunt tam filios, quàm filias, & mortui ſunt nullo alio condito teſtamento, & nulla facta mentione de filijs, aut filiabus iuis prædictis, & ipſis teſtatoribus mortuis dicta eorum teſtamenta releuantur in publicam formam vigore ſtatuti noſtri, continentis, quòd vltima ordinatio ſemper tenenda eſt, & releuatis dicti teſtamentis in formam publicam, filij, & filiæ remanent excluſi ab hæreditate prædicta paterna, quòd eſt inhumanum, & contra omnia iura mundi. & ob hoc multæ lites, & differentiæ ortæ ſunt, & quotidie oriuntur, & iuſtum, & pium ſit prouidere.

Pro poſthumis.

VAdit pars, Quod ſi de cetero aliquis fecerit, vel rogauerit teſtamentum ſuum tempore quo non haberet filios, vel filias, & poſt conditum teſtamentum ſuum habebit filios, vel filias ortos, vel ortas poſt teſtamentum ſuum prædictum, in quo teſtamento de dictis filijs, vel filiabus poſtea natis & viuentibus tempore mortis dicti teſtatoris, vel poſthumis nulla fecerit mentionem, quod tale teſtamentum nullius eſſe debeat efficaciæ, vel vigoris, & pro nullo habeatur, reputetur, & bona talis teſtatoris deueniant in illum, vel illos ad quem, vel ad quos de iure ſpectabunt.

De Teſtamentis mulierum.

ET iſtud idem ſeruetur de teſtamentis mulierum, quæ haberent filios, vel filias poſt condita teſtamenta ſua, & in ipſis de dictis filiis, vel filiabus nullam fecerunt mentionem, vt ſuperius continetur.

Che quelli che faranno comprede ſi di caſe come poſſeſſioni, e che in termine d'vno anno non anderanno alli loro poſſeſſi, l'inſtrumento s'intendi nullo.

1481. *adi* 13. *Maggio in Pregadi.*

CVm ſatis prouiſum ſit ad euitandum fraudes, & extorſiones, quod in die fiunt ciuibus, & ſubditis noſtris per malignos homines aſſuetos ex contractib. illicitis rodere facultates ſubditorum noſtrorũ vſque ad medullam, & pro vt nuperrimè accepimus, quando faciunt aliquem contractum iniuſtum, ad

hoc

hoc vt pars læsa ex pretijs excessiuis nō possit nec valeat aliquem recursum, vel grauamen facere de dictis contractibus, accipiunt pro cautione, & securitate in solutum, & solutione bona stabilia prædictorum subditorum nostrorum, & volunt quod de eis fiat data, & vēditio de tali re stabili, non amouendo propter hoc venditorem de possessione talis rei venditæ, vt supra, ad quod est penitus prouidendum iccirco.

Vadit pars, quod saluis omnibus alijs ordinibus super ista materia authoritate huius Consilij declaratum sit, quod dictæ venditiones factæ cuiuscunque generis, & conditionis existant, si venditor steterit per annum post dictam venditionem ad possessum dictæ rei venditæ, ipsa venditio ipso iure, & facto sit nulla, nullius roboris, & momenti, & habeatur pro non facta, ita quod nulla fides adhibeatur, tam in iudicio, quàm extra, & mandetur Aduocatibus nostris Communis quatenus faciant hanc partem inuiolabiliter obseruari, & habeat locum per totum Dominium nostrum, tam a parte terræ, quàm a parte maris, & publicetur.

Confirmatio partis suprascriptæ per Excellent. Cons. X.

VOlentes corroborare, & confirmare partem captam in Excellentiss. Consil. Rogatorum super venditionibus, & reb. stabilibus, si quis steterit ad possessum per annum. ¶ Declaratum sit, quod authoritate huius Consilii, tales venditiones nullum sortiantur effectum, & quod talis emptor cadat in pœnam ducatorum quingentorum, & de omni suo iure, si quod habet, & mandetur, quod quilibet Consiliarius, & Aduocator Communis exigere possit, & valeat dictam pœnam, absque aliquo Consilio, & habeat tertiam partem dictæ pœnæ, tertia pars accusatoris sit, seu denunciatoris, reliqua tertia pars deueniat Dominio nostro, & applicetur ad nostrum Arsenatum, & de prædictis non possit fieri remissio, vel gratia, nisi per duas partes trium partium maioris Cōsilii nostri, & addetur in lib. partium Excel. Consil. nostri.

In materia di quelli che sono strussiati per voler entrar nelle Arti.

Adi 29. Decembrio 1519. in Consil. X.

ET perche quelli se attrouano alle Banche delli mestieri, se

Digitized by Google

rendono difficili ad accettar altre persone in detti mestieri, per hauer loro più inuiamento, da mo sia preso. ¶ Che sel sarà alcuno che voglia esser accettado in li detti mestieri, & che per quelli della banca sarà repudiato, questo tal che sarà repudiato possa hauer recorso alli Proueditori de Comun: & quelli chiamadi à si quelli della Banca, & altri li parerà, con sagramento, togliano information, se quello repudiato sara sufficiente ad entrar in quello mestier, & trouandolo sufficiente lo faccino accettare, & in quel caso quelli della Banca de ditti mestieri non habbino alcuna regalia da quello entrara, ma la regalia che si douea pagar a quelli del mestier, sia dell'Officio de i Proueditori nostri de Comun.

Che vna Ballotta nelli Conſegli Ciuili impati la cauſa.

1531. à dì 19. Zener. In Conſeglio de XL.

NOn è alcuno delli sudditi nostri vniuersalmente, che con somma aspettatione non desideri la opportuna prouisione circa le cause si espedisconо nelle Quarantie nostre de vna ballotta, o di taglio, o di laudo in fauor delli litiganti, per esser quella tanto necessaria, quanto ogn'vno benissimo intende: perche si come per esperentia si vede, non solum quelli che perdono le ditte cause de vna ballotta vedendo perder la faculta sua per l'opinion de vn solo, i restano con grande amaritudine, ma ancora quelli, che le guadagnano se ponno a pena satisfar della vittoria, per esser quella decisa da vn sol giudice: perilche molte fiate allegando disordine querelano alli Consegli con massima spesa delli litiganti: onde necessaria cosa è, che a tal materia se ritroui vna tal prouisione, che non solum quelli che guadagnano le cause si possino largamente gloriar della Giustitia nostra, proceden do da maggior numero che da vn solo giudice, ma ancor quelli che le perdono non possano più mormorar, ne ramaricarsi di hauer quella perso de vna ballotta, ma contentarsi del santo & largo giudicio delle Quarantie nostre. Pero

L'andera parte, che de cetero quando occorrera tali giudicij o di taglio, o di laudo nelle Quarantie nostre de vna ballotta, sia preso & statuido, che tal spazzi se intendano tutti esser alla condition, come sono le cause impartade nelli Consigli nostri, & no s'intendano espedite, ma redur le due Quarantie in vna, & espedirle al modo che se espedisconо l'altre impattade con quelle medesima conditione, che sono quelli, a fin che tutti siano satisfatti

fatti, & contenti delli giudicii della terra nostra: questo medesimo s'intenda quando l'occorrerà simil caso nel Cons. de XL. & se intendi solum prouisione nelli casi simili.

Che vna Ballotta, nelli Consegli Ciuili, impatti la causa. Et dell ordine di espedir esse parte.

1533. adi 16. Marzo. In Maggior Conseglio.

L'Andarà parte, che salua & riseruata la parte presa in questo Conseglio 1531. sia per auttorità di questo Conseglio preso, & statuito, che per le cause, lequal sono venute a Ballotte tante, e tante ouero a vna de più, ancora espedite, & quelle che de cetero veniranno, (secondo la forma di essa parte, & altre precedenti, per esser impattade, si doueano agitar in doi Consegli,) non si debbano ridur più essi doi Consegli, ma in l'vno, ouer l'altro di tal casi, cioè di esser venute a tante, e tante, ò a vna Ballotta de più, se la causa sara stata agitata, & ballottata nel Conseglio Ciuil Vecchio, la si debba dedur al Conseglio Ciuil Nouo, & se in esso Nouo, al detto Vecchio, & se nel Conseglio di XL. essendo la causa de sorte, che spetti al Conseglio Ciuil Vecchio, sia dedutta a quello, & spettando al Nouo, la si habbia a dedur ad esso Conseglio Ciuil Nouo.

Tale cause veramente, in questi doi casi, siano, & debbano sempre esser preferite, & anciane a qualunque, da esser prima espedite.

Che tutti quelli che compreranno possessioni, liuelli, stabili, &c. debbano pagar doi per cento di messettaria, cioè vno il comprador, & vno il venditor.

1539. Die 6. Septembris in Rogatis.

L'Andera parte, che tutti quelli che si in questa città, come in tutto il stato nostro da terra vendera, & comprera diffinitiuamente Possessioni, Molini, Liuelli, Valle, Paludi, Passi, Stabeli, Case, acque de particolari, & qualunque fondo di stabile, pagar debba doi per cento, cioè vno il comprator, & vno il venditor, si come paga etiam il stabile di questa citta, qual pagando, si come si fa, le dette doi per cento di Messettaria. Sia eccetuado dalla presente parte, douendo il comprador retenir dal venditor vno per cento, & pagare per l'vno, & per l'altro esse

doi per cento, & il simile sia, & se intendi di tutte le possession
Casamenti, Paludi, Valle, Casali, Fondi, Boschi, Passi Palade,
qualunche altra cosa che venderà la S. N. che pagar debba y
per cento spettante a' compratore, & similmente sia obligato
pagar tutte quelle cose che saranno vendute per incanti, Offici
Rettori, Iusdicenti, Commissarii, & commessi che si soleno ve
der simil cose sopra incanti di modo che nō eccettuato a cunc
tutti siano sottoposti a questi doi per cento come è soprascritto
& acciochè cadauno habbia a pagar il danaro con prestezza, s
preso che tutti quelli, che venderanno, & compreranno posse
sioni Liuelli, Stabili, & altro, vt supra, se dapoi la compreda gio
ni otto non haueranno pagato in questa città all'Officio di Ca
merlenghi di Comun, ouer alle camere di fuora doue haueran
no fatte le vendite, si intendi la vendita cassa, e nulla, ne si pos
far fede, ne il Nodaro cauar il suo instrumento auttentico,
non haverà la fede di hauer pagato, & cosi quelli che contrafar
no cazer debbino alla pena di 10 per cento, la mità della qua
sia dell'accusator, & l'altra mità delli iudici che faranno la es
cutione; ne possi etiam traslatar nelli estimi in loco alcuno ni
no da nome a nome, nec etiam alli X. Sauii nostri per conto
Decime, se non haverà la fede di hauer pagato sotto pena a
Nodari, & Scriuani d'immediate priuation del officio suo, &
presente parte sia mandata a tutti li Rettori nostri da terra,
successiue; & commessoli, che de ditti danari debbino far ter
vn cōto particolar in camera, & di mese in mese mandar in qu
sta terra alli Camerlēghi nostri di comun tutto il danaro che t
zeranno da dette doi per cento, essendo tenuti sotto pena di r
poter, ritornati in questa città, esser prouati ad alcun loco, Of
cio, Conseglio, Regimento si in questa città, come fuori, se n
porteranno vn bolletino di hauer saldato questa obligation s
& medesimamente li Nodari, Cancellieri, & Scriuani, si di que
città, come delli Rettori, & camere nostre de fuora, da esser p
ui delli officii suoi, laqual parte medesimamente sia mandata
questa città a tutti li Officii, & Magistrati si di San Marco, con
di Rialto, & fatta registrar in quelli per la obseruantia sua, &
inquisition de chi contrafacesse al presente ordine sia comm
sa in questa città alli tre Sauii sopra la reuision de' conti, & di fu
ria tutti li Rettori delle città, terre, & castelli nostri.

Che

Che anco quelli che andaranno a far gl'instromenti di fuora paghino le due per cento.

1542. die 23. Octobris.

VEdendosi molto minuir il danaro delli doi per cento, che si paga in questa città per questi che comprano beni sottoposti a detta grauezza, & questo procieder, si per non esser ben regolato la essattione, come perche la maggior parte vanno a far gli instromenti a Mestre, & altroue fuor di questa città, doue non si paga detta grauezza, per liberarsi da quella, & pe. ò.

L'anderà parte, che tutti gli habitanti in questa città, che faranno comprede, o vendite delle cose obligate a detti doi per cento, iusta la dispositiõ della parte presa in questo Conseglio alli 6. Settembrio 1539 se ben andaranno a far gl'instrumenti di fuora, non siano però liberi da pagar dette due per cento, cioè vna el comprador, & l'altra il venditor, sotto pena alli Nodari di non poter essercitare l'officio suo, se daranno instromenti non hauendo hauuto prima vn bolettino dall'Officio della Messettaria di quì, sottoscritto dall'official che sarà alla cassa, che siano stà pagate le ditte doi per cento. Et perche si diè anco proueder alle fraude commesse per il tempo passato, sia scritto alli Rettori nostri che faccino proclamar, che tutti quelli che sono debitori della sopradetta ragione, vengano a pagar fra termine di quindeci giorni: & di più li Nodari delle città, & lochi nostri siano obligati nel ditto termine venir a dar in nota con sagramẽto tutti quelli, che haueßero fatti simili instromenti di comprede, & vendite, facendosi poi essi Rettori scontrar nelle sue camere per veder se'l sarà sta esborsato il danaro: & trouandosi alcuno non hauer pagato nel tempo del proclama, debbano astrenzerli fino all'integra satisfattione con pena di doi per cento. Et il medesimo sia osseruato de quì per li tre Sauii nostri sopra li conti, scontrando poi gl'instrumenti fatti in questa città all'officio della Messettaria, & altroue doue fosse bisogno, diligentemente facẽdo trouar quelli, che fossero debitori nel modo, è sotto la pena sopradetta, & li Nodari di quì non possino de cetero dar fuori simil instromenti senza il sopradetto bolettino sottoscritto vt supra, & siano obligati ogn'anno per polizza di sua mano portar in nota alli tre Sauii sopradetti tutti gl'instromenti de simil sorte, che hauerãno fatto de anno in anno, acciò li detti tre Sauii possano essequir quanto è soprascritto.

Che

Che li miniſtrali non poſsino far le ſtride delli Inſtrumenti ſe non ſarà prima pagata la meſſettaria.

1548. *die* 22. *Septembris.*

SOno ſtate fatte per queſto Conſeglio in diuerſi tempi molte prouiſioni, a fine che per tutte le vendite che ſi faceſſero de beni di particolari, ſi doueſſero pagar la Meſſettaria, & le do per cento all'officio della Meſſettaria, & è ſtato etiamdio proueduto che li Nodari non doueſſero dar fuori alli contrahenti li inſtrumenti in publica forma, ſe non haueſſero hauuta prima fede dall'officio prefato, che fuſſe ſtà pagato integramente la Meſſettaria per le vendite predette: & perche da certo tempo in quà, è introdotto vna peſſima corruttela a danno del Dacio noſtro della Meſſettaria, & per conſequente del Dominio noſtro, che li miniſteriali del palazzo noſtro ſenza hauer veduti li inſtrumenti in publica forma, & la fede, che ſia ſtata pagata la Meſſettaria, & le do per cento, pongono tal vendite alle ſtride con il mezzo dell'officio di Eſſaminador, mettendo li compradori al poſſeſſo di Stabili in queſta Città, & delle poſſeſſion di fuora con il mezo di Zudegà de Procurator, & de altri officii noſtri, & in tal modo vien defraudata la S. N. alqual diſordine douendoſi al tutto proueder.

L'andarà parte, che ſalue, & riſeruate tutte l'altre parte in queſta materia diſponente, & alla preſente non repugnante, ſia per auttorità di queſto Conſeglio preſo, & ſtatuito che nello auuenire per alcun delli miniſteriali del Palazzo noſtro non ſi poſſino far ſtride de alcuna vendition, liuellation, alienation, ò ceſſion de Stabili, Poſſeſſioni, & altri beni quomodocunque, & qualitercunque, & ſiano di chi eſſer ſi voglia, ſe non li ſaranno ſtati preſentati in publica forma gl'inſtrumenti di eſſe vendite, & etiandio la fede auttentica ſottoſcritta di mano del Caſſier di quell'officio, di eſſer ſtata pagata la Meſſettaria per le coſe di queſta Città, & li doi per cento, per quelle di fuori, ne ſi poſſi per l'officio del Zudegà di Eſſaminador far li inſtrumenti ſenza la detta fede, che ſia ſtata pagata la Meſſettaria, & doi per cento, & ſimilmente nõ ſi poſſi per l'officio noſtro del Zudegà de Procurator, Proprio, ne per alcun'altro officio far inſtrumenti, dar poſſeſſo, ne commetter ſtride de ſtabili di queſta Città, ne ſcriuer lettere fuori di poſſeſſo, ò di ſtride di poſſeſſioni, & d'altri beni quomodocunque, ſe non haueranno la fede predetta di eſ

ſere

sere stata pagata la Messettaria, sotto pena alli ditti ministeriali, Nodari, Coadiutori & Scriuani dell'officio d'immediata priuatione delli loro officii, & di pagar la Messettaria, & doi per cento del suo, & altretanto più per pena, laqual pena sia dell'accusator: & in caso, che si trouasse al presente esser stato posto per li detti ministeriali alcuna delle sopradette vendite alle stride, che'l tempo non fusse finito, & non fussero stati leuati gl'instrumenti in publica forma, sia preso che le ditte stride restino suspese, & non si possi proceder ad atto alcuno, fin che sarà stato pagato la Messettaria, & due per cento prefatte, & portar al ditto ministerial, & allhora esso ministerial sia tenuto quelle far vn'altra volta senza tuor alcun premio per conto delle ditte stride da esser fatte da nouo, & s'intendi all'hora principiar il tempo di esse stride, & in questo modo cadauno sarà più pronto a pagar quanto sarà obligato, & in caso che li detti ministeriali non osseruassero quello che è sopraditto, cadino alla pena prefata, & ogni possesso dato, & stride fatte, si in questa Città, come di fuori contra il presente ordine, siano di niun valor, & s'intendino nulle, & casse: & da mo sia preso che tutti li Nodari di questa città, che haueranno fatti instrumenti di vendita, liuellation, alienation, successiõn di Stabeli, Possessioni, & altri beni sopradetti, & siano di chi esser si voglia, dal prẽder della parte 1539. del mese di Settẽb. in quà, che obliga pagar le ditte doi per cento, & la Messettaria debbano fra termine di vno mese prossimo andar a dar in nota all'officio nostro della Messettaria, tutti li detti instrumẽti, con dechiaratione del tempo, beni, pretio, & persone, acciochè da quelli che non haueßero pagato la ditta Messettaria, & doi per cento, li officiali nostri possino scoder, & farli pagar come è giusto, & conueniente, & secõdo la disposition delle leggi nostre, & similmente siano obligati li detti Nodari che farãno nell'auenire instrumenti delle ditte vendite come di sopra in termine di giorni 8. dapoi il far di quelli, darli in nota all'officio nostro della Messettaria, con il modo sopraditto, sotto pena di priuatiõ dell'officio suo di Nodaria, & pagar dẽl suo la Messettaria, & le do per cento sopradette, & altre tanto più per pena, la qual sia dell'accusator, & sotto la medesima pena siano astretti tutti li Nodari, Coadiutori, & Scriuani dell'officio nostro d'Esaminador, Procurator, Proprio, e d'altri officii nostri, sì di S. Marco, come di Rialto, oue si fanno tal venditione, stride, e liuellation di possesso, come di sopra, di osseruare quello che di sopra è detto, & la presente parte sia mandata all'officio della Messettaria, & altri officii predetti ad intelligentia d'ogn'vno, & delli

ditti

ditti ministeriali, & alli Cancellieri nostri inferiori per intelligẽtia sua, & accioche quelli faccino intimar alli Nodari predetti, & non possi esser suspesa, reuocata, alterata, ò ritrattata, sotto pena a chi metteſſe, ne consentiſſe in contrario, de ducati 500. da esserli tolti per cadauno del Collegio nostro senz'altro Conseglio, & ogni parte che fosse posta, non s'intendi presa, se la non sarà posta per tutti sei li Conseglieri, tre Capi XL. & tutti li Sauii dell'vna, & l'altra mano, & presa con li cinque sesti delle balotte di questo Conseglio, redotto da cento e ottanta in suso.

Che le doti non eccedino ducati cinque mille.

Nell'Eccellentiſs. Senato. Adi 23. di Marzo 1551.

Vide aliã partẽ M. Consilii 1420. 22. Augusti in correctio. Triuis. c. 11. car. 197. in Statuto Veneto.

FV certo bona, & laudatiſſima prouiſione, quella che fece li superiori anni questo Conseglio con molta prudentia, & ottima intentione nella materia delle dote restringendole ad vna summa de danari cõueneuole, che furono li ducati quattro mille, perche con questo mezzo si viene a leuar quella mala, & dannosa vsanza che era introdotta tra li Nobili, & Cittadini nostri di spender profusamente il danaro, & facoltà loro nel maritar le figliuole, ilche alli padri apportaua danno grande, & all'vniuersale mala satisfattione, & peſſimo essempio: è dapoi successo che molti con diuersi mezi l'hanno interrotta. Et perche il star a questo modo è di grandiſſima offesa al Nostro Signor Iddio, & danno a tutta questa Città, secondo che ciascuno può da se molto ben considerare, & prouedere al tutto, moderando le deliberationi disponenti in tal materia, & presertim quella del 1535. die 29. Aprile, che le dote siano date con modo honesto & conueniente. Però

L'andarà parte che salue, & riseruate tutte esse deliberationi, & specialmente la ditta del 35 in ogni sua parte alla presente nõ ripugnante, non si possa decetero dar le Dote più di ducati cinque mille da lire sei e soldi quattro per ducato, & se essi eccederà nell'auenir a detta summa, debba colui che hauerà dato pagar altretanto più per pena, & il medesimo colui che accetterà la dote scoprendosi, o auanti prouato il contratto, ouero dapoi, & in ogni tempo che se ne veniſſe in luce, & quando vi fusse accusator da esser tenuto secreto, quello hauer debbia la mità della pena sopradetta, & l'altra mitade vada alli Auogadori nostri de comun, cioè a quello, o quelli d'essi che facessero l'essecutione, & se le parti s'accusassero l'vna con l'altra sia assolta la parte

te accusante, & habbia la mitade della condannatione dalla parte condennata, & il resto vadi alli Auogadori de comun, come è detto, & quando non vi fosse accusator la mità della pena vadi alli Auogadori, vt supra, l'altra mitade all'Arsenal nostro, ne alli contrafattori si possa far gratia, don, ò remission per alcun Conseglio, ne in altro modo.

Et perche è introdutta vna corruttela, che sotto specie di trafegar danari in nome delle figliuole inanzi il maritar loro, de cõprar crediti de officii in suo nome, de far far donation da persone esterne, come Prelati, & altri, & altre machinationi, con far nascer poi termination dalli Giudici nostri di Palazzo da poter dar quel danaro in dote, oltra la summa statuita dalle leggi nostre, sia pero preso, che alle dette donne contra la forma della presente parte, & di tutte le altre leggi sopra de cio disponenti, & alla presente parte non repugnante, non si possa per modo alcuno, con le vie, & mezi predetti dar in dota più de i Ducati 5000. & ogni termination che sopra di questo si facesse nell'auuenir dalli Giudici di Palazzo, ouero da altri iusdicenti nostri sia de niun valor, essendo obligati li Auogadori nostri di Comun non admetter nelli contratti alcuna delle cose sopradette.

Li danari de monti, de officii, danari in tempo, & d'ogni sorte di crediti, che imaginar si potesse, non siano altrimente valutati, ma contati a ducato per ducato.

Et se de cetero venirà lasciato per testamento ad alcuna donzella auanti il suo maritar più de ducati cinque milla, il marito che torrà la detta donzella, debba pagar delli proprii suoi beni presenti & futuri, per ogni Tansa, & Decima che si metterà dieci per cento, per quel più che haverà essa Donzella delli Ducati 5000. & le sarà lasciato ad essa Donzella auanti il suo maritar più de Ducati 5000. rifiutando essa quel più delli detti Ducati 5000. vadi esso più alli suoi più propinqui, & siano obligati li Nodari dell'Auogaria subito presentati i contratti mandar la copia di quelli che ecedessero la detta summa de ducati 5000. per virtù de Testamenti che de cetero si facessero all'officio de' dieci Sauii, & de' Gouernadori dell'intrade, essendo tenuti li Scriuani di essi officii sotto pena di perder l'officio loro, & notar alli dieci Sauii sopra i libri delle vendition di quel tale, & farlo debitor sopra i libri delle Tanse, & Decime delle dieci per cento, che haverà riceuuto in dote più delli ducati 5000. & cosi s'habbi a scuoder intieramente per ogni Tansa, e Decima che fosse posta, & non se possano prouar essi contratti, se prima non si haverà fede dalli officii predetti che sia stato notato il sopradetto.

Dichia-

Dechiarando che le donzelle che fossero heredeb intestato non hauendo fratelli non siano sottoposte all'obligation sopradetta. Et se occorresse, che oltra quello che fosse dechiarito per il contratto a quel tempo alcuna donna, ouer sui heredi dopo maritata se scoprisse che hauessero altri beni, o facoltà di qualunque sorte sia, che per fraude non hauesse dichiarito nel contratto che s'hauran appropriati quelli, & conosciuta la verità debbino esser condennati a perder quel tanto che haueranno acquistato, che eccedesse i ducati 5000. computata la dote data, della qual pena la mità sia dell'Auogador che farà l'essecutione, & l'altra mità dell'accusator, & non vi essendo accusator dell'Arsenal nostro.

Et li contratti non siano d'alcun valor se non saranno prima approbati dal Ser. Princ. nostro, da sei Consiglieri, e doi Cẽsori a bossoli e ballote, & con otto ballote almeno quando li sarà sua Serenità. & nõ vi essendo con sette ballote, & in loco di alcuno espulso, ouero absente, entrar debbano i Consiglieri da basso, & debbano etiam essi contratti esser sottoscritti come al presente si osserua, non s'intendino validi se non saranno spediti come di sopra, in termine di mesi doi dal giorno del dar la man. Et sempre che sarà presentato alcun contratto all'officio dell'Auogaria, sian tenuti li Auogadori tutti tre insieme auanti il loro sottoscriuer a quello, dar sagramento alle parti in presentia della S. N. di non hauer transgresso in aliquo, ne commessa fraude contra il presente ordine, & per essa S. N. sia dato sagramento a ciascun di essi Auogadori di osseruar tutto ciò che per la presente, & altre leggi a questa non repugnanti è disposto in tal materia: & dapoi la ispedition de i Auogadori siano approbati i contratti per ballottation, & sottoscrittion delli Consiglieri, e Censori come è detto, & non hauendo il numero limitato vt supra, non possano esser più prouati, & auanti la ballottatione sia dato sagramento per vn delli Censori a tutti i Conseglieri, & Censori di ballotar per conscientia che siano osseruate le leggi, & sia fatto nota per il secretario deputato a tal sagramento dato, cosi alli Auogadori, come a' Conseglieri, & Censori dapoi sotto i cõtratti altramente non possino esser prouati. E l'essecutione della presente parte, e capitoli sia ancor commessa oltra l'Officio dell'Auogaria, alli tre Sauij nostri sopra la reuision di conti con le vtilità, & modo sopradetto, & sia antiano quello de ditti doi magistrati che prima farà l'essecutione contra i transgressori. Et per ouuiar a ogni cautela che d'alcuno fosse trouata, non preuista da questa legge, e dalle altre sopra cio, per laqual si potesse in-

Digitized by Google

se interrompere l'ordine presente di dar in dota, non obstante essa legge più de duc. cinque mille, sia preso, che sempre che alli Auogadori nostri de comun sia presentato alcun contratto, & che trouassero in quello alcuna cautela, per la qual paresse che si potesse dar in dote più delli ducati cinque mille, non preuista dalla ditta legge, sotto debito di sagramento, & pena de ducati cinquecento da esser loro tolta da ciascuno de i Conseglieri, & Auogadori sussequenti senza altro Conseglio, debbano dimandar questo Conseglio, essendo obligati li Consiglieri nostri di darglielo, & debbano essi Auogadori, ouero Auogadore proponere al detto Conseglio la qualità della cautela, allaquale sotto la medesima pena, & debito di sagramēto il primo Pregadi a quello sussequente, tutti li Sauii del Collegio nostro, siano obligati per parte posta in esso Conseglio prouedere, acciò che dalla malitia delli huomini, questa Santissima legge non sia interrotta, si come per tal causa sono stati interrotti li antecedenti ordini, & cosi si debba osseruar ogni volta che occorrerà. Et la presente parte, sia publicata nel nostro Maggior Conseglio.

Contra li vsurpatori de beni feudali.

1563. *A dì 29. Decembre. In conseglio de X. & Zonta.*

ANcora che da diuerse prouisioni, & ordini fatti in più tempi da rappresentanti nostri, & confirmati dal Collegio nostro con interuento delli Capi di questo Conseglio, sia stato prohibito, che per modo alcuno non possano essere vsurpati li beni feudali della Signoria nostra, liquali sono li proprii, & patrimoniali beni delli Principi, si vede nondimeno che in diuerse maniere vengono commesse infinite fraudi di particolari per vsurpare & appropriarsi detti beni, & specialmente col godere occultamente per vn spatio di tempo quelli, senza pagare censo, ne altra recognitione alcuna, onde quando poi si viene in notitia di alcuno de tali vsurpatori, se bene si trouan essi beni descritti nelli catastici delle cancellarie delli Rettori nostri, valendosi essi vsurpatori, & interpretando a loro fauore le leggi di questo conseglio del 1506. sono lasciati in quieto possesso de ditte loro vsurpationi, ilche quanto graue danno, & maleficio apporti alla Signoria nostra, si è chiaramente inteso dalla scrittura delli Auocati nostri fiscali hora letta, però essendo necessario prouedere a tanto inconueniente.

L'Anderà parte che sia dechiarito, che li vsurpatori de beni

nostri

nostri feudali non possano in modo, ne per tempo alcuno hauer beneficio, ne valersi del fauore delle presenti parti 1496. & 1506. ma come sarà fatta conscientia ad alcun rappresentante nostro di fauori, ouero alli magistrati di questa città, che siano stati vsurpati de tali sorte di beni della Signoria Nostra, giustificata che sarà la vsurpatione, debbano quelli seruatis seruãdis ritornare nella Signoria Nostra, iusta li ordini, & proclame delli rappresentãti nostri predetti, confirmate nel Collegio nostro con interuento delli capi di questo conseglio, & tutte le terminationi fin hora fattesi dalli Capi di questo Conseglio, come da altri rappresentanti nostri contra il presente ordine siano tagliate, & restino di niun valor, & della presente parte ne sia data notitia a tutti li Rettori nostri delle città da terra ferma, & da Mar, perche la habbino ad essequire inuiolabilmente.

Che le Naui non possano partir di Venetia, ne di Leuante per ritorno, ne possino stracargar da mezo Nouembrio fin 20. Gennaro.

1569. adi 8. Giugno. In Pregadi.

SI conosce chiaramente quanto sia grande il danno, & malefitio, che questa città nostra ne vien a riceuere & sentire, cosi in publico come nel particolare, per il romper, & naufragar, che fanno le naui. Ilche si vede da vn tempo in quà spesso succedere con notabile perdita di grossissimo cauedale, che si rirroua sopra, si come è occorso vltimamente nel naufragio delle due naui Querina, & Viuiana su l'Isola de Cipro, & perche si conosce tali naufragii nascer principalmente da due cause: l'vna perche si vede che nauegano su l'cuor dell'inuernata con tanto pericolo: l'altra perche sono stracargate cosi le naui, che in bisogno di fortuna, o di combatter, essendo impedite le artigliarie, & gli armizi, non possono hauer campo, ne modo di difendersi. Et se ben di cio vengono date le denontie all'Arsenal, non sono mai ispedite, liquali disordini non succederiano, se fosse data essecutione alle buone & sante ordinationi di questo Conseglio, pero essendo necessario farui quelle prouisioni, che sono conuenienti per beneficio commune.

L'Andarà parte, che non derogando ad altre parti prese in questa materia, circa li viaggi delle naui; non possano nell'auenir i patroni di esse naui, ne debbano partir da Venetia, ne dalli luoghi di Leuante per ritornar in questa città, cioè da Alessandria,

ſandria, Soria & Conſtantinopoli da mezo Nouembrio per fino alli vinti di Gennaro, ma per ſicurtà di eſſe naui, & delli cauedali debbano laſciar paſſar il tempo ſopradetto delli meſi del crudo Verno, per ſchiuar il pericolo grande del naufragio, in che poſſo no facilmente incorrer, ſotto pena alli patroni, che partiſſero in detto tempo, di Ducati cinquecento, & alli parceneuoli, che li fa ceſſero partire, di Ducati mille, per cadauna volta che contrafaceſſero all'ordine predetto. Laqual pena debba lor eſſer tolta p li Proueditori, & patroni dell'Arſenal ſenza altro Conſeglio, & applicata alla ſuddeta caſa dell'Arſenal noſtro. Li qual Prouediti ri, & patroni debbano hauer ſpecial cura, & farne diligente inquiſitione, che non ſia preterito il preſente ordine noſtro. ¶ Ne poſſa alcuna Naue, o Nauilio tornar a viaggio nouo, ſe non haurà prima vn bolletino dall'Arſenal ſottoſcritto per doi Proueditori, o dui patroni almeno, con ſagramento, che ſia ſtata fatta inquiſitione, & ritrouato, che non ſiano ſtati preteriti gli ordeni ſopradetti, ne poſſano eſſi Proueditori, & patroni dopo finito l'officio andar a Capello, ſe non porteranno fede dal Secretario, che attenderà all'Arſenal con ſagramento, che habino fatta la ſudetta Inquiſitione, & eſſequito quãto p la preſente legge è diſpoſto: & che parimente habbino eſpedite tutte le denoncie che le ſarãno ſtato date, circa il ſtracargar delle naui, douendo condannar tutti quelli, che ſtracargheranno, ſecõdo la forma della parte preſa in queſto Conſeglio del 1527. a 12. di Luglio. ¶ Alla qual parte ſia aggionto, che non ſi poſſa metter robba dauanti il Ballaor, ne ſopra il Ballaor, ſu la Tolda di fuorauia del Caſſaro, ne ſopra il Caſſaro. Et l'Armiraglio che per eſſa parte è obligato andar a veder, ſe le naui haueranno ſtracargato, ritrouando che habbino contrafatto, & denõciando, debba hauer vn quarto delle cõdannaſon, che foſſero fatte, douendo il reſtante andar, ſegondo che per la detta legge è diſpoſto.

Quali ſiano eſenti dal pagar le cinque per cento delle heredità, & pene di quelli che non pagheranno.

1565. 4. *Agoſto*.

CHe per ogni legato, & heredità, eccetto quello del padre, madre, figliuoli, marito, & moglie, fratello, ſorella, auo, & aua per parte di padre & madre, & nepoti di fratello, & ſorella, ſi debba pagare all'officio delle Acque per vna volta ſolamente, cinque per cento del capital, da eſſer ſtimati li beni, coſi ſtabi-

li, come mobeli con ſagramento da perſone perite, con interuento de doi almanco delli Eſſecutori, & mancãdo li heredi a far tal pagamẽto in termine di meſe vno dapoi conſeguita la heredita, ſiano aſtretti pagar con pena de altre cinque per cento, & li Nodari, che faceſſero li teſtamenti ſiano obligati darli in nota all'officio ſopra le Acque, ſotto pena di priuatione dell'officio ſuo, & de ducati cento..

Che li figliuoli naturali s'intendano obligati a pagar le cinque per cento..

1572. adi 26. Marzo in Pregadi..

FV deliberato per queſto Cõſeglio dell'anno 1565, ſotto di 4. Agoſto, che d'ogni legato, & heredità, che foſſe laſciato a qual ſi voglia, eccettuati però padre, madre, figliuoli, mariti, moglie, fratelli, & ſorelle, aui, & auie, coſi paterni come materni, & nepoti de fratelli, & ſorelle foſſero pagate cinque per cento all'officio delle Acque per vna volta ſolamente, onde per le varie difficoltà, che da alcuni vengono moſſe, ſe li figliuoli naturali debbano pagar le cinque per cento ſopradette..

L'anderà parte, che per autorità di queſto Cõſeglio ſia dechiarito, che tutti li Naturali, ſiano, & s'intendano obligati a pagar le cinque per cento all'officio delle Acque, come fanno gli altri, d'ogni facoltà, che peruenisse in loro per via coſi di legato, come di qual ſi voglia donatione, douendo eſſer eſclu ſi dall'obligatione ſopradetta quelli, che veniſſero a ſentir qualche beneficio da parte di madre..

Che li commiſſarij, & heredi non paghino li legati a quelli che ſono ſottopoſti al pagamento delle 5. per cento, ſenza vn bollettino dell'officio delle Acque..

1573. adi 31. Marzo. In pregadi..

FV preſo in queſto Conſeglio l'anno 1565, che tutti li legati, fuor che li eccettuati in eſſa parte, haueſſe a pagar l'officio delle Acque cinque per cẽto, meſe vno dopo l'hauer cõſeguito il beneficio, & non pagando in detto termine, ſi incorreſſe in pena de altri cinque per cẽto, come in eſſa parte, all'eſsattion delle qual cinque per cento non eſſendo ſtato prouiſto compitamente, coſi per beneficio publico, come per intereſſe delli legatarij, all'in-

all'indemnità de' quali si deue prouedere, in quanto si può, accio non incorrino in pena cosi rigorosa, massime possendone esser molti che non habbino notitia: pero

L'andarà parte che per l'auuenire li commissarij, & heredi sotto pena di pagar del suo, cosi il cauedal, come la pena, non possano pagar alcun legato di quelli che sono sottoposti per la parte del 1565. alle cinque per cento, senza vn bollettino, dell'officio delle Acque sottoscritto dall'Essecutore deputado a quella cassa, ilqual bollettino non habbi ad esser fatto, se non sarà stato satisfatto esso officio delle cinque per cento, per ilqual officio sia fatto intender alli Nodari, che quando publicheranno li testamenti, debbano intimare alli commissarij detta deliberatione, dando in nota essa intimatione fatta nel predetto officio delle Acque nel tẽpo medesimo, che sono tenuti dar in nota li põti de i testamenti: & cõtrafacendo, caschino alla medesima pena, ch'è loro statuita non dando in nota essi põti de i testamenti al sudetto officio. ¶ Et perche è conueniente alla pietà della S. N. che li luoghi, & opere pie, massime in questi tempi, siano in qualche parte solleuati da questo peso, a laude, & honor del Signor Iddio: Sia preso, che tutti li legati da ducati 200. in giu, che per l'auuenire saranno lasciati ad pias causas, siano essenti dalle dette cinque per cento, & quanto al passato, che di tutto il debito che hauessero, li sudetti luoghi, & opere pie nõ possano esser astretti al pagare le altre cinque per cento di pena, ma quãto al debito delle cinque per cento di cauedal (non compresi però li legati da ducati 200 in giù, liquali, & quanto al passato s intendano parimente essenti) sia fatta loro commodità di pagare il detto debito nelli legati, per liquali nell'auuenire haueranno da pagare le cinque per cento, con pagare altre cinque per cento a conto del debito che hauessero, fino che haueranno intieramente satisfatto. Siano anche liberi da detto pagamento tutti li legati da ducati cinque in giù indifferentemente.

Che li figliuoli di famiglia, pupilli, & sottoposti al gouerno d'altri non possino comprar, o tuor robba a tempo, ne anco per via di linelli, o altro senza licenza de i tutori, o commissarii.

1572. *adi 9. Marzo in gran Conseglio.*

PEr proueder alli molti disordini, & danni, che nasceuano nelle facoltà col mezo de' sanseri, & altre persone, li quali andauano inducendo li giouani, che hanno padri, & che sono

anco pupilli, & sotto tutela, & gouerno d'altri, a comprar robbe a tempo con grandissimi interessi, fu deliberato per questo Consiglio sotto di 13. Marzo 1523. & dopo l'anno 1560. a 17. Genaro, che alcũ figliolo di famiglia pupillo, ne alcun altro, che sia sotto la tutela & gouerno de alcuno, potesse nell'auenir comprar a tẽpo quouis modo robbe, zoglie, crediti, beni, mobili, & stabili, intendendosi etiam oro, argento, danari, & cambij, & che per essi non potessero esser astretti in alcun tempo, &c. come in essa deliberatione: nondimanco è tanto l'astutia, & copia de gli huomini cattiui, che di continuo insidiano le facoltà, che non bastano le sopradette deliberationi; percioche quello che non possono far con tutti i figliuoli di famiglia in generale, lo vanno facendo con quelli, che hanno hauuto, o aspettano altre heredità, oltra le paterne, onde douendosi anco proueder a questo inconueniente.

Cõtrascriptapar. M. Cons. est in statuto Veneto in correctio. Triuisana c. 14. cart. 199.

L'andarà parte, che salue & reseruate le parti sopradette, sia con l'auttorità di questo Consiglio a quelle aggionto, che non possi ad alcun figliol di famiglia, pupillo, nè alcun'altro, che sia sotto tutela, & gouerno de altri esser dato a tẽpo robba, denari, o qual si voglia altra cosa, ne anco cõ via di liuelli, senza l'assenso de' padri, commissarij, & tutori, ancor che hauessero hauuto, o aspettassero altra heredità che la paterna, & ogni contratto, che in qual si voglia forma, & sopra qual si voglia cosa fosse da loro in vita de padri fatto, senza l'assenso di essi padri, commissarii, o tutori, sia di niun valore, nè possano mai per esso esser astretti ad alcun pagamento, & se de loro volontà lo facessero, sia in libertà di loro figlioli, & figlie di dimandar la restitutione a quelli che fussero sta pagati. ¶ Li sanseri veramente & mezani delli predetti mercati caschino in pena de duc. 200. per ogni fiata, da esser data la mità all'accusator, possendo etiã esser accusator quello che hauesse venduto la robba vt supra, & l'altra mità alli Auogadori nostri di commun, alliquali sia commessa la essecution del la detta parte, laqual non possi esser reuocata, sospesa, ne altramẽte interpretata, o dichiarita, saluo per parte posta in questo Consiglio, per la maggior parte delli ordeni del Collegio nostro, & nel nostro maggior Consiglio per sei Consiglieri & capi di 40. & presa con li cinque sesti delle ballotte di questo Consiglio. Sia publicata sopra le scale di S. Marco, & Rialto ad intelligentia di ogni vno, & registrata nell'officio dell'Auogaria.

Che

Che non si possi far donatiuo, ne altro assignamento ad alcuno delli danari del publico senza la confirmatione del Senato.

1589. *Adi 2. Settembrio. In Pregadi.*

FV per parte di questo Conseglio di 8. di Decemb. 1477. data auttorità alli X. Sauij in Rialto di poter terminar tutte q̃lle cose, ch'a loro paressero in augumẽto delle Decime, & Tãse, & altre cose a loro cõmesse, & quanto era da quelli sopra ciò terminato s'hauesse per cosi fermo. & valido, come se fosse fatto p questo Cõseglio. Questa auttorità essendo stata cõtra la disposi tione d'essa parte da certo tẽpo in quà ampliata, s'è introdotto in detto officio per semplice ballotatione d'essi X. Sauij nõ solo dar diuersi donatiui a molti ministri, ch' in esso si ritrouano, ma etiamdio crear più d'vn Auocato Fiscale, con assegnamẽto di sa lario fin di duc. 100. all'anno di danari publici. Il qual abuso essendo parimente stato introdotto nelli Collegij della militia da mar, cõ tutto che sia stato altre volte deliberato, che per ogn'vno d'essi fosse deputato vn Nodaro della Cancellaria nostra, & che si possino seruir delli ministri della Camera dell'Armamento, è necessario tagliar la strada a simili disordini, che caminano con molto interesse della S. N. & contra la forma di tanti ordini presi più volte in questo Conseglio. Pero.

L'andarà parte, che cosi dalli predetti X. Sauij, & Collegij della militia da mar, come da qual si voglia altro magistrato, & officio di q̃sta città, o Rettor nostro di fuori, nõ si possi de cetero far piu alcun donatiuo de danari spettãti al publico, sia di che summa esser si voglia, ne meno assignamento d'altra vtilità. Et li salarij cõcessi fin' hora ad auocato, o altri ministri sẽza la cõfirmatione di q̃sto Conseglio, restino per l'auenir tagliati, & annullati, sotto pena a chi metteſſe piu parti in essi Collegij, ouero a chi facesse cosa alcuna cõtra la forma del presente ordine, di pagar duc. 500. per volta, da esser scossi per gli Auogadori nostri di cõmun, senza altro Conseglio, & applicati all'Arsenale. Et al Nodaro, che notasse essa parte, di priuatione del suo carico. Et pche si vede che ne gli officij di questa città vien malamente osserua ta la parte di questo Conseglio de 26. Giugno 1564 per laqual è deliberato, che le spese, che si fanno in essi a conto della Sig. nostra siano ballottate nel Collegio nostro, prima che sia dato credito ad alcuno: pero sia preso, che sotto le predette pene, sia cõmessa ad essi officij l'osseruanza della parte sopradetta. Ne si

possi de cætero dalli Gouernatori nostri dell'Intrade, ne dalli Camerlenghi nostri di commun, o altri Magistrati obedir a mandati delli X. Sauij sopradetti, o altri Magistrati; che cõmettono di dar danari a ministri d'officij, o altri particolari, senza l'auttorità di questo Conseglio. Et l'essecutione della presente parte, & regolatione de officij, sia commessa alli Scãsadori delle spese superflue, che per tempora saranno, iquali d'anno in anno debbano riueder, & procurar, che sia inuiolabilmente esequita, & in caso, che non vi fossero Scansadori, habbino questo carico li Regolatori della Scrittura da terra.

Contra quelli, che sotto specie di matrimonio ingannano le Donne, lequali doppo violate, & godute, le lassano.

1577. adi 27. Agosto. In Conseglio X.

SE intende, che in questa nostra Città di Venetia è stato introdotto da diuersi scelerati, che sotto pretesto di matrimonio, pigliano Donne con la sola parola de presenti, & con l'interuento di qualcheduno, che chiamano compare, senza osseruar le solennità ordinarie della Chiesa, & che dopo violate, & godute per qualche tempo, le lassano, ricercando la dissolutione del matrimonio dalli Giudici Ecclesiastici, dalli quali facilmente la ottengono, per esser tali matrimonij fatti contra li ordini del Sacro Concilio di Trento, alche douendosi proueder a gloria del Sig. Dio, & per la conseruatione dell'honor di simil donne, che facilmente possono esser ingannate per tal via.

L'andarà parte, che sia commesso alli Essecutori nostri cõtra la Biastema, che quando hauerãno alcuna notitia di simil scelerità, o per via di denoncia, o di querela, o d'inquisitione, debbano fomar diligente processo, & trouata la verita del fatto, condannar li rei di quel modo, che li parerà conuenir alla Giustitia, hauendo libertà di condannarli in galea, essendo atti al remo, o uero in prigione, o in bando, o in pena pecuniaria, secondo la qualità delle persone, come le parerà ricercar la colpa loro, & le sententie, che faranno per la maggior parte di loro, siano inappellabili come sono le sententie che fanno in materia di Bestemia; Et accioche habbino modo di venir in luce di simil scelerati, debbano almanco vna volta al mese mandar il secretario loro al Reuerẽdissimo Patriarcha di questa Città, ouero al Reuerẽdo suo Vicario, per hauer in nota li casi di simil sorte, che li fussero venuti a notitia, per poter dar essecutione alla presente parte.

te, laqual sia fatta publicar sopra le scale di San Marco, & di Rialto, & per tutte le contrade di questa Città a tempo di maggior concorso del popolo per intelligentia di cadauno.

Contra quelli che comprano possessioni per manco di quello che vagliono, & vendono biaue, vino, & altre robbe più del douere.

1478. 12. *Marzo, In M. Cons.*

PErche per molte vie, & lettere de' Rettori nostri cosi da terra, come da mare habbiamo notitia, che nelle nostre terre, castelli, villagi, & lochi nostri sono molti instigati dal diabolico spirito, a far molti contratti ingiusti di comprar possessioni de' poueri bisognosi per molto manco pretio di quello che val ditte possessioni, & finalmẽte habbiãdo possessioni de loro in pegno, se le mettono in suo vso, vsurpãdo quelle de mano delli detti poueri huomini, nõ habbiando Iddio auanti gli occhi, ma più sempre perseuerãdo nel mal fare. Et similmente intendiamo dalli sopradetti Rettori cosi da terra, come da mar, de molti cõtratti illiciti fatti da simil persone vsuratice, come di biaue, vini, pani, boui, & ogni altra mercantia che fanno alla giornata, non guardando Iddio, nè l'honor della nostra Illustriss. Signoria di Venetia, & non guardando ad alcun peccato in commetter tali vsure, put che facciano gli fatti suoi, & guadagnino inhonestamente: imperò è buona cosa a proueder che nelle nostre Terre, Castelli, e Villaggi non si commettano tal cose, che sono contra Iddio, & la nostra Illustrissima Signoria, & cõtra ogni giustitia. Imperò

L'andarà parte in questo nostro gran Conseglio, che se debba scriuer a tutti li nostri Conti, e Podestà, e Capitani, Baili, Rettori, & mãdati nostri nelle Terre, & Castelli, per questo nostro grã Conseglio, sotto pena ne Ducati mille, a gli detti Rettori nostri cosi da terra, come da mar, per ouuiar che tal inconuenienti nõ si faccino, & a quelli sono sta fatti da anni 25. in quà che debbino far proclamar per gli comãdadori suoi, che se vi è acluna psona che se tenisse aggrauata de possessioni state tolte contra iustitia, & per manco di quello valeno, & similmente di vini, biaue, & buoi che li siano stà messi più del douere, non guardando alcun instromento ch'hauesse fatto alli detti creditori, quelli debbano comparer auanti gli ditti, a quali è stato tolto le possessioni sue per manco pretio di quello valeno, & valeuano quando gli furono tolte, & conoscendo la verità, gli detti Rettori debbano real & personal far restituir il sopra più delle dette possessioni del so

pra pin: & ſimilmente de gli vini, & formenti, & ſegale, & buoi, caualli, panni, & ogni altra robba fuſſe data a termine piu del debito della Giuſtitia gli haueſſe vēduto, quelle far reſtituir de fatto real & perſonal a colui che haueſſe comprado, accio nelle noſtre Terre, Caſtelli, & villaggi non ſi faccia tal vſure, & mangiarie per tali vſurari, & huomini inſtigati dal diabolico ſpirito, contra l'honor di Dio, & della Illuſtriſſima Signoria noſtra di Venetia.

Dichiarando etiam che di quello conoſcerà li noſtri Rettori non gli poſſa eſſer oppoſitione alcuna fatta per li ditti vſurari, accio li poueri huomini non ſiano ſtruſiati, ma ſubito ſia mandato ad effetto quello ſaranno condannati per gli Rettori, &c.

In materia de compromeſſi, & Sententie Arbitrarie.

1578. 22. *Iulij nel Maggior Conſiglio.*

SI come le ſententie arbitrarie per eſſer diffinitiue, & inappellabili, & che o bene, o male che ſtiano, nō hanno piu rimedio di ſorte alcuna, ſono ſtate pero ſempre nelle paſſate età dalli Arbitri, di quelli tempi fatti con ogni eſquiſita conſideratione, & ſinceritā in modo che oltra il cōmodo che ne riceueuano i particolari, non era parte alcuna particolare del mondo, allaquale con molto honor della Republica noſtra nō peruenifle la fama delli cōpromeſſi fatti more Veneto, & inappellabili. Coſi per il contrario a queſti tempi non è coſa che ſi voglia fare coſi iniuſta, & cō lōtanarſi da ogni douere, che quella nō ſia fatta per mezo di Sententia arbitraria, facendoſi paſſar ſotto preteſto di molte di eſſe arbitrarie, patti delle parti, & quelli, meri accordi a pūto, che ſi puo ſaper che non ſariano tollerati della Giuſtitia, per priuar il più delle volte, pupilli, & pouere vedoue incaute delle loro ſoſtantie, con offeſa del Signor Iddio, & della Giuſtitia, & non poca mormoratione di ogn'vno, Alche douendoſi in ogni modo far prouiſione.

L'andarà parte, che non ſe intenda alcuna ratificatione di ſententia arbitraria, eſſer valida ſe li Giudici Arbitri non haueranno prima detto in ſcrittura cō giuramento nelli atti del officio, alla preſentia del Giudice ordinario di hauer vdito le parti, vedute le dimande, & riſpoſte, ſcritture, & libri ſe ne ſaranno ſtati da vedere, & che quello che è ſcritto ſia ſtato parere, & opinion propria di eſſi Giudici, doppo che in virtù del compromeſſo, come Giudici hanno vdito le parti, vedute le ſcritture, &c. vt ſupra, &

non

non cosada loro publicata, la qual prima che fosseno essi eletti Giudici in virtù del compromesso fosse stata accommodata, o quouis modo composta, douendo il Giudice ordinario astrenzer essi arbitri, con commandamenti penali a richiesta di cadauna delle parti a far ditta dichiaratione con commandamento, & se tutti li arbitri ad vno, ad vno non hauerāno conformemēte fatta questa espressa dichiaratione con li particolari sopradetti, non si intenda per niun atto che hauesse fatto, o facesse il Giudice ordinario ratificato tal sententia, o tali arbitrazi, ma habbino a restar in quella consideratione, come simplici accordi, & compositioni, dalle quali l'offeso opponer, & doler si possi alla giustitia, come si fa delle conuentioni, senza ostacolo di alcuna cosa che dir, o imaginar si possa, & se vi fosse stata commessa in dette arbitrarie alcuna falsità, o per l'auuenir si commettesse, in ogni tempo sia reseruata l'auttorità alli Auogadori nostri di cōmun, come è conueniente.

Che le gratie de aspettatiue prime conceße siano prima adempite.

Adi 11. April. 1579.

SI è introdotto da certo tempo in quà, che quelli, che dimandano gratie di aspettatiue di officij, per andar auanti delli altri aspettanti, supplicano, che gli siano concessi alcuni officij signāti, ouero de maggior valuta, che delli 150. ducati all'anno, che è l'ordinario delle aspettatiue maggiori fin hora concesse; co'l qual modo ottengono di andar auanti a tutti gli altri aspettanti, leuando il ius quæsitum a tanti benemeriti, senza pur vdirli; cosa tanto inconueniente che dalli Consegli, che concedono le gratie non saria mai admessa, non essendo loro intentione di far gratie ad alcuno, con disgratia de molti. Però douendosi far prouisione, conforme alla Giustitia, & equità.

L'andarà parte, che sempre che sarà concessa aspettatiua di qual si voglia sorte ad alcuno, sia chi si voglia, se ben le fusse de officij signāter, ouero de maggior sūma delli 150 ducati all'anno, come è pdetto, ouero cō qualche altra forma di parole preiudiciali alle aspettatiue prime concesse, se intenda douer hauer luogo dopò le aspettatiue concesse per auanti, si che p niun modo si faccia preiudicio a quelli, che sono intrati per il tēpo delle loro concessioni, & se contra la forma della presente parte fusse nell'auuenir dato il possesso de alcuno officio, a qual si voglia

glia persona, possano, & debbano li Capi di questo Conseglio, & cadauno di loro riuocarlo, e tagliarlo, sì che sempre le aspettatiue prime concesse, siano prime adempite, come è giusto, & conueniente: ma perche potria occorrer, che alcuno supplicante hauesse tai meriti, che se gli conueniisse far gratia estraordinaria, in tal caso debba il supplicante dechiarir con parole espresse, che intende andar auanti tutte le altre aspettatiue, già concesse, & il medemo far ancó chiaramente espresso nella parte che si manderà, auanti il mandar della qual sia sempre letta al Conseglio la presente deliberatione, della qual sia fatta nota sotto la gratia, altrimenti la concessione s'intenda esser doppo tutte le altre aspettatiue fin hora concesse, come è detto di sopra.

Dichiaratione dell'antedetta Parte.

1579. adi 28. April. In Conseglio de X. & Zonta.

NOn essendo intentione di questo Cõseglio con la deliberatione fatta sotto di 2. del presente in materia dell'aspettatiue di pregiudicar in modo alcuno alle gratie, che adietro già cõcesse, è a proposito chiarirlo talmente, che sia leuato ogni dubbio, o altro, del qual alcuno possa pigliar occasione di metter in lite quelli, a chi sono state concesse per il passato. Però

L'andarà parte, che alla soprascritta deliberatione, sia aggionto, che la detta prouisione se intenda solamente de cętero, & nõ possa in modo alcuno preiudicare alle gratie già concesse, & delle quali non fosse stato ancora tolto il possesso, ma si debba intender di quelle, che saranno prese doppo la detta deliberatione si come iudica l'honestà, & la Giustitia.

Che li Nodari che faranno li Testamenti diano in nota li ponti de i beni conditionati all'officio dell'Esaminador, nel qual officio debbano esser registrati sopranno libro.

1334. 15. Februarij. In Maiori Consilio.

VT eorum malitiis obuietur, qui conantur fraudem cõmittere in vendendo possessiones, cum multoties vẽditę sint possessiones, occultando testamenta, & dicendo q̃ nesciunt, q̃ vnquam fuerit testamentum eorum quorum antiquitus fuerat possessio, sed faciunt probare possessionem de præscriptione, & sic transeunt, & faciunt venditionem.

Vadit

Vadit pars, ad euitandas tantas malitias, quod quilibet Notarius teneatur, quando faciunt aliquod testamentum alicuius personæ, quæ legatum faciant possessionum cum aliqua conditione, ire ad Iudices Examinatorum infra 15. dies post mortem testatoris, & dicere; Taiis legauit suam possessionem tali conditione; & Iudices teneantur habere vnum quaternum de pergameno, in quo sint sex postæ, scilicet vna pro Sexterio, & scribi facere in eo quaterno, scilicet in suo Sexterio, condictionem legati, & possessionum, & nomen Notarij, qui fecit testamentum, & tempus: & non possit alienari aliqua possessio contra voluntatem testatoris: & antequam se subscribant in aliqua nota, quòd faciant cercare quaternum ipsius Sexterij, & dicti Iudices teneantur mãdare tàm Notario, quàm filijs, hæredibus, & commissarijs ipsius, qui fieri fecit testamentum, vt ipsum testamentum compleatur, & roboretur, ne preces aliqualiter euanescant per mortem, vel occultationem abbreuiaturæ ipsius; & ibi penes condictionem testamentorum dicatur, quod testamentum fuit completum & roboratum, & idem intelligatur, & fieri debeat de illis testamentis, in quib. instituuntur DD. Procuratores S. Marci. Qui Notarij debeant penes Iudices ire completa administratione ipsorum, ad tempus, quod postmodũ reuocetur, & notificetur per eosdem DD. Procuratores DD. Iudicibus Examinatorum: vt ordinantium intẽtio non valeat in aliquo defraudari: Verum si aliquis de hæredibus existeret fugitiuus, DD. Supræconsules perquiri facere teneãtur, inquirendo tàm dictos Iudices Examinatorum, quàm Procuratorum, si possessio fugitiui, quæ venalis exponitur, per testamentum conditionata existat, vel non: & sicut inueniretur, exequantur, & Iudices faciant satisfieri Notarios testamentorum, si opus fuerit, per illos, qui videbuntur Iudicibus, quod pertineat ad eos facere ipsam satisfactionẽ: habendo in hoc libertatem ponendi pœnam, & pœnas.

Che li Nodari debbano dar in nota li beni conditionati per Testamento, alli officij di Petition, Estaminador, & Procurator.

1413. 29. Decembris. In Maiori Consiglio.

CVm antiquitus Notarii Venetiarum essent astricti per formam suorum capitularium, quando rogati erant de aliquo testamẽto, in quo cõtineretur de conditione alicuius possessionem, quæ vendi non posset, notare dictas cõditiones tam ad curiam. Examinatorum, quàm ad officium Supracõsulum, & alio

vt

vt dictæ possessiones non possent alienari cõtra intentionem dictorum testamentorum; quod quidem nullatenus obseruatur in maximum præiudicium Terræ.

¶ Vadit pars, q̃ de cætero fieri debeant, si non sunt, tam ad curias Petitionum, Procuratorum, & Examinatorum, quàm ad officium Supraconsulum, sex quaterni de pergameno pro quolibet dictorum officiorum, prout sunt sex sexteria, videlicet vnus pro quolibet sexterio; & teneantur Notarij Venetiarum sub pœna priuationis Notariæ, & sub pœna librarum centum pro quolibet exigenda per Aduocatores Communis in quaterno illius sexterij, vnde fuerit ille qui rogauerit testamentum notare punctum testamenti, in quo cõtineatur, quòd possessio sua non possit vendere, seu alienare, vel si dederit aliam conditionẽ dictæ suæ possessioni, perpetuo, vel ad tempus.

Che li Testamenti & carte di dote con li nomi & cognomi siano dalli Nodari che li faranno, date in nota in Cancellaria inferior.

1449. *Die 28. Nouembris. In Maiori Consilio.*

QVia multa testamenta Ciuium nostrorum, postquã extracta sunt de prothocollis, & data commissarijs, vel hæredibus aliquando perduntur, & aliquando occultantur, & filij, vel nepotes mortuorum, aut beneficiati, qui succedere deberẽt secundum ordinem ipsorum testamentorum, perditis testamẽtis, perdunt hæreditatem; & possessiones, & facultates propter hanc occultationem, vel perditionem sæpius indebitè occupãtur: & multa bona, quæ ad Ecclesias, vel ad pias causas prouenirent, remanentin manibus commissariorum; Et simili modo occurrit de cartis dotium mulierum, quæ si quando perduntur, quia mulieres nesciunt qui eas scripserunt, cum labore magno acquirunt dotem suam. Quocirca super hoc prouidendum est, pro vtili bono ciuium suorum.

¶ Vadit pars, Quod omnes Notarij Venetiarum, qui de cætero testamenta, vel cartas dotium scripserunt, teneant dicta testamẽta, vel cartas postquam eas in publicam formam redegerint infra tertiam diem sub pœna librarum centum, ire ad Cancellarios inferiores, & ibi ad suos presbyteros dare in nota nomen, & cognomen hominis, vel mulieris, cuius ipse Notarius fecerit testamentum, vel cartam dotis, & tempus, & nomen ipsius Notarij: Et Presbyteri prædicti in vno magno libro pergameno ad hoc specialiter deputato, ordinatè notare teneantur per alphabetum

betum nomen, & cognomen, & tempus prædictum, & subscribere nomen Notarii; habendo a Notario, propter hoc, solidum vnum pro quolibet nomine, vt semper videri possit. Quis Notarius fecerit testamentum, vel cartas dotis hominum, & Dominarum Venetiarum. Et quoniam si Notarii Venetiarum eundo extra Venetias nō præsentarent Cancellariæ prothocolla instrumentorum, sicut per suum Capitulare, & sacramentum facere tenentur, aut post ipsorum Notariorum mortem tales scripturæ dictæ Cancellarię non consignarentur, talis prouisio esset nullius valoris Ex nunc sit captum, quod omnes Notarii Venetorum, sub dicta pœna librarum centum teneantur quando ibunt extra Venetias, deponere in Cancellaria inferiori prothocolla sua. Et Cancellarii prędicti teneātur de huiusmodi exeuntibus, aut mortuis Notariis inquirere, & recuperare scripturas, & illas in sua Cancellaria facere depositari: Pœnæ autem prædictorum Notariorum Venetorum contrafacientium prædictis exigantur per officiales DD. de Nocte, ad omnem requisitionem Cancellariorum prædictorum: quarum pœnarum medietas sit sua, & altera medietas Cancellariorum, & presbyterorum suorum.

¶ Testamenta autem, & cartas dotium, quæ nunc reperiuntur in Cancellaria prædicta, si presbyteri prædicti in vnum alphabetum redigerint, cum nomine Notarij, habeant à volentibus videre, debitam mercedem suam.

¶ Et ad istam condictionem, & obligationem teneantur, & sint Cancellarii prędicti, quando cedulas testamentarias, per gratiam releuauerint. Omnes autem illi, qui pro Notarijs Venetiarum expedientur, dentur in nota Cancellariæ prædictæ, vt ipsi Cancellarij habentes notitiam de omnibus Notarijs, possint obseruari facere ordinem supradictum.

Che li Commissarij de testamenti debbano far per man di Nodaro particolar inuentario de tutti i beni del defonto.

1521. 28. *Iunij. In Maiori Consilio.*

PErche alcune volte accade, che li Commissarii de' Testamenti, i quali vengono all'amministratione de' beni de' Testatori defonti, non vien fatto alcun inuentario de tali beni; Il che cede a manifesto pregiudicio delli heredi, è da farne opportuna prouisione. Pero.

L'andarà parte, che quotiescunq; l'accederà morte d'alcuno, che hauerà testato, & li heredi suoi, ouero alcuno de loro non fussero

fussero in età legitima, ouer si ritrouassero absenti, li commissarij di tal Testador siano tenuti ante omnia far far per man di Notaro vn particolar inuentario de i beni di qualunque sorte del defonto, & quello portar all'officio de Cancellieri nostri inferiori, che lo debbano reponer, & seruar in vna cassa separata, da esser à questo speciáliter deputata, con vn'Alfabeto ordinario per facilitar il trouar de tali inuentarij, accio in ogni tempo il si possa hauere, e li heredi possano veder l'amministratione di quello li sarà stato lassato, come è cõueniente, sotto pena a ditti commissarij, & cadauno de loro, che pretermettessero di far far tal inuentario de ducati 100. de suoi beni, quali siano dati ad essi heredi, oltre l'emendation di tutto quello, che si constasse, che peressi commissarij li fusse stato vsurpato. Per il tenor del qual inuentario hauer debba per sua mercede grossi 12. essendo de ducati 100. & da là in suso; da cento in zoso veramente non piu de grossi 4. à oro.

Che non si possa tuor danari a Cambio a risego di Naue. senza il Cons. di XII.

1585. *adi 4. Agosto, nel maggior Conseglio.*

CHe per auttorità di questo Conseglio sia statuito, che ne dali marinari, nè da altri ministri di Vasselli sudditi nostri possa no esser tolti à modo alcuno denari, o robbe a Cambio, a risigo di Naue, ma solamente alli Patroni ouero Scriuani d'essi Vassel li sia lecito per simplice bisogno, & occorrenze del Vassello ritrouandosi per il viaggio in necessità pigliare quel tanto, & non piu che li sarà necessario per parer della maggior parte del Conseglio di XII. di quella scala, oue si ritrouerà il Vassello, & non altrimente, sotto pena alli contrafacienti che daranno per il modo sopradetto; robba, o danari, di perder il capitale, il qual sia irremissibilmente applicato vn terzo all'accusator da esser tenuto secreto, & li altri duoi terzi alla Casa dell'arsenal nostro, & a quelli, che riceueranno essi danari, o robbe come di sopra oltre l'hauer a restituir il capitale intieramente, di stare anno vno in prigion serrato, o altra pena corporale ad arbitrio delli Auogadori nostri di Commun, alli quali questa effecution sia particolarmẽte commessa, & tanto sia deliberato per leuar l'occasione a gli huomini cattiui dell'insidie per tal via di cambij a risico di Naue, alla sicurezza di Vasselli.

Et la presente parte sia publicata sopra le scale di San Marco, & di

& di Rialto ad intelligenza di ciascuno, & ne sia mandata copia oue farà bisogno.

Ordine circa li Naufragij.

1586. adi 28. Zugno. In pregadi.

E Manifesto a ciascuno di questo Conseglio il disordine graue, & di pessimo essempio introdotto nei casi delli naufragij, che succedono nelle acque, & alle riue dello stato nostro da Mare, & quanto sia necessario farui prouisione, acciò che a coloro, che incorrono in questa calamità, non sia accresciuto danno, & afflittione, ma prestato anzi da rappresentanti, & ministri nostri ogni aiuto, & fauore in sollеuatione de sudditi, come de forestieri, conforme al giusto, & Christiano instituto della S.N. Però hauuto anco in tal materia il parer delli cinque Sauij nostri sopra la Mercantia.

L'andarà parte, che ogni volta, che occorrerāno di simili naufragij di qualūque sorte di naue, o nauilii nelli luoghi del nostro Stato da Mare, debbino esser obligati li Rettori, che per tēpora sarāno in quel loco, sotto la giurisditione del quale sarà occorso il naufragio, immediate dopò hauuta la cognitione di esso, far far publici proclami cō quelle pene che a loro parerà, che nō sia tolta, nè asportata cosa alcuna di essi naufragii, & che qualunque persona, & sia chi si voglia, ne hauesse alcuna presso di se, o altroue, debba subito presentar, & cōsegnar il tutto in mano di essi Rettori, & se sapesse, che alcuno altro hauesse di esse robbe fia tenuto a manifestarlo, cō libertà in questo proposito di metter tutti quelli ordini, & far tutte ḡlle essecutioni, che possono coadiuuare la recuperatione. Debbano oltra cio immediate far chiamar Cōseglio di XII. nel qual si debbia far intrauenir il Patrō del vassello, il Scriuano, & altri più pratici sì del vassello come di quel loco, & se si potrà delli Mercanti passeggieri, il qual conseglio dopo ridutto, & sagramētato, sia in obligo di far elettione di quanti operarii saranno stimati bisogno si per detta recuperatione, douendo parimente far elettione di doi soprastanti, persone di bona fama, & intendenti, li quali insieme con il Cancellier di quel loco siano obligati di hauer cura, & prouedet con diligentia alla recuperatione, douendo cadauno di loro separatamente tener conto distinto, & particolare della quantità, & qualità della mercantia che si ricupperà con le sue marche, & segnali, & quella far gouernar, & restaurar secondo il bisogno, & poi riponer in vn magazeno, & hauer vna chiaue per vno.

Che

Che questi similmẽte siano obligati di giorno in giorno, se sarà possibile, se nõ in quel piu breue termine, che si potrà, per la lontananza del luogo, dar relatione alli Rettori di quanto haueranno operato, & separatamente presentar vna nota in cancellaria del recuperato, non permettendo che alcun ministro della naue, o vassello naufragato possa participar di vtilità alcuna come mercenario essendo obligato il scriuano di essa naue, o nauilio di tenir ancor lui conto particolare, come farãno li detti soprastãti, alquale li debba correr per questo tẽpo il salario istesso, & le spese del vitto solamente che haueua dalla naue, o nauilio. Et se li mercanti interessati mandassero loro, o li assicuratori suoi agenti per tal effetto, possino allhora, secondo che parerà a loro agenti, o continuar, o cessar dall'opera. A quelli che sarãno eletti per la recuperatione, sia assegnato quel tanto giornalmente per loro mercede, che parerà al detto Conseglio de XII. Alli soprastanti, che saranno eletti, sia deputato solamente quel salario, che parerà al detto Cõseglio di XII. a giorno, per giorno in danari contadi. Il Cancelliero sia satisfatto per le scritture solamẽte, che farà in simili occasioni, secõdo la tariffa ordinaria delle scritture, che fa per altri conti. Et il Caual lier, contestabile, & altri officiali iusta la tariffa loro ordinaria, & alli Rettori per recognitione dell'opera, & diligentia loro sia assegnato di tutto quello, che si ricupererà doi per cento solamente tra tutti in danari contadi, senza che possano conseguir alcun'altro beneficio nè di regalia, nè di donatione, nè in qual si voglia altro modo che dir, & imaginar si possa, sotto debito di sagramento, & sotto le pene statuite dalle leggi a furanti in caso di contrafattione. Et perche potria occorrer, che nõ si trouasse danaro per la satisfattione delli mercenarii, che giornalmẽte si adoperarãno, sia per cio, per il Cõseglio di XII. fatta elettione di doi, iquali siano sagramẽtati, che debbano vender con quel mazor vantaggio che sarà possibile, tãta di essa mercantia recuperata, quanta che farà bisogno per la satisfattione di detti mercenarii, laqual vendita non vaglia, se non sarà approbata per il Conseglio di XII. Non potẽdosi in modo alcuno per tali pagamenti far alcuna distribu tione, o cõpartita della robba recuperata, laqual tutta (di quelli naufragii pero, che sarãno destinati per Venetia) sia mandata in questa città nelle Doane solite, di done nõ possa esser estratta, se prima nõ saranno stati satisfatti in contadi li soprascritti Rettori, & Cancellieri, come di sopra. ¶ Et perche similmente potrà auuenir naufragii di vaselli, o mercãtie indrizzate ad altri luoghi, che p Venetia, pero in questo caso esse mercantie non possino

Digitized by Google

fino esser leuate, se non sarà prima satisfatto quanto si deue, come è sopradetto. Essendo obligati li Rettori di mandar la copia di tutte le scritture, processi, & inuentarii alli cinque Sauii nostri sopra la mercantia, liquali Rettori debbano far similmente formar diligente processo della causa del naufragio per inquisitione, & quello mandar alli Auog nostri di commun, accioche sia amministrata Giustitia contra quelli, che per auentura malitiosamente hauessero procurato simil naufragio ¶ Et la essecutione della presente parte sia commessa alli predetti cinque Sauij nostri sopra la mercantia, li quali debbano spedir sommariamente le differentie, che potranno occorrer alla giornata in tal materia, essendo tenuto al ritorno portar legitime fedi di hauer essequito ad vnguem la presente deliberatione: Della quale sia mandata a tutti li Rettori, & rappresentanti nostri da mar, & anco alli Capi dell armata nostra, registrandola anco nell'auuenire in tutte le loro commissioni, con espresso ordine a tutti di essequirla, & farla essequire inuiolabilmente.

Che non si possi assicurar, ne farsi assicurar de robbe, ò nauilij, che non venga, ò si parta da questa Città.

1586. *Adi 26. Settembre. In Pregadi.*

ESsendo molto ben conosciuto da nostri maggiori il danno, che sentiua questa Città, & sudditi nostri per le assicurationi, che si faceuano sopra Nauilij forestieri, liquali non si sapendo di che qualità fossero, si poteua incorrer in grādissimi riseghi, fu da loro cō diuerse leggi strettamēte prohibito, che alcū Cittadino, subdito, o habitāte in questa Città non potesse assicurar detti Nauilii forestieri, nè manco le robbe, che sopra essi erano cariche: ma perche per il mācamento delli Nauilij Venetiani, p necessità di alcune robbe, che bisognaua alla Città, molte volte era necessario valersi di essi, però in diuersi tempi questa prohibitio ne per parte di questo Conseglio fu dispensata in casi particolari. Dallequali concessioni, e dalla longhezza del tempo le sopradette parti di prohibitione sono andate in dissuetudine, & quasi che in obliuione. Onde l'vso della piazza ha causato, che siano fatte sententie de Magistrati nostri contra esse parti, da che al presente ne nasce vn grandissimo inconueniente, che ben spesso gli huomini senza alcun rispetto, posponendo ogni obligo di cōscientia, si fanno assicurar sopra Nauilii che quasi nō possono star sopra acqua, & che a pena sono fuori delli porti, che

vanno a fondi con esterminio di questa piazza, Cittadini, & sudditi nostri, & non douendosi restar di prouedere a cosa di tanta consequenza.

L'andarà parte, che per l'auuenir non possa alcuna persona, sia di che condition esser si voglia, Nobile, Cittadino, suditto, o habitante in questa Citta, & Stato nostro, o altro che si sia assicurare, o farsi assicurare di robba, ouer nauilio, così Veneziano, come forestiero, o per scrittura, o in fede, come se intende, che molti vsano al presente, che nō venga in questa Città, o non si parta da essa per andar doue si voglia, o da altri luochi suditti nostri, che vada in Leuante, o in Ponente fuor di questo nostro Colfo, sotto pena, così al sicuratore, come a chi si farà assicurare di perder la mità di quello importa il capitale, che vien assicurato, la qual mità debba esser diuisa, tra l'accusator, & l'officio di Consoli de mercadanti (a chi sono raccomandate le assicurationi delle naui) facendone l'essecutione. Ne alcun Magistrato possa in alcuno delli casi sopradetti suffragar, ne far sententia di alcuna sorte in questo proposito, & facendosi sentētia, li Auditori vecchi habbino auttorità di tagliarla, senza altro. Conseglio, il qual taglio fatto, conseguiscano essi Auditori le pene sopradette: & se alcū delli contrafacienti venirà ad accusar l'altro, resti libero della pena, e sij tenuto secreto, & guadagni la mità della pena dell'accusato, come di sopra: nè in questa materia posi esser fatta gratia, nè remission alcuna, & il Sansaro, messetto, o altri che seruisse-ro a detto essercitio facesse far simil sorte di assicurationi, s'intēdi bandito di questa Città per anni cinque, paghi in dānari contati al Magistrato, che farà l'essecutione ducati dusento, & sia priuato di essercitar simil sansaria in perpetuo: ma accusando egli, chi si hauesse fatto assicurar, o assicurato contra l'ordine della presente parte, sij assolto, guadagni le pene sopradette, & sij tenuto secreto. Et questa sorte di Giudicio sia fatto dalli Consoli di Mercadanti summariamente, & anco per via di inquisitione, ai quali come cosa di molta importantia sia raccommandata la presente parte.

Che non si possi cargar più de le sei per cento in coperta sopra li Vasselli.

1589. Adi 4. Nouembrio. In Conseglio de Pregadi.

DAl ricordo presentato alla Signoria Nostra p il fidel Pietro Breni, & dalla risposta delli Signori Sauij, sopra la mercantia, hora letta in questo Cōseglio, ha inteso il grā maleficio, che questa

questa Giustitia nostra vien a sentire, per l'abuso, & disordine del modo delli parceneuoli, & patroni de marcilliane, & altri vasselli che conducono ogli della Puglia, vini, & altre mercantie de Leuante, nel caricarle in coperta, fuori di ogni douere, da che nasce che in bisogno di fortuna, o di combatter restando impedite le artigliarie, & altri armizi non possono li marinari hauer campo, nè modo da difendersi dalla fortuna del mare, nè da assalto de corsari, onde ne seguono molti naufragij, & prese di essi vasseli non senza detrimento publico, & danno de particolari persone, & douendosi a tal inconueniente prouedere, con opportuno rimedio, & per beneficio delli nostri mercanti, come per conseruatione delle Marcilliane, & vasselli sopradetti.

L'andarà parte, che salue, & riseruate tutte l'altre parti in tal materia disponenti, sia per auttorità di questo Conseglio preso, & fermamente statuito, che alcun Patron de Marciliana, o altro Vassello, non possi per l'auuenir sotto pena de ducati 200. per cadauno viaggio caricar in coperta, o sotto il cassaro piu di sei per cento delli Ogli, o altra Mercātia, che haueranno caricata sotto coperta, le qual però sei per cento, in occasione di ghetto, debbano esser poste a varia giusto alle leggi, acciò di questa maniera possino contrapesar le Ancore, Gomene, & altri Armizi, che per ordinario si tengono a proua, sotto el bailador. Non potendo essi Patroni caricar fuori del Cassaro alcuna sorte di Marcantie, riseruate però sempre le ordinarie di portade de marinari, come è il solito, & essendo parimente le medeme pene nell'auuenir, prohibiscono alli Parceneuoli, & altri che faranno fabricar Marciliane, o simili Vasselli di poterli far aggiongere altra coperta, che le due, con quali sono fabricate al presente.

Et perche si possi in ogni tempo sapere, che a queste deliberationi nostre venghi dato la sua debita esecutione, sia parimente preso, che nell'arriuo in porto de tali vasselli debba l'Armiraglio del porto sudetto, veder diligentemente se dalli loro Patroni, sarà stato contrafatto alle sopraditte deliberationi & ritrouandosi alcun contrafaciente, per relation di esso Armiraglio, o altro denonciante, se si giustificherà la contrafattione, habbino esso Armiraglio, o altro, vn quarto della sopradetta pena, da esserli irremissibilmente riscossa dalli patroni all'Arsenal, ouero dalli Signori Sauij nostri sopra la Mercantia, o cadauno de quelli Magistrati, sia commessa la esecutione della presente parte da esser publicata nelli lochi soliti, & gli altri tre quarti applicati all'Arsenal nostro.

In materia delli sei giorni limitati per conto delli pagamenti di lettere di Cambio, & pagamenti di essi Cambij.

1594. adi 23. April. In Pregadi.

SIa dechiarito, che li sei giorni limitati per la parte di 14. Decembre prossimo passato, al creditore di poter scorrer senza preiu dicarsi, siano, & s'intendano giorni vtili, ne i quali il Banco senti, & seruino solamente per necessitar il creditore a farsi pagare, o leuar il protesto nel tempo statuito, ma non già ad alterare gli vsi delle lettere di cambio.

Et per meglio esprimere l'intentione della Signoria Nostra sopra il dubbio, ch'è in alcuni, che vogliono che si paghino per partita di Banco le lettere di cambio solamente, & non li cambij che con danari si fanno qui per altre parti. Sia dichiarito che non solo tutte le lettere di cambio, ma tutti li cambij ancora, come cose che sono di vna medesima natura, si habbiano a pagar per partita di Banco sotto gli oblighi & strettezze espresse in essa parte.

In materia di Testamenti, & Cedule, che sono pregate dai Nodari di Venetia.

1596 Adi 31. Marzo nel Maggior Conseglio.

RIttrouandosi diuersi importanti disordini nella materia de' Testamenti causati da qualcheduno de i Nodari, da quali vengono rogati, che non vi si prouedendo potrebbono partorir pessimi accidenti, & questo in particolare, che essendo obligati essi Nodari per deliberatione di questo Cõseglio de i 15. Decembre 1474. far due cedule simili di cadaun Testamento, & a quelle far dai testimonij, che saranno interuenuti al prego, sottoscriuer, prima ch'esso Nodaro, & testimonii si partino l'vno dalli altri, accioche vna di esse cedule cosi sottoscritta sia dal medesimo Nodaro portata sigillata alla Cãcellaria inferiore il medesimo giorno, ouero al piu il giorno seguẽte, & fino alla morte del Testadore habbi ad esser dalli Cãcellieri inferiori custodita, & l'altra pso esso Nodaro cõseruata, si sono tuttauia trouati, & si trouano alcuni de i predetti Nodari, liquali poco stimãdo la Giustitia, & il debito loro, trascurano totalmente questa essecutione, & ardiscono etiandio de indurre li testimonij a sottoscriuersi in

vn

vn foglio bianco, cõ promessa di scriuerli sopra con più commodità il Testamento pregato, & presentarlo alla Cãcellaria sudetta, nõdimeno nõ fanno mai la seconda cedula, come sono obligati per detta Legge, si che di simili fogli bianchi sottoscritti, dopò la morte de' Nodari se ne sono trouati quantità notabile, con pericolo di quei pernicosi accidenti, che per sua prudentia cadauno può considerare, al qual importantissimo disordine essendo necessario far la conueniente prouisione.

L'andarà parte, che restando fermamente stabilito, & confirmato, quanto è disposto per la parte sudetta circa le due cedule, che si hanno, come di sopra, a far immediatamente de cadaun Testamento, & sottoscriuer in vn medesimo tempo dalli testimonii interuenuti al prego, sia statuito, che a qual si voglia Nodaro, il qual cadesse in simile errore, come è quello del mãcamẽto sopradetto, & nõ essequisse puntalmente la sopradetta Legge in tutte le sue parti, oltra la pena di priuatione del Notariato & di ducati cinquecento, ordinati per la detta parte, ancora sia cõdãnato di star anni quattro in prigion serrata, & poi resti bandito diffinitiuamente di questa Città di Venetia, & suo distretto. Et se esso Nodaro non potesse per qualche grande inditositione repentina, dopò pregato il Testamento nel termine statuitogli dalla detta Legge, portar alla Cancellaria la cedula, che deue esser data alli Cãcellieri inferiori, debba sotto l'istessa pena mandar subito a chiamar' vno di essi Cancellieri, & consignarli essa cedula di Testamento sottoscritta, & sigillata, il qual Cãcelliero debba far' vna nota del suo nome sopra l'altra cedula, che hauerà a restar presso il Nodaro, la qual serui per cautione di esso Nodaro, & per proua ch'egli l'habbia consegnata al Cancelliero inferiore, come è tenuto. Quelli nodari veramẽte, che si trouerãno tuttauia presso di se fogli bianchi sottoscriti de quel modo, che è sopradetto, siano obligati sotto tutte le predette pene hauerli in termine di tre giorni presentati nella Cancellaria inferiore di quel modo, che si trouano, perche hauutasi certezza del numero di essi, possi loro esser assignato vn conueniente termine per descriuer sopra di essi i Testamenti. Douendo parimẽte nell'istesso termine di tre giorni li medesimi Nodari presentar alla Canceellaria inferiore tutti quei Testamenti, che non hauessero fin'hora presentati, sotto tutte le pene di sopra espresse.

Et la essecutione della presente parte sia commessa al Magistrato de i Cõseruatori delle Leggi, liquali o tutti tre vniti senza altro Cõseglio, ouero caduno di essi co'l Cõseglio de Quaranta al Criminal, possano essequir le pene cõtenute nella presente

parte contra i transgressori, riseruata sempre l'auttorità de gli Auogadori nostri di commun.

Altra parte in proposito de cedule testamentarie.

1596. a' 31. *Marzo nel Maggior Conseglio.*

PErche in proposito di ordinationi testamentarie si troua vn altro disordine di non poca importanza, che compiacendosi alcuni di ordinar l'vltima volontà loro non per via di testamento, ma di vna cedula data ad vn Nodaro, scritta di loro, o di altra mano, ma sottoscritta di mā propria, sigillata, o non sigillata acciò stia appresso di esso Nodaro fino al tempo debito, iusta la parte di questo Cōseglio di 26. Nouēbre 1400. nel qual caso per deliberatione pure di questo Conseglio de i 29. Marzo 1535. deue il Nodaro con due testimonii tuor le preci di quella ordinatione con li modi in essa Legge dechiariti, & fatto cio andarsene a far debitore nella sudetta Cācellaria inferiore, sopra vn libro deputato a questo, trascurando alcuni di essi Nodari cosi fatta obligatione, non vanno altrimenti a farsi debitori della sudetta cedula, & a questo modo non si puo saper il Nodaro, che habbi fatto il testamento, il che torna in grandissimo pregiudicio di molti, che possono hauere interessi in detti testamenti, & cō manifesti pericoli d'importātissimi disordini, alliquali per ouuiar quanto piu è possibile. ¶ Sia deliberato, che ricenuto che hauerà alcun Nodaro il prego di alcuna cedula testamētaria, sia esso obligato nel termine di mese vno statuito p la parte sudetta del 1535. 29. Marzo, di portarla alla Cācellaria inferiore, & quella consignare ad vno delli Cancellieri, & farsene far di riceuer sopra vn libretto a questo particolarmente deputato. Et non potendo portarla nel detto termine per qualche accidēte importante debba mādar per vno delli Cancellieri inferiori, & a quello far la consignatione di essa cedula, vt supra. Et oltre li altri oblighi, che hāno essi Nodari per le leggi nostre in tal materia. ¶ Siano in virtu della presente deliberatione tenuti, & obligati, sempre che saranno ricercati a riceuer alcuna delle sopradette cedule, alla presentia de' testimonii notificar al testatore, che essa cedula sarà per esso Nodaro presentata alli Cancelliari inferiori. E che volendo esso testator, che ne resti copia presso a lui, il Nodaro ne faccia, o facci far vn'altra simile. Et quando poi gli saranno ambo esse due cedule riportate, & che secondo gli ordini in tal materia disponēti, ne hauerà tolto il prego, debba portarne vna nella Cancellaria.

Digitized by Google

ria nel modo detto di sopra, & l'altra ritenere presso di se, & in caso che esso Testator rispondesse di non voler far altra simile, debba esso Nodaro far vna nota sopra essa cedula presentatagli, di hauer ammonito il testatore à farne vn'altra, & che ha risposto di non voler far altro presentando poi essa cedula con tal nota alla Cancellaria predetta. Dechiarandosi, che per cio non venga punto derogato alla libertà, che ha sempre hauuto cadauno di poter esse cedule presentar alli medesimi Cancellieri senza altrimenti consignarle prima à Nodaro alcuno, & che a Nodari per la publicatione, & rileuatione de i Testamenti, i quali per via di cedule saranno à loro presentate, li habbino à restare secondo il consueto le vtilità loro, mentre che habbino osseruati gli oblighi, alli quali sono sottoposti, non douendo li Cancellieri riceuerne vtilità alcuna, se non dopo la morte delli Nodari, come si osserua al presente delli altri testamenti. Et della presente deliberatione ne habbino ad esser da M.lo Cancellier nostro, & dalli Cancellieri inferiori fatta dar copia a cadauno de i Nodari di Venetia con relatione del ministro, che glie l'hauerà presentata, accio nõ ne possano mai pretender ignorantia. Et mancando del debito loro, siano dal magistrato sudetto de i Conseruatori delle leggi, come è detto nella materia de i Testamenti, essequite contra di essi tutte le pene sopradette, alle quali cadano parimente quei Nodari, che fossero negligenti nel registrar di mese in mese ne i soliti protocolli tutti i loro atti de verbo ad verbum, & anco in testamenti rileuati in publica forma. Et siano obligati li sudetti Cancellieri riueder li loro registri almeno due volte l'anno, secondo che loro parerà, & trouando alcun transgressore, farne la conscientia al Magistrato de i Conseruatori sopradetti.

In materia delle scritture pertinente alli Auocati Fiscali del Sereniß. Dominio.

1597. *a dì* 20. *Maggio. In Pregadi.*

NElla trattatione delle cause sono sopra ogn'altra cosa necessarie le scritture principal fondamento, corroboratione delle ragioni che sono adotte nelle disputationi, & perche nelle fiscali cõcernenti l'interesse publico douerian simil scritture esser principalmẽte in poter degli Auocati nostri Fiscali, accio che nel difender, & far conoscer le ragioni del Dominio nostro se ne potessero valere, nõ si deue tolerare che piu oltre cõtinui quel dispẽdio, che per hauerne copia da gli Officii, & Magistrati di que-

ste città, & dalli Reggimenti delle altre città, & luoghi dello Stato nostro fin hora per il più è stato solito farsi, manco essendo espediente, che per risparmiar tali spese habbino essi Auocati Fiscali necessità di valersi delle scritture, che sono in poter delle parti contrarie per l'incommodità notabile che riceuono nel riueder, & usar le ragioni che tornano a proposito per chiarire i dubij, & risoluer le pretensioni introdotte. Et conueniente dar in cio alcun buon ordine. Pero

L'andarà parte che sempre che occorrerà agli Auocati nostri Fiscali per sostentatione, o diffesa delle ragioni del Dominio nostro, alcũ bisogno di scritture spettanti a cause Fiscali, di esse tutte debba qual si voglia Magistrato, & officio farli dar copia senza alcuna spesa, & quanto più presto da quel ministro, che sarà solito far simil copie di scritture dando nondimeno insieme anco nota particolare alli detti Auocati Fiscali di quanto importasse la mercede de' processi, o scritture, che loro haueranno fatte, accio che se all'espedition della causa sarà seguita la sentenza a fauor del fisco, siano ad essi ministri pagate da quelle particolari persone, o altri che fussero stati contrarij al publico, le sudette mercedi, il che sia fatto essequir dall'istesso magistrato, o Conseglio che haverà fatta l'espeditione. Et il medesimo sia parimente osseruato anco da tutti li Rettori nostri, tanto da terra, quanto da Mare, in far che per li loro Fiscali siano date le informationi necessarie, & mandata copia al Nodaro di camera, o altro simil ministro delle scritture in tutto è per tutto, come è sopradetto, anzi se di alcuna sententia spettante al Fisco sarà presa appellatione, li Rettori immediate mandino sotto sigillo copia del processo alla Signoria nostra con la sudetta nota delle mercedi del scrittore, da esser consegnato alli Auocati fiscali, liquali, secondo che si andaranno espedendo simil cause, debbano consegnar il processo o scritture cõ il summario insieme a chi sara per il Collegio nostro ordinato, accio che tutti con nota, & inuentario particolare siano in vn medesimo luogo conseruati & custoditi da persona fedele; perche bisognando possano esser pronti per seruirsene in altre occasioni.

In materia di quelli che hanno acquistato, e acquisteranno i beni nella patria del Friuli.

1601. 17. *Agosto. In Pregadi.*

PErche la domanda delli spettabili Ambasciatori del Magnifico parlamento del Friuli, è fondata sopra le constitutioni del la pa-

la patria, confirmata da diuerse deliberationi di questo Conseglio, & giudicij seguiti in contraditorio: giusta, & honesta cosa è, per le molte cause dechiarite nelle scritture hora lette, dargli quella satisfattione, che si conuiene a maggior dechiaratione delle cose fin hora deliberate.

L'andara parte, che sia con l'auttorità di questo Conseglio dichiarito, che li contratti fatti in Venetia, non possa, ne debbano preiudicare a terze persone della Patria, lequali non sono interuenute in detti contratti, quanto alla patronia, affitto, censo, o liuello a loro douuto, & da essi solito scuoderssi auanti detti contratti, ma le attioni quãto ad esse terze persone s'habbiano a trattare nel foro della Patria, come è giusto, & conueniẽte, ne sopra cio li Rettori, o altri giusdicenti nostri siano tenuti obedire ad alcuna sorte di lettere, etiam di obedientia stante altera, ouero cõ pena. Di piu per conseruar le antiche consuetudini della Patria, secondo anco, che hanno supplicato li suddeti Ambasciatori, sia dachiarito, che le stride, che occorreranno farsi, non possano hauer alcun vigor, o forza, a preiudicio cosi de terzi, che non sono interuenuti ne' contratti, come delle constitutioni della Patria, massimamente a quelle, che sono sotto la Rubrica de Agnatis, & Vicinis, & de vltimis bonorum possessoribus: Con questa pero expressa dechiaratione, che quelli, che haueranno cõ le stride sopradette acquistato beni fino l'anno 1590. non possano per cio, ne debbano per modo alcuno essere trauagliati, ne molestati, ma debbano continuare nel loro quieto possesso: quelli poi, che haueranno acquistato beni dopo l'anno 1590. habbino tempo di mesi sei prossimi, dopo il prender della presente parte, di poter far li cogniti, & altro, che facesse bisogno, conforme alle constitutioni della Patria, i quali passati, & non lo facendo, debbano senz'altro esser sottoposti alla esecutione delle sopradette constitutioni, & quelli, che per l'auuenire acquisteranno beni in essa Patria, conforme alle constitutioni di essa, passati che saran no anni trenta doppo li loro acquisti, non possano piu essere molestati da gli parenti, & vicini p le recuperationi di essi beni, ma debbano restare nel loro possesso. Dechiarandosi appresso, quanto alli creditori, li quali per le dette cõstitutioni, possono, esercitare le attioni loro cõtro gli vltimi possessori delli beni, che essi creditori, cosi p lo passato, come p l'auuenire, ancora habbiano attione cõtro gli vltimi possessori, per il tẽpo di anno vno solamente dopo l'alienatione delli beni, il qual passato, nõ possino pretender, ne dimandar cosa alcuna a gl'vltimi possessori: Il che pero debba esser osseruato con gli foresticri solamente, che con-

contratteranno con persone della Patria, douendo quãto à quelli del Friuli restar ferme, & essere osseruate le cõstitutioni di essa patria. Non potendosi nell'auuenire scriuere Lettere di stride cõ clausula, che sentendosi alcuno aggrauato, comparer debba in questa città a difender le sue ragioni, per non pregiudicare con questa maniera alle dette constitutioni, o astringer terze persone, che haueßero ragione di patronia, d'affitto, censo, o liuello, auanti li detti cõtratti, ad vscir fuori del suo foro per la trattatione, e difesa delle sue ragioni.

Et la essecutione della presente parte, sia commessa al Luogotenente nostro della Patria del Friuli, & a tutti quegli altri Rettori, & Magistrati nostri, che sarà necessario.

Che non si possa far essecutione alcuna sopra animali, Bouini, & della Terra ferma.

Adi 12. *Ottobre* 1602. *In Pregadi.*

LA molta, & estraordinaria strettezza, che delle carni bouine già qualche anno continua in questa città, ha dato causa alla grã diminutione, che si vede essere succeßa di questa sorte d'animali in Terra ferma con pregiudicio, & incõmodo notabile del l'agricoltura, & di altri bisogni ancora di carezi, per condotte, & altro, che occorre non manco per seruitio pubblico, che de particolari, essendosi per il mancamento del necessario alimento di dette carni, solite nei tempi passati condursi d'altre parti, posto mano, & in gran parte consumati li buoi del stato nostro di Terra ferma, oltre che tanto manco s'applicano li sudditi nostri ad allenare di questi animali per gli vsi sudetti grandemente necessarij, quanto che ben spesso, restano anco molestati, & impediti dalle essecutioni, che per occasiõ de debiti, o altre pretẽsioni Ciuili s'è introdotto già gran tempo far si contra di loro sopra essi animali bouini, che quando pur non fussero a questo sottoposti, si come con gran ragione vien prouisto dalle Leggi, che li buoi, & instrumenti da aratro non possano esser con dette effecutioni molestati, senza dubio la molta abondanza de pascoli in piu parti dello Stato nostro, saria bene vsata cõ aumento multiplice de gli armenti, & con quelle buone cõsequenze quanto a l'agricoltura, alli carezi, & anco alla prouisiõ delle carni per alimẽto de popoli, che puo facilmente da cadauno esser compreso. Pero.

L'andarà parte, che de cetero per causa di alcun debito, o pretensione, che fuse promossa, o contratta nell'auenire nõ si possa da ministri, ouero officiali, & altri per alcun ordine, o mandato de

de Rettori, o altri publici rappresentanti far piu alcuna essecutione di sequestri, o vendite, ouero far pagamenti, o pegnore, o metter altro impedimento sopra animali bouini di qual si voglia sorte, che fussero nello stato nostro di Terra ferma, o dell'Istria per alcũ modo o via imaginabile, ma restino tali animali sempre del tutto essenti, preseruati da ogni molestia per seruitio dell'agricoltura, & altri bisogni, come deueno esser per le leggi, & ordini nostri di buoi de aratro, il che tutto sia dalli Rettori delle città, e terre nostre fatto publicare, & essequire non manco nelli Territorij, che nelle città, & castelle della loro giuriditione. Douendoli per ciò esser mandata la presente deliberatione da esser registrata nelle loro Cancellarie, perche sia parimente da successori essequita, & fatta esequire.

Che alli libri de botteghieri non sia creduto se non de ducati 5. nel tempo de anni 5.

1562. *Adi* 10. *Nouembrio*.

FV ordinato per parte presa in questo Conseglio, adi 21. di Giugno 1521. Vacante Ducatu, che alli libri di ciascuna sorte de' botteghieri in questa città, si douesse dar fede da cinque anni in zoso. Il che potendo dar occasione di molte fraudi, è a proposito farui conueniente prouisione. Pero.

L'andarà parte che da mo innanzi, li libri de' predetti Botteghieri per lodetto tempo di anni cinque siano creduti solamente fino alla summa di duc. cinque, ma se il debito fosse di maggior summa, non sia data fede ad essi libri, se le partite non saranno sottoscritte dal debitor, o almeno se l'non sarà constato per il petto de dui testimonij, si come è giusto e conueniente. Et sia publicata la presente parte sopra le scale di Rialto, & di S. Marco, a notitia di cadauno.

Che quelli che prenderanno danari, o robba d'altri, & faliranno senza causa siano condennati per li Auogadori de commun.

1567. *adi* 10. *Nouemb. nel Maggior Conseglio*.

CHe tutti quelli che quouis modo prenderãno danari, o robba di altri, sopra il credito, & ditta sua, & poi faliranno senza alcuna causa delle nominate per le leggi nostre, s'intendano ipso fatto commessi alli Auogadori nostri di cõmun, liquali debbano,

bano, ſeruatis ſeruandis, criminalmente proceder con li Conſegli contra di loro, & altri complici, che pareſſero delinquenti in queſta materia, sì per la ſatisfattione delli crediti, come per il caſtigo delli delinquenti, come parerà che ſi conuenga alla giuſtitia. Et queſto ordine ſia aggionto nella promiſſione del Sereniſſimo Prencipe, acciò lo faccia oſſeruare, per honor di queſta città. Et ſia publicata ſopra le ſcale di S. Marco, & di Rialto, a notitia di cadauno.

Che tutte le condannationi che fanno li Rettori coſi da terra, come da mar, ſiano poſte nelle Camere a beneficio della Signoria.

1577. *a* 14. *Decembre. In Senato.*

FV deliberato per parte di queſto Conſeglio de 28 Decemb. 1574. che la metà delle cõdennationi pecuniarie che foſſero fatte dalli Rettori noſtri coſi da mar, come da terra foſſe poſta nelle Camere a beneficio della S. N. & nõ ſi vedendo che la deliberation ſopradetta habbia fin'hora hauuta la ſua debita eſſecutione, è neceſſario far al preſente prouiſion tale, ch'ella ſia in ogni modo eſsequita, com'è la mente di queſto Conſeglio. Pero

L'andarà parte, che per l'auuenire in tutte le condannationi pecuniarie di qual ſi voglia ſorte non ſpettanti alla communità delle città & terre che ſi fanno per li Rettori noſtri coſi da mar come da terra, ſi debba dechiarire nella ſignatura ſopra li proceſſi eſpreſsamente, che eſse condannationi ſiano pagate intieramente in mano delli Camerlenghi della città, & terre noſtre, doue eſse ſaranno fatte, li quali debbino di eſse condannationi tenir diſtinto & particolar conto ſopra vn libro publico, facendo debitori tutti li condannati di quella ſumma di danaro che haueranno a pagare, & creditori poi di tutto quello che pagheranno. Et non vi eſsendo Camerlengo doue ſi faceſsero di dette condãnationi, debbano li Rettori far eſſi il medeſimo facendo debitori i condannati come di ſopra, & creditori ſi come anderanno pagando ſopra vn libro publico nelle loro Cancellarie, accio ſi poſsa veder ſempre tutto il ſcoſso di eſse condannationi.

Et di tutto il denaro che ſi ſcodera di detta ragione, coſi dalli Rettori, come dalli Camerlenghi ſopradetti, cauato prima il quarto di dette condannationi, che per la parte del Conſeg. de X. & zonta de 12. Lug. 1549. deue eſser mandato alla caſsa di eſſo Conſeg. debbano i Rettori, & Camerlenghi noſtri ſopradetti mandar la meta del reſtante di eſse condannationi intieramente

di

di tempo in tempo in questa città all'officio di Camerlenghi nostri di commun, da esser posta tutta nel scrigno delli denari, che per parte di questo Conseg. di 13. Settemb. prossimamente passato sono stati applicati alla spesa delle cento Galee. Dell'altra meta veramente di esse cõdannationi possano poi li Rettori nostri per ballote da loro sottoscritte spender nelli concieri necessarij delli palazzi loro, & far quelle altre spese che faranno bisogno di quel denaro, che satisfatto a quanto è sopradetto, rimanerà libero, delle qual spese ne sia tenuto conto distinto, & particolare sopra li libri ordinarij, affinc che il tutto si possa veder sempre che sarà bisogno.

Et sia di più dichiarito, che se dopò fatte le spese necessarie sopradette, resterà quantità alcuna di danaro appresso li sopradetti Rettori, o Camerlenghi delle citta, & castelle, quella sia mandata, come è sopradetto alli Camerlenghi nostri di commun, & posta nel sopradetto scrigno.

Et siano tenuti li predetti Rettori, & Camerlenghi nostri al ritorno loro in questa citta, portar fede all'officio de' Camerlenghi di commun di hauere effequita la presente deliberatione, & hauer effettualmente mãdato in questa città la metà di tutto il danaro scosso per conto di cõdannationi nel tempo delli loro Regimenti, con laqual fede li siano fatti li suoi bollettini dal Camerlengo nostro di commun che trouerà alla cassa grande, & sia cõmesso al fedelissimo Secretario nostro Aluise Zamberti deputato alle voci, & suoi successori, che sotto pena di priuation dell'officio suo non lasci che alcuno di detti Rettori, & Camerlenghi nostri possa al ritorno suo andar a Capello, nè essere prouato ad alcuna cosa, se non hauerà portata la fede, & bollettini sopradetti. Et ritrouandosi che alcun Rettor, o Camerlengo delle città, & luoghi nostri habbia nell'auuenire contra la presente parte speso alcuna quantità del sopradetto denaro, sia obligato allo intiero pagamento con vinticinque per cento di più per pena, laqual sia di quel Magistrato che farà la essecutione.

Sia oltre di cio preso, che non possano li Rettori, o rappresentanti nostri spẽder in alcun modo, o permettere che sia speso denaro delle camere nostre, cosi in fabriche, o cõcieri, come in spese estraordinarie, senza parte di questo Cõseglio, eccettuãdo però quelle spese che fossero da loro state limitate, & confirmate per li Proueditori, & Reuisori nostri sopra la scansatione delle spese superflue, sotto le pene de furanti li beni della Signoria nostra. Ne possano al ritorno delli loro Reggimenti andar a capello, nè essere prouati ad alcuna cosa, se non porteranno fede al sopradetto

pradetto Secretario nostro alle voci di non hauer contrafatto al presente ordine nostro.

Et la essecutione della presente parte sia commessa alli Auogadori nostri di commun, tre Sauij dell'vna, & l'altra mano, & alli Sindici che per tempora anderanno fuori, quali la debbano far osseruar, & essequir in tutte le sue parti. Et sia mãdata alli Rettori, & Rappresentanti nostri delle città, & terre, così da mar, come da terra, con ordine che di essa ne diano notitia alli Rettori sottoposti alle loro giuriditioni, & la facciano registrare in quelle Cancellarie. Et sia posta nelle commissioni de' successori, douendo esser letta nel nostro Maggior Conseglio, ad intelligentia d'ogn'vno.

Che le condanne pecuniarie che fanno li Rettori non possano esser applicate a qual si voglia persona, o luogo.

1596. a 2. Marzo. In Senato.

E Stato per questo Conseglio, sotto 14. Decembre 1577. deliberato il modo della distributione di tutte le cõdanne pecuniarie, che fossero fatte dalli Rettori nostri, così da mar, come da terra, & che i tre ottaui di esse possano da i Rettori nostri esser spesi nelli concieri delli Palazzi con le conditioni, che in essa parte particolarmente sono dichiarite. Et perche l'esperientia dimostra quanto diuersamente vẽga essa deliberatione interpretata, occorrendo, che ben spesso siano fatte condanne applicate intieramente a cose, & luoghi particolari, come a fonteghi, fabriche, & altre cose, chiamandole sotto diuersi nomi, & specialmente condanne di Cancellaria, dellequali non vien fatta la debita diuisione delli cinque, & tre ottaui disposta dalle leggi nostre: Ne douendosi continuare più lungamente vn disordine così graue.

L'andarà parte, che salua, & riseruata la deliberatione predetta di questo Conseglio, di 14. Decemb. 1577. sia a quella aggiunto che non possa qual si voglia Rappresentãte nostro, così da terra, come da mar, nelle condanne pecuniarie far application di alcuna parte di esse a qual si voglia persona, o luogo, ma debbano intieramente restar applicate, & diuise iuxta la detta parte, la qual è, che li cinque ottaui siano della Signoria nostra, & li tre ottaui possano li Rettori nostri per ballotte da loro sottoscritte spender nelli cõcieri de' palazzi loro, & far quelle altre spese, che faranno bisogno di quel denaro, che satisfatto alle cose sopradet-

te

re rimaneua libero, douendo però doue sono due Rettori esser detto danaro speso di volontà, & cō sottoscrittione di tutti due, non compreso però nella presente deliberatione quelle condanne, che da essi saranno fatte per occasione di biaue, lequali, detratte prima le spese, che per seruitio di esse biaue saranno fatte, così di farle descriuer, come in altri ministri possano esser applicate in qual si voglia cosa, che a loro parera, pur che siano la medesima materia di biaue; Et ogni sorte di condanna pecuniaria, niuna eccettuata, fatta o tolta da cadaun Rettor, o vnito, o separato doue ne fossero due, passar debba per scrittura publica nelle camere, & luoghi nostri, done sia maneggiato il denaro publico, eccetto però anco quelle condanne, che per special priuilegio aspettano alle Cōmunità delle città, & terre nostre. Non potendo qual si voglia Cancellier, ne Vice collateral, o altro ministro far Mandato, ne leuar ballotte, ne meno scontri, & quadernieri menar partita alcuna contra la presente deliberation, sotto pena di pagar del suo con altretanto più per pena, al qual pagamento restano obligati i principali delli officij, & carichi predetti, ne essi Rettori, a loro ritorno possano andar a capello, se non porteranno fede a i Regolatori della Scrittura di hauerla essequita, a i quali, & Reuisori dell'Entrate publiche sia commessa la essecutione della presente parte, & ne mandera in ogni luogo, & posta nell'auenire in tutte le cōmissioni, restando però sempre l'auttorità alli Magistrati a chi aspetta di mandar debitori li trasgressori, che spendeno il denaro contra li publici ordini.

Che le concessioni de officij, & salarij, prouisioni fatte per li Rettori, & altri rappresentanti nostri, siano confirmate per il Cons. di Pregadi.

1593. 26. *Gennaro. In Pregadi.*

SE bene per diuerse leggi di questo Conseglio, & specialmēte per quella di sette Agosto 1540. e prouisto che le concessioni d'officij, salarij, prouisioni, & altro, fatte da Rettori, & altri Ministri, o Rappresentanti nostri, non fussero d'alcun valore, senza la confirmatione di questo Consiglio, nondimeno si vede le predette deliberationi non hauer la sua debita essecutione, essendoui molti in diuerse città, & luoghi nostri, che godeno tali beneficij senza la sudetta confirmatione: Oltre che non abbracciādo le predette deliberationi le città, & lochi nostri da Mar, in molte di esse occorrono li medesimi inconuenienti, con diseruitio, & maleficio publico, alche douendosi prouedere.

L'anda-

L'andarà parte, che tutte le concessioni fatte, & che si faranno nell'auuenire, dalli Rettori ministri, & altri rappresentanti nostri, tanto da terra, quanto da mare, di officij, salarij, prouisioni, & d'altro, non siano d'alcun valore, senza la cõfirmatione di questo Cõseglio, laquale siano tenuti li beneficiati di procurare, che sia fatta, quelli da terra in termine di mesi doi, & quelli da mar fino a Corfu, in termine de mesi quattro, & da Corfu in là in termine de mesi sei, dal giorno che sarãno stati eletti, & a quelli, che fussero già stati eletti, debba cominciar il termine dopo, che sarà stato data notitia al Rettor di quel loco, doue haueranno il beneficio. Ne altramente possano tirar salario prouisione, o altra sorte di vtilità a modo alcuno. Et se n'hauessero hauuto d'alcuna sorte, siano obligati restituir il tutto con pena di diece per cento. Essendo tenuti li Rettori, ministri, o altri Rappresentanti nostri far elettione d'altri in loco suo, accio questa intention nostra habbia il suo debito fine. Et della presente deliberatione sia data notitia alli Rettori nostri da terra, & da mar, & mandata la copia della presente parte, & posta nell'anuenire nelle loro commissioni, accio habbia la sua intiera essecutione.

Che non si possa dar Inhibitione se non sarà citata la parte.

1603. adi 16. Nouembre, nel Maggior Cons.

COnuenendosi per dignità publica, & per sollenatione dei poueri, liquali sono indebitamente vessati da huomini cauillosi, per il più innanti alli Tribunali di questa città nostra, regolar la materia delle Inhibitioni, principalissimo instrumento a questi tali di eternar le liti, con perpetua occupatione della Signoria Nostra, nella decisione di esse Inhibitioni, & non mediocre impedimento d'ogni altra sorte di negotij.

L'andarà parte che intendendo chi si sia ottener Inhibitione da alcũ Magistrato, & Giudicato di questa citta od altro Giurisdicente nostro così dentro, come fuori di essa, da parte da terra (compresa etiandio l'Istria) non possi quella altrimenti ottener se nõ hauerà fatto citar, & nõ sara stata vdita la parte aduersa dal medesimo Magistrato, o Giurisdicente di questa citta, dal quale pretendera ottẽner la Inhibitione. Il qual Magistrato, & li Giudici di esso sopra quanto sarà loro stato mostrato, & allegato, habbino ad amministrar Giustitia, o licentiando la parte, che dimandera la Inhibitione, o concedendola con special espressione di hauer vdite le parti, & delli fondamenti, che li hauera mossi alla

Inhibi-

Inhibitione cõ giuramẽto, & sottoscrittione della maggior parte di essi. Il che debba parimenti hauer luogo nelle Inhibitioni, che li predetti Magistrati, & Giusdicenti di questa città facesse-ro ex officio, & senza esserne ricercati della parte interessata. Ri dotte veramente che saranno alla censura della Signoria nostra le Inhibitioni, che de cetero anderanno con tutti li predetti requisiti concedendo (come è detto) li Magistrati di questa città a particolar persone, non escluse in questo particolare etiandio quelle de Rettori, & Giusdicẽti di fuori, tutto che nõ sottoposti alla obligatione di sopra data alli Magistrati di questa Città, sia per auttorità di questo Conseglio statuito, che il Magistrato, o Regimento, a fauor del quale sarà dalla S. N. stato giudicato habbi a tassare tutte le spese, che per la forma delle leggi da Magistrati, & Giusdicenti de cadaun luogo sogliono tassarsi contra quelli particolari, che saranno loro esse Inhibitioni state riuocate.

Giacom'Antonio Zonca
Nod. Ducale.

De i Cambij, & pagamenti delle lettere di Cambio.

1596. adi 12. Febraro, in Pregadi.

ACcioche li pagamenti di lettere di cambio della piazza di Rialto passino con quel buon ordine, & regola, che ricerca la equità, & giustitia, nè riceuano disordine, o confusione alcuna per li accidenti, che occorrono alla giornata, ben noti a questo Conseglio.

L'andarà parte, che sia del tutto prohibito a qual si voglia conditione di persona il poter dimandar, nè procurar con vie indirette, & violenti il pagamento de cãbij auanti il tempo del maturar delle lettere, sotto pena di vinti per cento, a chi ardisse tentar in cõtrario cosa alcuna, & di perder tutto il capitale, che hauesse scosso contra la presente deliberatione, laqual pena sia applicata per mità al Magistrato, che farà l'esecutione, & l'altra mità al denonciante da esser tenuto secreto, potendo il medesimo debitor esser l'accusatore.

Et l'essecutione di questa parte sia commessa a cadauno delli Auogadori di commũ, & Sopraconsoli, o quel di essi, che prima giustificato il fatto, facesse l'esecutione senz'altro Conseglio, & ad intelligẽtia di cadauno sia la presente deliberatione publicata da mattina sopra le scale di Rialto, & S. Marco, affine che cia-

scuno indifferentemente, & inuiolabilmente l'habbia ad essequire, sotto tutte le pene sopraditte; & sotto quelle altre ancora criminali, che paresse a questo Conseglio, secondo la qualità dell'eccesso, & della transgressione, che qual si voglia persona di ogni stato, & cõditione ardisse commettere, contrauenendo a questa publica intentione. Douendo cadauno delli sopradetti Magistrati per via d'Inquisitione, o in altra materia proceder contra quelli, che nelle presenti occasioni si hauessero con violenza, & con mali modi fatto prematuramente, & auanti il tempo debito pagar, ouero fatto dar cautioni, o assicurationi del loro credito, facendo restituir da cadauno di essi quanto hauessero scosso per questa via, & tutto vada a beneficio cosi di essi, come d'altri creditori.

Che non si possa accettar alcuna supplicatione concernente l'interesse de particolari, & materie ciuili, ne commettere l'informatione se non saranno citate le parti interessate innanti la Serenissima Signoria.

1598. Adi 8. Agosto in Pregadi.

FV preso in questo Conseglio a 27. Aprile 1507. che per la Signoria Nostra nõ si potesse espedire alcune supplicationi di qualunque sorte si fosse, se non hauuta prima dalli Rettori, o altri Iusdicenti, & officiali, o altri vna particolare informatione, & come in essa parte, sotto pretesto della quale occorre ben spesso, che vengono presentate supplicationi concernẽti l'interesse de particolari, & semplici materie Ciuili di Instà sopra lequali vẽgono cõmesse l'informationi senza che la parte interessata ne habbia hauuto, o ne potti hauere alcuna notitia per potersi diffendere, come sarebbe di ragione. Cosa che non è lecita a farsi ne i negotii criminali, & nelle materie delle gratie, del che ne seguono ben spesso notabili disordini, a i quali è giusta cosa prouedere. Pero.

L'andarà parte che dalla Signoria Nostra non possi nell'auuenire esser accettata alcuna supplicatione concernente l'interesse de particolari, & materia pura ciuile, ne di essa commettere l'informatione se non saranno prima citate le parti interessate innanti la S. N. Si che possano dedur delle loro ragioni innãti di lei, restando nel rimanente ferma & valida la sopradetta parte di 27. Aprile 1507.

Augustinus Albertinus officij
Aduocat. communis Notar.

Che

Digitized by Google

Che li pagamenti per conto de mercantie sottoposte a' datij d'Intrada, Vscida, Sei per cento, e Ternaria vecchia, siano fatti dalli debitori per partida di Banco quando eccedono ducati cento.

1605. *adi 2. Decembrio.*

RItrouandosi questa citta in quel sommo disordine, ch' è noto a ciascuno per causa delle valute, si deue tentar ogni mezo possibile per rimediar a si notabile inconueniente: Et potendosi sperare di conseguir molto frutto con il mezo di obligare a fare per partita di Banco li pagamenti di Mercantia, secondo che del 1593. fu deliberato, che hauessero a passar per partita di Banco tutti li pagamenti de cambij.

L'andara parte, che per auttorita di questo Conseglio sia deliberato, che tutti li pagamenti che si faranno in questa città per conto di Mercantie, sottoposte al pagamēto di Datio d'Intrada, Vscida, Sei per cento, e Ternaria vecchia, che eccedono la summa di duc. 100. siano fatti dalli debitori per partita di Banco. Ne possa a modo alcuno esser fatto pagamento per la causa predetta fuori di esso Banco, & sotto pena cosi al creditor, come al debitor di perder il cauedal, che contra l'ordine predetto fosse esborsato, da esser dato all'accusator, il qual sia tenuto secreto. Potendo cosi il dator, come il receuitor querelarsi l'vn l'altro, & chi prima darà la denoncia, oltre la impunità, & l'esser tenuto secreto, conseguirà l'istesso, come gli altri denoncianti. Intendendosi eccettuati da questo obligo quelli che comprassero robbe per vso, & non per Mercantia, ancorche eccedessero il prezzo delli ducati cento.

Et la presente deliberatione debba principiar ad hauer effecutione il primo de Marzo prossimo venturo. Et la essecutione di essa sia commessa alli Proueditori in Cecca, & Proueditori sopra li Ori, & Monete, & successori, & etiam alli Proueditori sopra li Banchi, vniti, & saparati.

Oltre di ciò sia deliberato, che se alcuno sia di qual cōditione si voglia, o sotto qual si voglia pretesto, o nome di Orese, o di altra professione, non possa nè in Bottega, ne in Casa, Volta, o qual si vogli altro luoco cambiar Monete, ouero Ori, sotto irremissibil pena alli contrafattori di confiscation di beni, & etiam della vita, & la mità delli beni confiscati sia data alli accusatori, trouata però prima la verita, & castigati li Rei, quali accusatori volendo saranno tenuti secreti, & l'altra mità vadi nella Signoria Nostra.

Digitized by Google

Et quelli, che vorranno cambiar Ori, o Monete, debbano, & possino andar in Cecca, dalla quale haueranno il Cambio per il tempo dechiarito nella parte de 4. del passato in materia de cambiar Ongari. Alla qual Cecca si daranno per il Collegio nostro, li Ordini conuenienti, accio li altri Ori siano cambiati a proportion dell'Ongaro della bontà dell'Alemagna a lire 9. soldi 14. & le Monete d'Argento fino, Venetiane saranno riceuute a peso, & cambiate con altre tanta valuta buona di peso a peso per peso, si che li particolari non perderanno se non il scarso: & le forestiere saranno cambiate per la loro propria bontà. Et questo cambio si fara per il tempo delli doi mesi predetti.

Possano esser accettati nelli Datij, & altri Officij publici sia diece ducati per cento frà gazette, da quattro, & da otto soldi, & non maggior summa.

Siano tenuti li Proueditori sopra i Banchi con li Giornali del Banco veder, & inquirir chi scriue sotto certe forme dalle quali si puo comprender, che vi sia contrattatiõ di valute, con auttorità di castigar li contrafattori delle Leggi nostre in questa materia disponẽti, secondo la continẽtia di esse leggi: & cio per leuar affatto il lazo ad esse valute.

Et la presente parte sia publicata, & stampata ad intelligentia di cadauno. Et dalli Proueditori sopra li Ori sia fatta republicar ogni mese insieme cõ le deliberationi vltimamẽte fatte da questo Conseglio in materia de valute per la sua debita essecutione 1605. Adi 3. Decembre. Publicata sopra le scale di San Marco per Iseppo de Martin Comandador, & sopra le scale de Rialto per Anzolo Rodellin Comandador.

Ordini dati alli Signori Proueditori sopra gli Hospitali & luoghi pij.

1561. adi 3. *Marzo. In Senato.*

FV preso in questo consiglio l'anno passato sotto di 24. del mese di Luglio di far elettione de tre Proueditori sopra gli hospitali, & luochi pij di questa città, Murano, & le Contrade, liquali douessero inquirir, & diligentemente intender se dell'intrate de detti hospitali si faceua quanto disponeuano quelli, che l'haueſſino lasciate, cõ cargo di riueder li testamẽti delli Fondatori, & benefattori di essi, & li ordini, & constitutioni di detti luochi pij: & essendosi fatte molte inquisitioni sopra cio, cosi dalli passati proueditori, come da quelli che sono di presente, si è ritrouato in alcuni hospitali di questa citta, che sono stati visitati da loro, oltra li altri disordini non hauerſi pur memoria de i Fondatori, & institu-

Institutori, & non vi esser le constitutioni, o copie di essi testamẽti, & altre scritture pertinenti al gouerno, non saper doue siano le case, possessioni, & altre entrate lassatele dalle pie persone, & finalmente non vi esser lume alcuno. Il che continuando senza dubio in breue tempo partorirà malissimi effetti, & dall'essempio di questi, non solamente l'entrate di molti altri nõ sarãno in esser in pochi anni, ma quello ch'è peggio non si sapendo, chi l'hauer a vsurpare, non si potranno recuperare, nè in modo alcuno si potrà rimediar a tanto danno. Alche douendosi proueder quanto prima.

L'andarà parte, che per li detti Proueditori sopra li Hospitali, & luoghi pij di questa città, Murano, & le Contrade sia commesso con l'auttorità di questo Conseglio a cadauno Gouernator, Commissario, Prior, Effecutor, o a qualunque altro, che sotto cadaun'altro nome hauesse la cura di qual si voglia Hospedal, & luogo pio di questa città, Murano, & le contrade, che sotto quelle pene, che ad essi parera, hauendo rispetto alla qualita de i luoghi, & delle persone, habbia a far in termine de mesi due, vno catastico, ouero Repertorio, nelquale siano distinti, & particolarmente catasticati tutti gl'Instrumenti, scritture, & testamenti pertinenti a quel Hospital, o luogo pio c'hauera in gouerno.

Nel qual sia etiandio descritte tutte le cose, (se ne haueranno li Hospitali) poste in questa citta, & nel Dogado, & doue si trouino, & quanto rendono l'affitto, & secondo che potessero crescer i fitti, così di tempo, in tempo catasticar l'accrescimento di essi.

Il simile sia fatto de tutte le possessioni, & terre di fuori, & quãto paghino di fitto, con il numero di campi, & tutti li suoi confini, & confinanti, secondo che pro tempora saranno, se occorrera che li confinanti si mutino per vendition o altro, & li confini se alterino per li fiumi con liquali confinassero le preditte terre, o per qual si voglia altro accidente.

Il simile di quello, che scuodeno dalla camera d'imprestidi, con li sestieri, & da qual sestier, da quali commissarie, & altri luoghi, come scuole, officij di questa citta, liuelli di fuora, ragion di acque, & simili, & cadaun'altra sorte d'entrate, che potessero hauere.

Il qual Catastico sia conseruato, & tenuto appresso di quelli, che n'haueranno di tempo in tempo il gouerno.

Et vna copia sia data all'officio nostro sopra li Hospitali, & iui custodita acciò nõ si possi smarire, o far fraude alcuna, ma si pos-

sa in ogni tempo veder ad instruttione delli posteri.

Et perche potria occorrer che li cataſtici d'esſer fatti vt ſupra, non conteneſſero quanto in effetto poteſſero hauer li hoſpitali, per trouar la verita, ſia data facolta alli predetti Proueditori, & ſucceſſori, di far ſequeſtri, cõmandamenti, ſuſpenſioni, & di meter quelle pene, & far tutte quelle eſſecutioni, che li pareranno far biſogno, perche la mente di queſto Conſeglio habbia quell'eſſecutione, che ſi conuiene per honor di Dio, & dello ſtato noſtro, del quale è principal riparo contra ogni aduerſita, le opere pie, che ad honor de ſua Diuina Maeſta, ſi fanno nelli beni regolati hoſpitali, dalli Progenitori noſtri a queſto fine ſantamente inſtituiti. Le qual, ſi come cuſtodite, & eſſercitate placano ſua Maeſtà, coſi neglette, & ſprezzate, eccitano l'ira ſua.

Capitolo de la parte preſa in Pregadi l'anno 1591. adi 30. Zener.

Sia medeſimamente preſo, che tutti li Gouernatori, Cõmiſſarij, Priori, Eſſecutori, Fattori, & ciaſcun'altro, che ſotto qual ſi voglia altro nome haueſſe la cura, & teneſſe nelle mani ſcritture pertinenti, a qual ſi voglia Hoſpital, o luogo pio di queſta citta, di Murano, & delle Contrade, ſiano obligati ad ogni richieſta delli Proueditori noſtri ſopra li Hoſpitali, appreſentar nel loro officio tutti li Teſtamenti, conti, Mariegole, & altre ſcritture concernente l'intereſſe delli Hoſpitali, & luoghi pij, ſotto quelle pene, che ad eſſi pareranno, le qual pene poſſano eſſer eſſequite da eſſi Proueditori ſenz'altro impedimento.

Che li ſoſtituti che eſſercitano officij debbano di meſi ſei, in meſi ſei far la ſopra vinentia de i loro principali.

1579. Adi 2. Agoſto nel Maggior Conſeglio.

PEr prouedere alla peſſima corruttela introdotta per colpa di coloro, i quali in pregiudicio delle aſpettatiue di altri benemeriti occupauano alcun officio vacato per morte, fu prima del 1543. a' 29. Luglio, & poi del 1571. a' 15. Nouemb. deliberato da queſto Conſeglio, che li heredi delli beneficiati doueſſero dopo la loro morte darla in nota cõ l'officio vacato nelli termini ſtatuiti da eſſe leggi, imponendo loro pena in caſo di contrafattione, come in dette leggi appare. Et che chi denõciaſſe

se simili contrafattori, & vsurpatori d' officio douesse immediate conseguir l'officio denunciato senza alcuna contradittione.

Ma perche se ben si essequiscono le sopradette leggi quanto al conceder al denonciante l'officio occupato da altri, quanto pero alla pena statuita alli trasgressori non si procede per la troppa clemētia de Magistrati nostri cōtra alcū colpeuole pero si vede esser introdotto, che q̄sti indebiti possessori nō si curano piu der in nota li officij vacati, ma continoano al possesso, onde auuiene che gran parte delli officij, quali douerian dopo la morte di vno andar in vn'altro benemerito, che aspetta gia molto tempo il frutto della gratia concessagli dalla Signoria nostra, passano quasi tutti in denoncianti, ouero in heredi de' morti per li accordi, & intelligentie che hanno fra loro, in pregiuditio delle leggi. Alche douendosi far nuoua, & conueniente prouisione.

L'andara parte che salue, & riseruate tutte, & ciascune leggi, & ordini in tal materia disponenti, & alla presente non repugnanti, sia per l'auttorità di questo Conseglio aggionto, & preso, che che tutti li sostituti, iquali esercitano officij appresi in virtu di gratie, o per qualunque altro modo concessi, cosi in questa nostra città, come fuori, tirando salario, non possano per alcuna via scuoder esso salario dalle Casse, & luoghi, donde si sogliono scuodere, se non faranno prima constare a quelli, che gli hanno da risponder il salario, che li principali beneficiati siano viui, douendo far tal proua di mesi sei, in mesi se per li principali, che sono presenti, & di anno in anno per li assenti. Ne possano coloro, che li pagano il salario, esborsarlo in conto alcuno, se prima non haueranno la sopraditta giustificatione, sotto pena di pagar del suo. Et l'istesso sia inuiolabilmente osseruato nelli officij, i quali sono senza salario, cauandosi le vtilità d' incerti, tal che non possano li sostituti essercitarli in modo alcuno, se non faranno nelli termini sopradetti constare la vita de' suoi principali ne i libri di quell'officio, ouero Magistrato doue, seruono. Douendo li Nodari, o scriuani, o Datiari, & altri appresso i quali douerà esser fatta tal giustificatione in caso, che la non sia fatta ne i termini di sopra statuiti, esser obligati a farlo immediate sapere all'officio delli Auogadori nostri di commun, doue a notitia di tutti quei, che hanno aspettatiue, sia tenuto vn libro a questo deputato, accioche si possa saper di tempo in tempo li officij, che vacano. Et li cancellieti, o Datiari, o altri fuori di questa città, che haueranno carico di tener conto delle predette giustificationi, siano obligati quando non siano fatte, farlo intender di qua al predetto officio dell'Auo-

garia, per farne nota su'l libro detto, & questo sotto pena di Du-
cati cento, per ciascun di loro applicati all'arsenal nostro per o-
gni volta, che mãcherãno di far saper da esserli immediate tolta
per essi Auogadori nostri, o per li Deputati nostri sopra li offi-
cij della Quarantia criminal, accio che per debita essecutione del
le leggi prese in tal materia, & espressamente dal Dominio no-
stro non siano lasciati essi sostituti, i quali non faranno la pro-
ua, vt supra, continuar, ne essercitar per modo alcuno li officij
sopradetti, ma che si proceda seueramente contra di loro, & di
tutti li vsurpatori di officij, come è ordinato dalle leggi. Et la pre
sente parte sia registrata nell'officio dell'Auogaria, & nel capito
lar della Quarantia criminal, & nelli capitoli di tutti i Datij di
questa città, & del stato nostro, & publicata sin le nostre scale ad
intelligentia di ogni vno, douendo anco esser mandata a tutti li
Rettori nostri cosi da Terra, come da Mar, accio la faccino simil
mente proclamar, il qual proclama debba esser rinouato di Regi
mento in Regimẽto, & percio debba esser registrata ancora nel
le commissioni di tutti i rettori che anderanno fuori affine, che
sia inuiolabilmente essequita.

Che non si posa dar boui a zouadego.

1592. Adi vltimo Marzo in Pregadi.

Alli Rettori di Padoua, Rouigo, Treuiso, Vicenza, Bressa, & alli altri luoghi di Terra Ferma, & successori.

COnoscendosi chiaramẽte di quãto interesse, & insopporta-
bil grauezza fosse a poueri contadini, & altre persone l'inde
bito guadagno di quelli che danno boui a zouadego, fu l'anno
1477 data ampla libertà alli precessori vostri di quel tempo, &
successori, di poter non ostante qualunque patto, & accordo,
assoluer, limitar, & correggere a loro arbitrio ogni simil contrat
to, si come da la copia, che vi mandamo nelle presenti potrete ve
dere: ma vedendosi tutta via continuar cosi pernicioso abuso, &
che detti animali vengono dati con obligo di vn'anno affitto di
stara quattro Venetiani di formento, & per ogni poco pretio tã
to eccessiuo, che doi soli affitti importeranno tanto quanto se li-
beramente li hauessero comprati, non si deue piu tardare di pro-
uedere opportunamente ad vn tanto disordine, onde habbiamo
voluto scriuerui le presenti p dirui col Senato, che si come è fer
ma volõtà nostra, che la sopradetta deliberatione sia da voi con-
stante.

ſtantemente eſſequita. coſi vo'emp. che ad intelligentia d'ogni vno dobbiate farla publicamente proclamare, & in quella Città, & nelli luoghi della giuriditione voſtra, doue giudicherete neceſſario, prouedendo in cio per tutte le vie conuenienti per ſoleuamento di quelli che vengono oppreſſi da coſi eccefſiui guadagni, nel che metterete ogni penſiero, accio che queſte male operationi, con tanto diſpiacere inteſe da noi, non vadino piu auanti, contra ogni termine di Giuſtitia, volendo noi che ſia publicata eſſa deliberatione nelli luoghi, che giudicherete neceſſarij ad ogni mutatione di regimento, ma publicata, o non publicata, hauer debba la ſua debita eſſecutione, & ſia regiſtrata per queſto effetto in quella Cancellaria. Queſto tanto habbiamo voluto, farui ſapere intorno a queſto deſiderio noſtro confermà credenza, che ben conſiderato il tutto dalla molta prudentia voſtra gli ſarà data debita eſſecutione.

Et da mò ſia preſo, che l'iſteſſo mutatis mutandis, ſia ſcritto alli Rettori delle Città, & luoghi noſtri di terra ferma, & poſto nelle commiſſioni di quelli che nell'auuenire ſeranno eletti, Padoua, Rouigo, Treuiſo, Vicenza, Breſſa, & alli altri luoghi di Terra ferma.

ITem che per l'auuenire alcuna perſona non poſſa, ne debba dar boui, ouero altri beſtiami, ne affittar carri, verſuri, per alcuna penſion annuale, & tal contratto ſia di niun valore, & alcun Reggimento per tal contratto non debba aſtrenzer alcuna perſona a pagamento alcuno da mò indietro per tali contratti, che da quì indietro ſe faceſſe. Quare, &c.

Date in noſtro Ducali Palatio, Die nono Maij Indictione ottaua. 1477.

LEG-

Pena di quelli che sbareranno Arcobusi contra alcuno, ancor che non lo ferissero.

1553. *Die* 21. *Octobris in Consiglio di X. Cum additione.*

SE bē per molte leggi, & ordini nostri sono stati prohibiti sotto grauissime pene li archibusi da ruoda, et altre simile arme, nondimeno si vede che quasi tutti li homicidii sono cōmessi con detti archibusi, o schioppi, dalliquali difficilmēte si puo guardare, però essendo necessario far sopra di cio piu gagliarda prouisione.

L'andarà parte, che salue & riseruate tutte le leggi, & ordini che deuedano il portar, & tenir le ditte arme secondo la continentia loro, sia aggionto, che se alcuno nell'auuenire discarherà, sì in questa Città, come in cadauna terra, o luogo del Dominio nostro schioppo, o archibuso di sorte alcuna contra di alcuno altro, ancora che non lo feriſſe, se'l si potrà hauer nelle mani sia immediate appiccato per la gola, & tutti li beni suoi siano cōfiscati, & se'l non si potrà hauer sia, & se intenda bandito di questa Città & de tutte le terre, & luoghi nostri, si da terra, come da mar, & de naulili armati & disarmati, & tutti li beni suoi siano cōfiscati, & se romperà li confini, & serà preso, sia appiccato per la gola, con taglia a quello, o quelli che lo prenderanno, & daranno nelle forze de lire ottocento, & in questa Città sia commessa la essecutione alli Auogadori nostri di commun, & fuori alli Rettori nostri, non li possendo esser diminuita la detta pena da alcuno, ne fatta gratia di sorte alcuna, se non per parte posta per tutti li Consiglieri & Capi, & presa con li cinque sesti delle ballotte di questo Conseglio, & in caso che da quelli che hanno da essequir la presente deliberatione, non li fusse data la debita & compita essecutione in ogni sua parte, si possi dar la denoncia alli Capi di questo Conseglio, li quali debbano sotto debito di sagramento farli dar essecutione integramente senza altro Conseglio.

Et la presente parte non si possi sus̄peder riuocar, ne interpretar,

tar, saluo con parte posta per tutti li Conseglieri, & Capi, & presa con li cinque sesti delle balotte di questo Conseglio.

Et la parte sopraditta sia publicata in questa Città, & nelle altre terre, & luoghi nostri, sì da terra, come da mar, per intelligentia d'ogn'vno, & mandata all'officio dell'Auogaria, & alli Rettori per la debita essecutione sua.

Pena di quelli che portano, ouer discargano schioppi da Ruoda in questa Città.

1570. 19. *Marzo in Conseglio di X. Cum additione.*

CHe salue, & riseruate tutte le parti in materia di archibusi, & particolarmente quella che prohibisce l'vso delli Archibusetti da ruoda, eccetto che alli soldati al tempo delle fattioni solamente, & quella che prohibisce il portar Archibusi carichi sotto pena di perder vna mano, & similmente quella che mette pena della forca a chi discarica Arcobuso contra alcuno, etiam che ò lo ferisca, le qual tutte siano inuiolabilmente essequite & osseruate. Sia ad esse aggionto, Che chi prenderà infraganti crimine, & darà nelle forze della Giustitia, ouero ammazzerà alcuno, che hauerà scaricato Arcobuso contra qual si voglia persona, se bene non l'hauerà ferita, conseguirà lire 600. de piccoli della cassa di questo Conseglio delli beni deputati alle taglie, da esser poi reintegrate con li beni delli delinquenti, se ve ne fussero, qua li li siano confiscati: & se colui che ammazzerà tal delinquenti sarà soldato oltra la taglia sopradetta hauerà dalla Signoria nostra doppia paga fino che starà alli seruitij nostri, & la presente parte sia publicata sopra le scale di S. Marco, & di Rialto, & per tutti li sestieri della Città sia fatta intimar alli Capitani de soldati che sono al presente in questa Città, & a quelli che vi veniranno nell'auuenire per li Rasonati nostri, quali la debbano registrar nelli loro libri, & sia mandata alli soprastanti delle pallade, con ordine che sotto pena di perder l'officio suo ne faccino aduertiti tutti li viandati, & tamen fatte, o non fatte le sopradette intimationi, habbia questa parte la sua essecutione, laqual sia commessa alli Auogadori nostri di commun, & a cadauno de essi senza altro Conseglio: Ne contra la disposition della presente parte si possi mitigar, permutar, o differir la pena, ne far alcuna gratia, dono, remissione, suspensione, retrattione, o alteratione di qual si voglia sorte, se non con parte presa con li cinque sesti di questo Conseglio.

In

In materia di quelli che portano Archibusi in questa Città.

1571. 22. *Martij in Consiglio di Diece.*

CHe salue, & riseruate tutte le parti che parlano in materia d'arcobusi, & arme, sia preso, che tutti quelli, ardiranno nell'auuenir portar per questa Città cosi di giorno, come di notte, Archibuso da ruoda, o con il stopin impizzato di qual si voglia sorte, grande, o piccolo, cosi se sarà soldato, come altra qualità di persone; eccetto solamente li soldati quando saranno chiamati alla mostra, ouero quando dismonteranno di barca fino che andaranno all'alloggiamẽto cadano in pena d'esser appiccati per la gola, & habbi chi prenderà cadauno di questi lire 600. de piccoli delli suoi beni se ne saranno, se non delli danari della cassa di questo Conseglio deputadi alle taglie: & se passata vn hora di notte sarãno trouati piu di tre insieme con arme di qual si voglia sorte, o con licentia, o senza, o siano soldati, o altri, eccetto che quando dismontassero di barca fino andar all'alloggiamento, com'è detto di sopra, cadano a pena d'esser condennati in galea, con i ferri a piedi per anni tre, & habbia chi li prenderà lire 300. de piccoli, nel modo detto di sopra.

Et la presente parte sia publicata sopra le scale di S. Marco, & di Rialto, & per tutte le contrade di questa Città, & data alli Rasonati Ducali, che la debbano intimar a tutti li Colonelli, & Capitani di Soldati, che sono al presente in questa Città, & che veniranno nell'auuenir, facendo nota su vn libro di tempo in tempo, di tal intimatione, & sia mandata alli soprastanti delle pallade, che la debbino intimar a tutti quelli che veniranno in questa città, sotto pena non lo facendo di perder l'officio suo, & tamen intimata, o nò, habbi la sua essecutione.

In proposito di Archibusi da ruoda.

A di 31. Ottobrio 1578. In Conseglio di X. con la Zonta.

LI molti homicidij atroci, & assassinamenti, che seguono in diuersi luoghi del Stato nostro, vengono per il piu commessi con archibusi da ruota, che molti si fanno licito di portar attorno. Onde douendosi prohibir del tutto ad ogn'vno l'vso, & la commodità di cosi detestanda, & diabolica arma.

L'Andarà parte, che salue, & riseruate tutte le parti di q̃sto, Con-

Consiglio in materia d'archibusi, alla presente non repugnanti, & particolarmente quella del 1561. 19. Febraro, laquale in tutto quello, che non contrauenga alla deliberatione presente, sia inuiolabilmente osseruata, sia prohibita cosi in questa, come in ogn'altra Città, Terra, & luogo del Stato nostro ad ogn'vno, sia de che qualità, & conditione esser si voglia, non eccettuato alcuno, & compresi anco li Capitani, li Soldati, li bombardieri, & l'ordinanze nostre, non ostante la parte de' 19. Settembre 1577. il portar archibusi, ouer schioppi da ruota cosi lunghi come curti, sotto le pene contenute nelle parti di questo Consiglio a chi li portasse, & alli maestri, che li fabricassero, o acconciassero, o li facessero condur, o vendessero, o facessero vender, & con li premij medesimamente alli accusatori che nelle dette parti si contengono. Ben possano li nostri huomini d'Arme, & Leggieri nelle fattioni solamente portar li sudetti archibusi da ruoda, che però siano della misura limitata dalla legge.

Et la presente parte sia publicata in questa città sopra le scale di San Marco, & Rialto, & messa in stampa ad intelligentia d'ogni vno, & mandata alli Rettori nostri da mar, & da terra, con ordine, che la facciano publicar ne i luoghi consueti, & osseruar inviolabilmente. Et nondimeno publicata, o non publicata, habbia, & hauer debba la sua debita effecutione.

In materia de Archibusi.

1580. 28. *Febraro. In conseglio de Diece.*

Li molti delitti, che sono commessi con la detestanda Arma del Archobuso, deueno mouer questo Conseglio a farui ogni prouisione cõuenente per sicurtà, & quiete de buoni. Pero.

L'andara parte che cadauno, etiam che non sia official, o ministro publico, che prẽderà qual si voglia sorte di persona in questa città con archibuso da ruoda, ouer d'altra sorte col stopin impizato, carico, o discarico pur che habbi adosso poluere, & balle da caricarlo, tanto di dì, quanto di notte, conseguirà ducati 100. della cassa di questo Conseglio delli denari deputati alle taglie: de piu tutti quelli altri beneficij, che sono cõcessi per le leggi a quelli che prendono rei infragranti crimine, & il reo sarà appicato per la gola, & confiscatoli i beni, de i quali sia principalmente cauata la taglia che sarà stata pagata per tal conto per reintegratione della sopra ditta cassa, essendo obligato li capi di questo conseglio, subito pagato vna taglia, far far diligentemente inquisitio-

quisitione per intender se si troueranno beni del reo per farli metter nel fisco, com'è predetto, & la presente parte insieme cõ quella del sonar la campana quando viene messo mano nel sangue humano, & quelle che danno beneficio a chi prende alcuno infragranti crimine, siano fatte stampar, & publicar sopra le scale di S. Marco, & di Rialto, & in tutte le contrade di questa Città, ad intelligentia di cadauno.

Che li huomini d'arme, & li primi piatti possano portar archibusi.

Adi 3. d'April 1591. In Consiglio di Diece.

ESsendo bene mantenir cõ quell'ordine, & con quel honore, & nolezza, che conuiene la militia nostra di gente d'arme.

L'andarà parte, che essendo essa inclusa nella parte di questo consiglio di 31. d'Ottobre 1578. in materia di non poter portar archibusi, & publicata da nouo essa parte a' 17. di Decẽbre prossimo passato, sia espressamente dichiarito, che nõ ostante qual si voglia parte in contrario, possano solamente li nostri huomini d'arme portar per ogni luogo archibusi cosi da ruoda, come col stopino impizzato, che non siano pero de manco misura di tre quarte di canna, & medesimamente possino portar detti archibusi tutti quelli, che sono descritti sopra li primi piatti, giusta la termination del 1590. 29. April de q. Dilettissimo Nobil nostro Aluise Grimani fu proueditor General in terra ferma, della quale ne sia mandata copia a tutti li Rettori per la sua debita essecutione, & contrafacendosi ad essa termination, in alcuna parte, giustificato che sia, cadi in pena l'homo d'arme de ducati tresento, da esser dati la mità all'accusator, che sarà tenuto secreto, & l'altra mità alla fabrica delle prison noue, & douendo in quãto alle transgressioni, & ad altro esser sottoposti essi homeni d'arme in tutto, & per tutto alla predetta, & altre parti in proposito di archibusi.

Tenor della Termination.

CHe le licentie d'armi, che saranno per l'auuenire concesse sopra li primi piatti, liquali se intendano esser della medesima auttorità quanto alli arcobusi longhi solamente, che sono quelle delli huomini d'arme, ne possano impedite per modo alcuno dalli Clarissimi Signori Rettori, nõ habbiano a valere se

non

non in persone de padri, o figliuoli, o fratelli, o germani, o barbani, o nepoti, o cognati delli huomini d'arme, o di alcuno che sia della medesima loro fameglia, o pure seruitore, che stia a loro spese, & in casa loro propria, il quale sia suditto del Serenissimo Dominio, lequali licentie tutte, cosi concesse per l'adietro, come quelle, che se concederanno per l'auenire, & cosi quelle che se a danno per li Caualli sopra numerarii delli conduttori, come quelle che se danno per li primi piatti habbino ad esser rinouate de guarniggione in guarniggione, & ridotte secondo la forma del presente ordine, & sottoscritte dalli Clarissimi Signori Capitano di Padoa, & di Verona respettiue, & dall'Illustre Signor Collateral Generale, altrimente non siano di alcun valore.

Che le Pistole, & Archibusi da Ruoda, cosi longhi, come curti siano prohibite, e banditi.

Adi 19. Agosto 1596.

MOlti atroci homicidii, & assassinamenti, che seguono cosi in questa Città, come in altre Città, Terre, & luoghi del Dominio Nostro, sono per lo piu, commessi con Pistole, & Archobusi da Ruoda, che molti temerarii, & inobedienti si fanno lecito di tener in casa, & di portare, pero, douendosi prohibir ad ogn'vno la commodità, & l'vso di cosi detestanda, & diabolica arma, regolando quanto è stato preso nel detto proposito sotto li 31. del mese passato.

L'andara parte che salue, & riseruate tutte le Leggi, & parti prese in varij tempi, in materia d'Archibusi da Ruoda, Balestrine, Stili, Pontariuoli, & di ogn'altra sorte d'arme prohibite, alla presente non repugnanti sia per questa statuito, & fermamente deliberato.

Che tutte le Pistole, & Archibusi da Ruoda de tre quarte di canna in giù, siano, & se intendino totalmente prohibiti, & banditi. Non potendo alcun nobile, cittadin, nè altra persona suditta, o non suditta, & sia di qual si voglia grado, o conditione, nessuno eccettuato, portar li detti Archibusi per viaggio, addosso, in Barca, in Carezza, a Cauallo, o in altra maniera di giorno, ne di notte, per questa, nè per alcun'altra Città, Terra, o luogho del Dominio Nostro, cosi da parte da Terra, come da Mar, Nauili armati, & disarmati, nè meno tenerli in casa, ne in altro luogo, benche sacro, cosi discarghi, come carghi, & cosi disfatti e separati le ruode dalle canne, come intieri, & vniti.

Et

Et sia fatto publicamẽte proclamar sopra le scale di S. Marco, & di Rialto, & di fuori per tutti li Rettori Nostri, sì da parte da Terra, come da Mar, che ciascuno, che haueſſe dette Piſtole, ouero Archibusi da quarte tre di cãna in giu, debba in termine di giorni otto all'hora proſſimi, hauerli preſentati alli Capi di q̃sto Conſeglio in questa Città, & fuori alli Rettori delle Citta, & terre noſtre, liquali debbino ſubito mandarli alli ſudetti Capi.

Paſſato il termine di giorni otto, ſe ſara alcuno, & sia chi ſi voglia, tãto temerario, che ardiſca cõtrauenir al preſente ordine & voler noſtro, portãdo, o tenẽdo in caſa, o in altro luogo, come di ſopra, Piſtole, ne Archibuſi da Ruoda da tre quarte di canna in giu, & che'l peruẽga nelle forze della giuſtitia, debba eſſer di ſubito irremiſſibilmẽte impiccato p le cãne della gola, & li ſuoi beni cõfiſcati. Et ſe li rei, o reo di tal delitto reſtera cõtumace, ſia, & s'intẽdi bãdito di tutte le terre, & luoghi del Dominio noſtro, coſi da parte da terra, come da mar, Nauilii armati, & diſarmati in perpetuo, con confiſcation parimente de tutti li ſuoi beni, & eſſendo in alcun tempo preſo, ſia impiccato, come di ſopra.

Habbi cadauno, che denõtiera qual ſi voglia di detti trãſgreſſori, & inobedienti, preſo, conuinto, & caſtigato che ſia il reo di pena capitale L. 2000. de piccoli delli ſuoi beni, ſe ne ſaranno, ſe non delli danari della caſſa del detto Conſiglio deputati alle taglie, & appreſſo facultà di liberar vn Relegato, ouer bandito per queſto Conſiglio, o con l'auttorita di eſſo, pur che non habbi nelle ſue condanne conditioni di tempo, o di ſtretezza di ballotte. Et le medeſime taglie, & beneficij ſaranno parimente dati a tutti quelli, che prenderanno, & conſegneranno nelle forze della giuſtitia, ouero ammazzeranno cadauno delli ſopradetti banditi, fatta però legitima fede dell'interfettione.

Li artefici, & maeſtri, che ſi trouaſſero hauer nelle lor caſe, botteghe, o in altro luogo de predette Piſtole, & Archibuſi da tre quarte di canna in giu, ſiano tenuti reuſcir ne ſuori del ſtato noſtro, & coſi delle canne ſeparate, come delle ruode nel ſpatio di giorni 15. dopò la publicatione della preſente parte, il qual tempo paſſato debba eſſer loro prohibito il tenerne in caſa, in bottega, ne in altro luogo, fabricarne, ne conzarne ſotto tutte le pene di ſopra dechiarite. ¶ Siano li ſudetti artefici, & maeſtri d'Archibuſi tenuti di denontiar in queſta Citta alli Capi del detto Conſiglio, & fuori alli Rettori noſtri tutti quelli, che andaſſero a loro con dette Piſtole, & Archibuſi da tre quarte di canna in giu per farli conzar, nel qual caſo, conuinto, & caſtigato che ſia il reo, haueranno eſſi artefici le medeſime taglie, & benefi-

Digitized by Google

beneficij di sopra specificati. Et se loro artefici saranno accusati, che sia stato alcuno per farle conzar detta sorte de arcobusi, & nō l'habbi denōciato, siano mādati a seruir anni cinque continui in Galea condennati con li ferri alli piedi, & non essendo buoni da Galea, otto anni in presón serrata. Et habbi chi quelli accuserà lire sei cento de piccoli, delli loro beni, se ne saranno, se non delli danari della cassa del detto Conseglio deputati alle taglie.

Douendo li detti artefici tenir del continuo vna copia stampata della presente parte, affissa in luogo conspicuo delle lor botteghe per maggior intelligentia di cadauno.

Siano parimēte obligati gli hosti, e tutti quelli che alloggiano viandanti, portinari, palatieri, gastaldi de traghetti, & quelli particolarmente che sono piu prossimi alli confini del nostro stato, auisar di detta prohibitione, & bando tutti li forestieri, & passaggieri, che haueßero di dette pistole, ò archibusi da tre quarte di canna in giu, perche li lascino a dietro, per non incorrere nelle sopradette pene. Douendo li detti hosti, & altri di sopra specificati tener nel loro alloggiamento essi ancora in luogo conspicuo, vna copia di stampa della presente parte, perche da ogn'vno possa esser veduta, & letta, sotto pena a chi mancasse al sudetto obligo di anni tre continui di Galea al remo con li ferri alli piedi, & non essendo buono da Galea di star cinque anni in vna prigion serrata. Et in ogni caso, non sarà ad alcuno, benche forestieri che porti, o tenga in casa detta sorte d'archibusi, o pistole, admessa alcuna scusa, ma saranno tutti, vt supra, contrafacendo, seueramente castigati.

Li communi di qualunque Terra, villa, o luogo del Dominio nostro, ricercati da qual si voglia persona di seguitar alcuno, che haueße di detta sorte di archibusi, debbano prestargli il loro aiuto per la retentione. Douendo appresso essi communi esser tenuti sempre che vedessero, o sapessero de detti transgressori, seguitargli, & prendergli, & consignandoli nelle forze della giustitia, hauer debbano, conuenti & castigati che siano li rei, vt supra, tutte le taglie, & beneficij soprascritti.

Et perche in questa Città, Dogado, & suoi contorni, molti insolenti, & temerarij ardiscono portar archibusi da ruoda longhi, si nelle gondole, & altre barche, come in Carozza, & altramente, si di notte, come di giorno, sia in tutto, & per tutto prohibito a cadauno, cosi Nobile, come Cittadino, o altro, & sia di qualunque grado, o conditione, niuno eccettuato, il portar per questa città, ne per 50. miglia fuori di essa città, di notte, nè di giorno, in barca, i carozza, a piedi, nea cauallo, ne in altro modo archibusi

da ruoda, lõghi di qual si voglia misura, carghi, ne discarghi. Et se alcuno sarà tanto audace, che'l contrafaccia al presente ordine, & voler nostro, se'l peruenirà nelle forze della Giustitia, debba esser di subito irremissibilmente impiccato per le canne della gola, & li suoi beni confiscati .. Et se li rei, o reo di tal delitto resterà assente, sia, & s'intendi bandito, con le conditioni di sopradechiarite. Douendo in caso, che in alcun tempo el fusse preso, esser impiccato.

Et habbia cadauno, che denoncierà qual si voglia de detti transgressori, & inobedienti, cõuinto, & castigato che sia il reo, come di sopra, le taglie, & beneficij di sopra dechiariti, & specificati. Et le medesime taglie, & beneficii saranno similmente dati a tutti quelli, che prenderanno, & consegneranno nelle forze della Giustitia, ouero ammazzeranno cadauno delli sopradetti banditi, fatto pero legitima fede dell'interfettione..

Habbino parimente le sopraditte taglie, & beneficii tutti li officiali, & altri ministri publici che prendessero qual si voglia de detti banditi, & lo consignasse nelle forze della Giustitia, come di sopra:.

Se li detti Officiali, & altri Ministri nostri a chi spetta, potranno prendere qual si voglia delli sudetti transgressori, & inobedienti, ouero delli preditti banditi, e non lo faranno, mancando de vn tanto debito, se saranno di cio accusati, hauuta che si habbi la verità, siano, & s'intendino confinati, per sei anni continui in galea al remo con li ferri alli piedi, & nõ essendo buoni da galea, diecianni in pregion serrata. Et habbi chi quelli accuserà lire 600. de piccoli delli loro beni, se ne saranno, se non delli danari deputati alle taglie, & sarà tenuto secreto..

Sia similmente prohibito in ogn'altra parte del Dominio nostro da terra, il portar li detti archibusi longhi da ruoda in qual si voglia Città, Castello, terra, o luogo nostro murato, ne meno nelle Chiese, o altri luoghi sacri, di notte, nè di giorno, a piedi, a cauallo, in carozza ne altramente, sotto tutte le pene di sopra dechiarite.

Debba parimente esser prohibito a cadauna sorte di persone portar per viaggio nelle sudette parti del Stato nostro da terra li predetti archibusi da ruoda lunghi di qualunque misura. Et se alcuno sarà ritrouato disobediente sia quello, o quelli castigati dalli Rettori delle Città nostre, li quali considerate le leggi in tal proposito, il luogo, e gli accidenti faranno quello, che stimeranno ricercar la Giustitia, e le transgressioni loro.

Il portar archibusi da fuogo di qual si voglia misura, sia parimente

mente prohibito giusta le parti prese in questo proposito, le qua li saranno mandate dalli Capi di questo Cõseglio di questa Città e fuori dalli Rettori nostri contra ciascuno secondo le transgressioni loro ad effecutione.

Tutte le licentie d'archibusi, si da fuogo, come da ruoda di qual si voglia misura, che fussero state concesse quouis modo tanto da Proueditori, Generali Rettori, o altri rappresentanti nostri quanto per questo Conseglio, a qualunque sorte di persone, niuna eccettuata, siano, & s'intendano tutte casse, nulle, e di niun vigore, tanto in questa Citta, quanto in cadauna Citta, Castello, Terra, o luogo del Dominio nostro tre giorni doppo la publicatione della presente parte.

Debbano pero esser eccettuati dalla presente parte li conduttieri, Officiali delle compagnie d'essi conduttieri, huomini d'arme, e quelli, che saranno descritti sopra il primo piato, cõforme alle parti prese in tal proposito, potendo essi portar li archibusi lõghi per viaggio solamente, & alle mostre preseruandoli tutte le concessioni fattele, giusta le deliberationi di questo Conseglio de 3. April. 1592. del Senato delli 18. del medesimo mese, & anno nel detto proposito.

Et alla medesima conditione di poter portar per viaggio gli archibusi da ruoda da tre quarte di canna in sù, e da fuogo di qualunque misura, siano li Capitani, Collaterali, & altri Capi, Capi di cento d'ordinanze, e Luocotenenti di compagnie, giusta in tutto, e per tutto le loro concessioni, e le parti prese nel sudetto proposito. Douendo pero essi hauer sempre con loro le fedi, che veramente prestino li sopradetti seruitii, altramente incorreranno essi ancora, contrafacendo, in tutte le sopradette pene, come cadaun'altro.

Non possa ne debba alcuno delli sopradetti, che hanno li soprascritti carichi prestar ad altri il suo bolletin, fede, o patente, e se sarà alcuno, che contrafaccia al presente ordine nostro, sarà seueramente, come di sopra castigato, tanto quello, che haverà hauuto ad imprestito detta fede, bollettino, o patente, quanto quello, che l'haverà prestata.

Possano medesimamente portar per viaggio, e nõ d'altra maniera gli archibusi da ruoda lõghi di misura, li Capitani di campagna cõ li suoi huomini, li Caualieri, li Cõtestabili de Rettori, & Officiali loro, Capelletti, li Caualieri publici, quãdo pero porterãno seco danari si publici, come de particolari, e nel loro ritorno li datieri principali, quãdo pero andarãno p li seruitii delli loro datij, e non altramente, li Giudici di maleficio, assistenti,

Auocati fiſcali, & altri Miniſtri de Rettori, quando però caualcheranno per formatione de proceſſi, & ogn'altro che andaſſe per far commandamenti, o eſſecutioni di Rettori noſtri, e non altramente.

Et ſimile ſia permeſſo alli Miniſtri di queſto Conſeglio.

E perche con gran licentia, e diſordine è da molti temerarii diſobedito alle prudentiſsime deliberationi fatte per queſto Cõſeglio, in materia de Baleſtrine, Stili, Pontarioli, Francopini, & altra ſorte d'arme ſtilate, ſia preſo, che ſia di nuouo riſtampata, e publicata la parte preſa in queſto Cõſeglio nel detto propoſito ſotto li 19. Febraro 1561. e mandata fuori inſieme con la preſente a tutti li Rettori del Dominio noſtro, perche ſia mandata irremiſsibilmente contra ciaſcuno ad eſſecutione.

L'eſſecutione della preſente parte ſia cõmeſſa in queſta Citta alli Capi del detto Conſeglio, ſenza altro Conſeglio, e di fuori alli Rettori delle dette Citta, e luoghi noſtri, non potendo però alcuno di loro minuir, nè alterar le pene ſopradette, ne alcuna di eſſe, ma debbano inuiolabilmente eſſequirle cõtra ciaſcuno, come è predetto.

Non poſſa delle ſopradette pene, nè di alcuna di eſſe eſſer fatto gratia, don, remiſſion, o alteration alcuna, ſaluo, che per queſto Conſeglio, e per parte preſa con le noue ballotte delli ſei Conſeglieri, e tre Capi, e poi con li cinque ſeſti delle ballotte del detto Conſeglio.

Sia la preſente parte publicata ſopra le ſcale di ſan Marco, e di Rialto ad intelligentia di cadauno, meſſa alla ſtampa, e mandata fuori a tutti li Rettori noſtri, coſi da parte da Terra, come da Mar, accio che medeſimamente le faccino publicar nelli luoghi ſoliti, regiſtrar nelle loro Cancellarie, e dar parimente ordine, che ſiano affiſſe, e tenute ſempre ne' luoghi, e dalle perſone di ſopra eſpreſſe. Douendo etiam eſſer poſta nell'auuenir nelle cõmiſsioni de detti Rettori. Et ogni ſei meſi debba eſſer publicata in queſta Citta, e fuori per la debita, e compita ſua eſſecutione. E nondimeno publicata, o no, ſarà ſempre mandata in tutte le ſue parti contra li tranſgreſſori, inuiolabilmente ad eſſecutione.

Regolatione dell'antedetta parte.

1596. adi 30. Ottobre in Conſiglio di X.

CHe alla parte preſa in queſto Conſeglio a 19. d'Agoſto proſſimo paſſato in propoſito de arcobuſi, ſia aggionto, quanto ſarà qui ſotto particolarmente dechiarito.

Che

Che li personaggi, Colonelli, & Gouernatori, che s'attrouano al stipendio nostro, possano portar li arcobusi da ruoda di misura, Et le Lanze spezzade, che hanno presso di loro, possano portar li arcobusi, ma da fuogo solamente.

Che si come li Capitani delle compagnie pagate, & delle cernede hãno per la preditta parte libertà di portar arcobusi da fuogo, & da ruoda di misura, quando sono di passaggio, cosi possano li loro soldati, quãdo passeranno da luogo a luogo permutar seruitio, & nell'andar alle mostre, portar essi li arcobusi longhi ancora, ma da fuogo solamente.

Possano li Capi, Caporali, Sergenti, & Alfieti delle compagnie de Bombardieri, di questa città, & delle città, terre, & luoghi nostri, portar per viaggio, & per occasion del suo seruitio gli arcobusi da fuogo, & da ruoda pur di misura.

Li scolari poi descritti nelle scuole essi Bombardieri possino pur per passaggio nell'andar, & tornar per essercitarsi portar gli arcobusi da fuogo solamente.

Che alla nation Alemana sia per sicurtà del denaro, & mercantie sue, concesso di poter portar per viaggio gli arcobusi longhi da ruoda, douendo però quelli, nel loro venir in quà, lasciar a Padoa, a Treuiso, o in altro luogo, doue non sia città murata, che sia discosta però vinticinque miglia da questa città, doue capitassero, & douendo nel loro ritorno esserli restituiti li preditti arcobusi, con espressa dechiaratione, che alcun di detta nation nõ possa portar pistole, ma solamente li preditti arcobusi da ruoda di misura.

Possano similmente portar gli arcobusi da fuogo solamente, li conduttori Lombardi, pur per sicurtà del danaro, & mercantie sue nelli loro viaggi.

Li Conduttori di mercantie d'ogni sorte, possino portar similmente li detti arcobusi longhi da fuogo, pur per viaggio solamente.

Et in tal licentie di essi Arcobusi da fuogo, s'intendino etiam esser compresi gli burchieri, che conducono mercantie di poter tenir nelli loro burchi per diffesa delle vite, & mercantie sue.

Habbiano libertà di portar gli arcobusi longhi da fuogo, & da ruoda quelli Capitani, & etiam suoi huomini, che per deliberation di questo Consiglio o del Senato hanno, o haueranno carico di assister ad alcuna guardia, per assicurar li luoghi, & sudditi nostri dalle inuasioni delli foruasciti, o d'altra gente di malfare, mentre pero che esserciteranno li carichi loro.

possino etiam li Capitani, & gli Ministri delli Officij dell'Avogaria, della Biastema, & di Signori di notte al criminal portar gli arcobusi longhi predditi da fuogo, & da ruoda, ma solamente in caso, che di ordine espresso da Magistrati fossero mandati à far alcuna esecutione importante, come è permesso alli Capitani, & Ministri di questo Consegliо.

Et acciò che li comuni delle Ville, & luoghi del Dominio nostro possino esser tanto più pronti in occasion di prender mali fattori, & delatori de Arcobusi prohibiti, possino essi in tal caso di perseguitar, o di prender alcuno adoperar li arcobusi longhi da fuogo solamente.

Possino portar detti arcobusi pur da fuogo quelli, che anderà no ad vccellare, quando siano nelle proprie barche, per questo effetto solamente. Et se si troverà mai alcuno così ardito, che sotto colore di andar ad vccellare, o sotto pretesto di cõdur mercantie, o sotto altro colore, di far li carichi loro, abuserà la detta licentia di portar arcobusi, commettendo alcun furto, violentia, o altro delitto, o contrabando per minimo che sia, ouer darà fauore, o fomento ad alcun contrabandiero, o ad altro malfattore, s'intendi questo, o questi tali delinquenti esser incorsi in tutte le pene, etiam della vita, se sarà preso, & che sono particolarmente constituite a quelli, che portassero pistole, o altri Arcobusi prohibiti dalle leggi, come è disposto per la preditta lege, di 16. Agosto prossimo passato.

Et acciochè li denoncianti delle transgressioni della detta parte, & della presente additione, possino tanto più sicuramente venir a denonciar li transgressori, sapiano, che oltra li beneficij, che li sono promessi, saranno tenuti anco secretissimi.

Delli presenti capitoli di additione, alla preditta parte, sia commessa in questa città la publicatione sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & la essecution loro, alli Capi di questo cõsiglio, & fuori sia commessa alli Rettori delle città, terre, & luoghi del dominio N. cõ ordine, che fatta subito la publicatione nelli luoghi soliti, faccino anco registrar li detti capitoli nelli libri delle loro cancellarie, si che possino esser publicamente visti, & letti, & ne possa esser fatta cauar copia da cadauno, che la vorrà hauere, sian posti essi capitoli insieme cõ la preditta parte de 19. Agosto nelle commissioni delli preditti Rettori, & insieme con essa parte debbono ogni sei mesi esser publicati in questa città, & fuori per la debita, & compita sua essecutione, & nondimeno publicati, o non publicati, sarà mandato il tutto, in tutte le sue parti contra li transgressori inuiolabilmente ad essecutione.

Su-

Sospension della parte 1596. per anni doi.

1597. 29. Decembre. In Consiglio di Diece.

CHe la parte di 19. Agosto 1569. in proposito di prohibir le Pistole, sia di nouo admessa a tutti li Rettori nostri, cosi da terra come da mar, per la sua debita & inuiolabil essecutione, ma per conuenienti rispetti publici sia essa parte sospesa per doi anni prossimi futuri, quanto solamente alli Archibusi da Ruoda longhi & di mistura, liquali pero non possa in alcun modo esser portati dentro delle città, & per luoghi doue sono Rettori, sotto le pene in ditta parte contenute & la presente deliberatiõ sia mãdata a tutti li Rettori nostri, cosi da Terra, come da Mar, con ordine che la faccino publicar ne i luoghi soliti, & sia similmente publicata di quà sopra le scale di san Marco, & di Rialto.

1599. A dì 3. Febraro. In Consiglio di Diece.

ESsendo spirata a' 29. del mese prossimo passato gli anni doi della suspension fatta per questo Consiglio a' 29. di Decembrio 1597. della parte di 1596. in materia d'Archibusi, e bene per quiete del stato, & per sicurtà de sudditi nostri regolar, & stabilir di maniera la predetta parte, che essa possa hauer la sua debita, & intiera essecutione. Et poi che si vede per esperientia, che molti atroci homicidii, & assassinamenti che seguono cosi in questa città, come nelle altre Città, Terre, & luoghi del Dominio nostro sono per lo piu cõmessi cõ Pistole, & Archibusi curti, & che molti temerarii, & nobedienti si fanno lecito di tenir in casa, & di portar li detti Archibusi, si deue prohibir ad ogn'vno la dilation, & l'vso di cosi detestanda, & diabolica arma. Pero Proemio.

L'andarà parte che tutte le Pistole, & Archibusi di qual si voglia sorte da quarte cinque, & mezzo di canna in zoso siano, & s'intendano totalmente prohibiti, & banditi, non potendo alcũ nobile, cittadino, o altra persona suditta, o non suditta, & sia di qual si voglia grado, o conditione portar li detti Archibusi per viaggio addosso, in barca, in carozza, a cauallo, o in altra maniera, ne di giorno, ne di notte per questa, ne per alcun'altra Città, Terra, o luogo del Dominio nostro da parte da terra, ne meno tenirli in casa, ne in altro luogo, benche sacro, cosi carghi, come discarghi, & cosi intieri & vniti, come disfatti, & separate le Ruode dalle canne. Prohibitiõ di tutte le pistole & archibusi da 5. quarte e mezadica na in zoso.

Et sia fatto publicamente proclamar sopra le scale, di san Marco, & Rialto, & di fuori per tutti li Rettori nostri predetti da ter-

Digitized by Google

ra, che ciaſcuno che haueſſe di dette Piſtole, ouero Archibuſi da quarte cinque e mezza de canna in zoſo, debba in termine di giorni vinti all'hora proſſima hauerli preſentati in queſta Città alli Capi del Conſiglio noſtro di X. fuori alli Rettori delle Città, Terre, & luoghi noſtri, liquali Rettori debbano di ſubito mandarli alli ſudetti Capi.

Paſſato il detto termine de giorni vinti, ſe ſarà accuſato alcuno che habbia di predetti Archibuſi, & nō li habbia preſentati, vt ſupra, ſarà l'accuſator tenuto ſecreto, & hauerà lire ſeicento de beni dell'accuſato, ſe ne ſaranno, ſe non delli danari della caſſa di queſto Conſiglio deputati alle taglie, & li famegli, & ſeruitori che ſapeſſero i patroni loro hauere de' predetti Archibuſi, & non veniranno a manifeſtarli immediate che lo ſapranno, incorreranno nelle medeſime pene ſtatuite contra li tranſgreſſori, ma venendo ad accuſarli, ſaranno tenuti ſecreti, & guadagneranno L. 600. da eſſer pagate come di ſopra.

Pena d'anni X di galea, o di pregiō perpetua cō confiſcatiō di beni a chi porterà, ò tenirà le predette piſtole, o archibuſi.

Et ſe peruenirà nelle forze della Giuſtitia alcū di eſsi trāſgreſſori, debba eſſer di ſubito poſto per anni dieci in Galea cōl ferri a i piedi p huomo da remo, ouero in vna prigiō ſerrata in vita ſua quando per inhabilità, o per la cōditiō ſua nō foſſe atto alla Galea, con confiſcation de tutti i ſuoi beni di qual ſi voglia ſorte. Et di piu il beneficio per cadaun che ſarà preſo, & caſtigato di liberar vn bandito, ouer relegato a tempo, o in perpetuo p queſto Cōſiglio, o cō l'auttorità, o per delegation di eſſo Cōſiglio pur che nō habbia nella ſua ſententia cōditiō di tempo, ne ſtretezza di balotte, da eſſer applicati, & dati immediate de' predetti beni confiſcati vinti per cento netti di qual ſi voglia ſpeſa a quelli che prendeſſero li predetti delinquenti, oltra eſſo beneficio del Bandito, o Relegato. Et il reſto ſia diuiſo giuſta la legge.

Chi sbarrerà veramente l'Arcobuſo, ſe ben non coglieſſe, eſſendo preſo ſia irremiſsibilmente impiccato per la cane della gola, ſi chel muori, con confiſcation medeſimamente de tutti i ſui beni, coll'application alli captori delle vinti per cento, & del beneficio del bandito, o relegato, in tutto e per tutto, come di ſopra, & quando non vi foſſero beni delli Rei, hauer debbano li captori lire doi mille per cadaun preſo de danari della caſſa del Conſiglio noſtro di X. deputati alle taglie, oltre il beneficio come è detto del bandito, ouer rilegato.

Et ſe il reo, o rei de' ſopraditti de'itti reſterà cōtumace ſia, & s'intendi bandito di tutte Terre, & luoghi del Dominio noſtro coſi da parte da terra, come da Mar, Nauilii armadi, & diſarmadi in perpetuo, con cōfiſcatiō parimente de tutti li ſuoi beni da

eſſer

esser applicati giusta le leze, & essendo in alcun tempo preso, sia impiccato per le cãne della gola, si che muora, come è predetto.

Habbia appresso cadauno che denonciarà qual si voglia de predetti transgressori, & inobedienti, castigato che sia il Reo delle pene come di sopra, lire mille de piccioli de suoi beni, se ne saranno, se non delli danari della cassa del detto Cons. deputati alle taglie, & appresso facoltà di liberar vn bandito, ouer relegato, purche non sia delli bãditi, ouer relegati per questo Consiglio, o cõ l'auttorità, o per delegation di esso Consiglio, & non habbia nel le sue condanne condition di tempo, ne stretezze di ballotte cõforme in questo alla parte predetta di 10. Agosto 1596.

pena della forca essendo presi. Premio alli denonciãti li predetti delinquenti.

Gli artefici, & maestri che si trouassero hauer nelle loro case, boteghe, o in altro luogo di dette pistole, & archibusi da cinque quarte, e meza de canna in zoso, siano tenuti, riuscirne di essi nel spatio di mesi vno dopo la publicatione della presente parte, il qual tempo passato debba esser loro prohibito il tenirle in casa, in botegha, o in altro luogo, fabricarne, ne conzarne sotto tutte le pene di sopra dichiarite.

Prohibition alli artefici & maestri in materia di archibusi.

Siano gli detti artefici, & maestri d'archibusi tenuti di denonciar in questa città alli Capi del predetto Cons. & fuori alli Rettori nostri tutti quelli che andasseno a loro con ditte pistole, ouero archibusi da cinque quarte e meza di canna in zoso per farli conzar, nel qual caso castigato che sia il reo, haueranno essi le me desime taglie, & beneficij di sopra specificati.

Obligo loro, del denontiar in materia di detti archibusi.

Et se loro artefici saranno accusati, che sia stato alcuno da essi per far acconciar detta sorte d'archibusi, & nõ habbino essi artefici denonciato essendo presi siano mandati a seruir per anni 5. continui in Galea de condannati con li ferri a piedi per homini da remo, & non essendo boni da Galea, star debbano ott'anni in vna pregion serrata. Et non essendo presi essi artefici, restino banditi per anni diese continui di Venetia, & del destretto, o di quella città, luogo, & 15. miglia oltre i confini, doue sara seguita la transgressione, & non hauer anno data la denontia. Et habbi chi quelli accuserà lire mille de piccioli dopo castigato il Reo, de suoi beni se ne saranno, se non de' danari della cassa del predetto Consiglio deputati alle taglie. Douendo li detti artefici & maestri sotto pena de anni doi di Galea, o di anni cinque di bando tenir del continuo vna copia stampata della presente parte affissa in luogo conspicuo delle loro boteghe per maggior intelligẽtia di cadaduna persona.

Premio alli detti artefici denontiãdo. Pena ad essi artefici non denõtiando.

Altro obligo & pena ad essi artefici.

Obligo alli hosti, & ad altri de aiutar gli

Siano parimente obligati li Hosti, & tutti quelli, che alloggiano viandanti, portinari, palatieri, Gastaldi de tragheti, & quelli parti-

viandanti della prohibitio de gli archibusi.

particolarmente, che sono piu prossimi alli confini del stato nostro auisar di detta prohibitione, & bādo tutti li forastieri, & passaggieri, c' haueſſero di detto piſtole, o archibusi di cinque quarte, & meza di canna in zoſo, perche li laſſino a dietro per nō incorrer nelle ſopradite pene. Et ſiano tenuti ad auiſar la detta prohibitione ſimilmente li cuſtodi delli caſtelli del Lido per quelli viandāti che veniſſero dalla parte di mar in queſta città. Douendo li predetti hoſti, & altri di ſopra ſpecificati tenir ſimilmente nel loro alloggiamēto eſſi ancora in luogo conſpicuo vna copia di ſtampa della preſente parte, perche da ogn' vno poſſa eſſer veduta, & letta, ſotto pena a tutti quelli che mancaſſero delli ſudetti oblighi de anni tre continui di Galea al remo con li ferri ai pie di, & non eſſendo boni da Galea, di ſtar cinque anni in vna prigiō ſerrata, douendo hauer li acculatori L. 300. de beni de' contrafattori, ſe non de' danari della caſſa di queſto Conſiglio deputati alle taglie.

pena a quelli che mā carāno di tal obligo premio a quelli che accuſaran no. Ad alcun che li porti, o tēghi nō ſarà admeſſa eſcuſatione.

Et in ogni caſo non ſarà ad alcuno benche foreſtiero che porti, o tenghi in caſa preditta ſorte d'archibuſi piſtole admeſſa eſcuſatione alcuna, ma ſaranno tutti come di ſopra contrafacendoſeueramente caſtigati.

Obligo alli communi di ſeguitar li predetti delinquenti. premio ſi cēdo il loro debito. pena non lo feccdo.

Gli huomini delli cōmuni di qualunque terra, villa, o luogo del Dominio noſtro ricercati da qual ſi voglia perſona di ſeguitar alcuno, che haueſſe di ditta ſorte d'archibuſi, debbano preſtar li il loro aiuto per la retentione. Douendo appreſſo eſſi huomini de' cōmuni eſſer tenuti ſempre che vedeſſero, o ſapeſſero di detti tranſgreſſori far ſonar campana a martello ſeguitarli, & prenderli, conſignandoli nelle forze della giuſtitia, & hauer debbano preſi, & caſtigati che ſiano li rei, come di ſopra tutte le taglie, & beneficij ſopradetti, & mancando loro dal predetto obligo, cadi no in quelle pene che pareranno a quel Rettor, o Rettori, ſotto la giuriſditton de quali ſarà occorſa la tranſgreſſione.

pena alli officiali & miniſtri, che non prendeſſe ro detti delinquenti.

Se li officiali, & altri miniſtri che potranno prender qual ſi voglia delli predetti tranſgreſſori, & inobedienti, ouero delli predetti banditi, & non lo faranno, mancando da vn tanto debito, ſe ſarāno di cio accuſati, hauuta che ſi habbia la verità, ſiano, eſſendo preſi, confinati per 5. anni continui i Galea al remo con li ferri a i piedi, & non eſſendo buoni da Galea, 10. anni in pregion ſerrata, & non eſſendo preſi ſiano banditi per anni 10. continui tra il Menzo, & Quarner. Et habbi chi quelli accuſara, ouero prendera L. 600. de piccioli de i ſuoi beni ſe ne ſaranno, ſe non de i danari deputati alle taglie, & ſara tenuto ſecreto.

Debbano però eſſer eccettuati dalla preſente parte tutti li in

fraſcritti,

Digitized by Google

fra scripta, li quali possano portar li archibusi da ruoda da tre quarte di canna in su, & no di minor misura, li Colonelli, Condutieri, Personagi, Gouernatori, Collaterali, huomini d'arme, & quelli che saranno descritti sopra li primi piatti giusta la deliberatione di questo consiglio di 7. Aprile 1592. & del Senato nostro di 18. del detto mese. Li Capitani medesimamente delle compagnie pagate, delle cernide, & gli officiali delle compagnie de cõdutieri. Et similmente possa portar li Assessori, & Cancellieri de Rettori, ma quando però anderanno fuori per le formationi de processi.

Possano medesimamente portarli per far l'essecutione di Capelletti, Capitani di compagnia con li suoi huomini, li Caualieri, li Condutabili de Rettori, & officiali loro. Et l'istesso possino far li Caualieri publici, quando però porteranno seco danari, sì publici, come de particolari, & nel loro ritorno. Et il simile sia permesso alli ministri di questo Conseglio, & alli ministri delli Magistrati dependenti da esso Conseglio per occasion di far l'essecutioni comunegli.

Dandoli però li sopradetti huomini d'arme, & officiali hauer sempre con loro le sodi che veramente portano li predetti seruitij. Altrimenti incorreranno essi ancora contrafacendo in tutte le sopradette pene, come cadaun'altro. Ne possa alcuni di essi prestar ad altri il suo bolettino, fede, o patente, & chi lo farà sarà severamente castigato, tanto quello che l'hauerà hauuto ad imprestido, quanto quello che l'haurà prestata.

Tutte le licentie d'archibusi contra la presente deliberatione, che fossero state concesse in qual si voglia modo, tãto da questo Conseglio, quãto da Proueditori, Generali, Rettori, o d'altri rappresentanti nostri, a qualunque sorte di persone, nissuna eccettuata, siano & s'intendano casse, nulle, & di niun valor, tãto in questa città, quanto in cadaun'altra città, terra, o luogo del Dominio nostro, tre giorni dapoi la publication della presente parte.

Gli archibusi veramente da cinque quarte e meza di canna in suso, così da fuogo, come da ruoda, possano esser portati da cadauna persona, fuor che per questa città, nè per vinticinque miglia lontan da essa città, ne di giorno, nè di notte, ne per terra, ne per barca, ne meno per alcuna delle città, terre, e luoghi predetti del Dominio nostro, che siano murate doue vi vadino Rettori. Douendo quando le persone giongeranno alle porte delle predette città, terre, & luoghi de fuori lontani li vinticinque miglia da esse città discargar li loro archibusi, leuarli le ruode, & smorzar li stopini, portandoli di tal modo fino alle stãtie loro, & simil-

similmente nel loro ritorno fino fuori delle porte. Ne possa alcuno portar li predetti archibusi manco sopra le Feste, & Sagre, ne entrar con essi nelle Chiese, ma lasciarli fuori delle porte di esse.

Possano li Bõbardieri, & vccellatori portarli. Ma con le cõditioni dette.

Possano li Bombardieri al tempo che veniranno in questa città a trar li pali, portargli predetti archibusi, & nel ritorno loro. Et li Bõbardieri che vanno a trar il palio a Sant'Aluise per quel giorno solamente. Et li vccellatori similmente nelle loro barche possano portarli, ma pero discargati gli archibusi sì nell'andar per questa città, come nel ritorno loro.

Penasimilmente di galea, o di bãdo a chi porterà gli archibusi predetti contra il presente ordine.

Et se sarà trouato alcuno oltre tutti li sopranominati, sia chi si voglia che portasse l'archibuso etiam della predetta misura di cinque quarte e meza di cãna in sus, carico, o discarico, di giorno, o di notte, così per questa, come per ogni altra città, terra, o luogo predetto del Dominio nostro cõtra il presente ordine, cadi nel'istessa pena di galea de anni dieci, o di pregion perpetua, che è disposto contra quelli che portassero li archibusi curti di tre quarte. Et scaricando li predetti archibusi etiam di cinque quarte e meza di canna in sù, cadi similmente in pena della forca, come quelli che discaricassero li preditti Archibusi curti. Et premij alli denoncianti, & captori & altre conditioni in tutto, & per tutto, com'è preditto nella parte delle pistole, & di altri predetti archibusi curti.

Confirmation delle parti ma teria de fili, & altre arme prohibite.

Et perche con gran licentia, & disordine è da molti temerarij disobedito alle prudentissime deliberationi di questo Conseglio in materia di Balestrine, & Stili, Pontaruoli, Francopini, & altra sorte di arme stilade, fatte in varij tempi, & massimamente del 1561. 19. Febr. si manderanno esse parti ad inuiolabil essecutione contra li transgressori.

Et douendo tutti li predetti beneficij specificati esser dati sempre colli doi terzi solamente delle ballote di questo conseglio, a qual si voglia denonciante, o captore, o interfettori; oltre le taglie da esser date per li capi di questo Consiglio, giusta le leggi a cadauno che le hauerà meritate.

L'essecution della presente parte sia commessa in questa città alli Capi del predetto Consiglio, senz'altro consiglio, & di fuori alli Rettori delle città, terre, & luoghi nostri.

Non potendo però alcuno di loro minuir, ne alterar le pene soptaditte, ne alcuna di esse, sotto pena contrafacendo di non poter andar a capello al loro ritorno in questa città giusta la parte di questo Conseglio. Ma debbano essequir le pene inuiolabilmente contra ciascuno com'è predetto.

Ne

Digitized by Google

Ne possa delle sopradette pene, ne di alcuna di esse esser fatta gratia, don, remissiõ, o alteration alcuna saluo che per questo cõ siglio con parte presa con le noue ballotte di Consiglieri, & Capi, & poi con li cinque sesti delle ballotte del ditto Conseglio.

Sia la presente parte publicata sopra le scale de S. Marco, & di Rialto, ad intelligentia di cadauno, posta alla stampa, & mandata fuori a tutti li Rettori nostri da parte da terra, accio la faccino medesimamente publicar nelli luoghi soliti. Registrar nelle loro Cancellarie. Et dar parimente ordine, che sia sempre affissa in luogo conspicuo in esse Cancellarie, & nelli altri luoghi, & dalle persone di sopra espresse.

Douendo etiam esser posta nell'auuenir nelle commissioni de predetti Rettori, & due volte a l'anno, cioè li mesi de Genaro, & di Giugno debba esser publicata la parte in questa città, & fuori per tutto il stato da terra per la sua debita, & cõpita essecutione.

Et nondimeno publicata, o non publicata sarà sempre manda ta in tutte le sue parti inuiolabilmente ad effecutione contra li transgressori.

Publicata sopra le scale di san Marco, & di Rialto. Adi 5. Febraro. 1599.

Che non si possa portar archibusi d'alcuna sorte ne per la città, ne per viaggio, carichi, ne discarichi, adosso, ne in barca, ne anco senza la ruoda.

1604. adi 9. Decemb. in Conseglio di X.

Essendo ferma intentione, & risoluta volontà nostra, che per quiete, & dignità publica non siano portati in questa città nostra archibusi a ruota lunghi, o curti, terzaruoli, & pistole, da nessuna persona, sia di qual condition, qualità, o grado si voglia, & sotto qual si sia color, o protesto, nessuno eccettuato.

L'andarà parte che sia prohibito il portar in questa città nostra, Murano, & Cõtrade tutti gli arcobusi a ruota lunghi, curti, terzaruoli, & pistole, non potendo alcuno nobile, o cittadino, o altro, sia di qual cõdition, qualità, o grado si voglia tanto suddito quanto non suddito portarli per questa città, & similmente, per viaggio nelle Lagune, Murano, o Contrade, venendo, o partendo da detta citta nostra, adosso, o in barca, o in veruno altro modo carichi, discarichi, ne anco senza la ruota susso, in pena di seruir anni dieci in galea per huomo da remo co' ferri a' piedi, ouero di esser cõdennato in vna pregion serrata in vita sua, quan

do

do, o per inhabilità, o per le qualità, & condition sue non fosse atto alla Galea.

Et per inanimar maggiormente ogni vno a venir a denonciar li transgressori del presente ordine nostro, conseguiranno li captori, o denoncianti, che saranno tenuti secreti, per cadauno, che sara preso, & castigato lire mille de piccoli de beni del delinquẽte, se ne saranno, se non delli danari di questo Conseglio deputati alle taglie, & di più facolta, di liberar vn bandito, o relegato a tempo, o in perpetuo per questo Conseglio, o con l'auttorità, de legation di esso Conseglio, di quelli però che non habbino condition di alcuna sorte.

Se sara alcuno tanto temerario, & ardito, che osasse sbarrar in questa citta nostra, Murano, Contrade, & dentro le Lagune l'arcobuso lõgo, o curto, terzaruol, o pistola cõtra alcuno, anco che non coglieſſe, se ben fosse contra banditi, relegati, confinati appresentati, o in altra forma contumaci della giustitia, essendo preso, sia irremissibilmente impiccato per le canne della gola, si che muora con l'arcobuso a i piedi, & tutti li suoi beni siano cõfiscati, & habbino li captori, o interfettori di esso sempre che fosse morto infragranti lire doi mille delli suoi beni se ne saranno, se non delli denari della cassa del detto Conseglio, & il beneficio del bandito, o relegato, come è detto di sopra.

Siano obligati, & tenuti tutti gli hosti, & altri, che alloggiano forestieri in detta citta nostra, & cosi anco li barcaruoli di tutti li traghetti, e passi di Marghera, Lizzafusina, Chioza, & altroue & di Padoua, & altri tanto chi guadagna a giornata, quanto chi serue alle case, di venir a denonciar in termine di giorni doi cadauno che quouis modo cõtrafacesse alla pẽsente parte, douendo cõseguir li beneficij, & taglie nel modo, & colle cõditioni di sopra espresse, & dechiarite. Mancãdo alcuno de i sopranominati di quãto vien loro per la sopraditta parte imposto, e cadano in pena di douer seruir anni tre per cadauno in galea co i ferri a i piedi per huomini da remo, & non essendo buoni da galea siano condennati anni cinque in vna pregion serrata, & habbino gli accusatori, & captori preso, & castigato, che sia il delinquente, lire trecento de i suoi beni se ne saranno, se non delli denari della cassa di detto conseglio, come di sopra.

Tutti li beneficij, che haueranno a darsi a i denoncianti, captori, o interfettori de i sopradetti banditi siano dati da questo Conseglio con li doi terzi delle ballote, & debbano li Capi di questo Conseglio far espedir le loro voci il primo conseglio dopo che sara espedito il processo.

Et

Et la effecution della preſente parte dopò eſpediti li rei ſia cõmeſſa alli Capi del predetto Conſeglio, non potendo la pena a i delinquenti, & rei eſſer diminuita, compenſata, mutata, o in alcũ modo alterata, ne fattali gratia ſe nõ de queſto Conſeglio con le noue ballotte de i ſei Conſiglieri, & tre Capi, & poi con li quinti ſeſti del predetto Conſeglio ridotto al perfetto num. de 17.

Sia publicata la preſente parte ſopra le ſcale di Rialto, & San Marco ad intelligentia di cadauno, & poi due volte all' anno republicata il meſe di Maggio, & Decemb. ſia poſta alla ſtampa, & mandata a tutti li paſſi per liquali ſi cõducono le perſone in queſta Citta noſtra. Et nondimeno o publicata, o non publicata, habbia ſempre ad eſſer in tutte le ſue parti pienamente eſſequita.

In materia di confiſcationi.

1583. *Adi 23. Genaro, In Conſiglio di Diece.*

SE la prouiſion fatta per queſto Conſeglio a' 26. Settẽbre 1588. per ſicurtà de boni, & eſtirpation de triſti, haueſſe hauuto la debita ſua eſſecutione, ſi che li offeſi come fu mente di eſſo Conſeglio haueſſe il feudo, & andaſſero al poſſeſſo de beni de i delinquenti, s'aſteneriano molti, ſe nõ per altro almeno per la tema de priuation de beni, di cõmetter importãtiſſimi eccceſſi. Ma eſſendo dalli ſuoi interuenienti introdotte molte cauillationi, & varie pretenſioni che la impediſcono, ſi ſentono tuttauia continuar i dellitti, aſſi curãdoſi li Rei, con litigioſe inuentioni, ſubterfugij, & ſcandaloſe operationi, ſtare al poſſeſſo de' ſuoi beni, e tra uagliar in modo gli offeſi, che ſi diſperino di poter mai veder il fine, & ſi riſoluono di negliger piu preſto i beni, che deueno eſſer loro aſſignati in feudo, che hauendo a reſtar patroni dell' vſufruto loro in vita ſolamente, volerſi andar coſi lungamente conſumando in ſpeſe per hauerli come per eſperienza s'ha conoſciuto, che per lo ſpatio di anni quattro, & piu che è fatta la ſudetta deliberatione, non ſi vede alcuno ancora compitamãte infeudato, ne al pacifico poſſeſſo de tal ſorte de beni: Onde douendoſi leuar loro tal commodità, & dar modo a gli offeſi d'hauer Giudice, che ſicuramente giudichi le ſue pretenſioni, come in ſimil propoſito ricerca la giuſtitia, e la publica dignità.

L'andarà parte che nelle confiſcationi de caſi di queſto Conſeglio, ouero da eſſo rimeſſi e delegati a' Rettori, ouero in queſta città ad alcun Conſeglio ſi debba per li Auogadori de commũ, a' quali ſi aſpetta l'eſſecutione, operar nel modo infraſcritto, che

fatta.

fatta la cõfiscatione secõdo l'vso del suo officio, siano tolti in tenuta tutti li beni, & frutti che quomodocũque per esse deliberationi potessero aspettare al fisco, cõ destinto conueniente, & particolar denomination di essi, & cõmetter, che il suo officio sia riconosciuto per giudice di esse, di quel modo, che è stato anco osseruato per lo passato. Douendo admetter li grauami di cadaun interessato in termine di vn mese in tutto, come è dalla sudetta parte 1578. 26. Settẽbre prouisto secõdo il rito del loro officio, administrare giustitia, non potendo pero deuenire ad alcuna essecutione per occasion di essi beni, se prima non hauerãno fatta la sententia diffinita nel modo che si conuenghi far alcun atto interlocutorio da essi Auogadori sopra li grauami introdotti, & che sarãno introdotti, cioè sequestri, admission de scritture, capitoli admessi o regieti, opposition de testimoni, & ogni altro atto che fosse fatto anco ad instantia delle parti, che si facesse inãti la diffinitiua dẽliberatione, o terminatione, quãdo sarãno tutti tre concordi in vna opinion d'atto interlocutorio vt supra, sia la dechiaration, o termination in tal caso solamente inappellabile, ma essendo discordi, sia in libertà delle parti appellarsi al Tribunal delli Capi di questo Cõseglio in termine de giorni otto, e dopo in termine d'vn mese hauersi fatto vdir da essi Capi, douẽdo quello che per la mazor parte di essi sarà terminato esser fermo, e valido: e passato il detto termine nõ essendo stati ceduti, ne deciso altro resti appellabile, douendo per lo detto tempo esser tenuto in sospeso per essi Auogadori la essation dell'atto che hauesse fatto. Fatta veramente la sententia diffinitiua secondo il rito del suo officio pretendẽdo alcuna parte appellarsi, possia al modo predetto appellarsi al Tribunal de predetti Capi, li quali auditis audiendis, leuando tutti tre concordi, la terminationẽ di essi Auogadori, resti essa inappellabile, essendo due sentẽtie conformi, & sia essequita come ad essi Auogadori parera. Et in caso, che essi Capi non fossero tutti tre concordi, si debba introdur la sententia d'essi Auogadori a questo Conseglio con vna scrittura de information delle ragioni, che si possono addurre nella detta sententia, cosi per il taglio, come per il laudo, douendo per la parte del fisco dalli Aduocati fiscali esserne fatta vna, o admessa altra che fosse fatta dalle parti interessate, come ad essi fiscali parerà, le quali lette a questo Conseglio con altre scritture, che saranno legitimamente prodotte, sia deciso quanto sarà de giustitia, non essendo permesso alli Auogadori che per la opiniõ sua possino parlare in questo Conseglio, saluo in caso che da alcuno fosse parlato contra, nel qual caso possino anco essi parlare, douendo le parti da-

Digitized by Google

ti dapoi fatto l'atto diffinitiuo per essi Auogadori, vt supra, hauer termine di vn mese di far vdire, decidere alli Capi al modo predetto: & venendo il caso, che tal sententia s'habbia a dedur al Consiglio per il modo, & forma predetta, habbino tempo vn'altro mese per la espeditione, liquali termini passati sia osseruato quello è stato di sopra dechiarito, il presente ordine sia osseruato, così nelle confiscationi che si faranno nell'auuenire per questo Consiglio, come in quelle che da esso, & con la zonta sono state fatte, o da altro Consiglio, a chi li casi fossero stati rimessi, o delegati dal predetto Consiglio, nella quale li offesi non hauessero hauuto il possesso di quella parte de beni, che deue loro esser applicati in feudo, ouero esse confiscationi quocunque fatte non saranno intieramente state essequite: & il medesimo sia osseruato nelle confiscationi fatte dalli Rettori, come delegati da questo Consiglio liquali essequiscano nelle città a lor commesse, l'istesso che fanno li Auogadori in questa città, come di sopra per le confiscationi da loro fatte, & sia tanto quì, quanto fuori tenuto vn libro per notar tutti li feudi, che per occasione de confiscatione si faranno in questa città, & fuori, essendo obligati li Rettori fatte le cõfiscationi, mandar copia all'officio, & Capi di questo Cõseglio, delli feudi dati alle parti, perche quì anco se n'habbi cognitione & siano registrati.

In materia de confiscationi, & assignamento de beni in feudo all'offeso.

1565. *Adi 13. Marzo in Consiglio di X.*

SOleua l'Officio dell'Auogaria de comun satisfar li Salarii, delli suoi Ministri del tratto delle confiscationi, che erano fatti di tempo in tempo, ma dopoi che furono applicate per deliberatione di questo Consiglio delli 26. Settembrio 1578. in feudo alli offesi li beni delli rei, che fossero confiscati, è mãcata quella commodità. onde li predetti ministri vanno grossamente creditori delli loro salarii, con graue danno delle numerose loro famiglie, e tanto più che li Capi di questo Cõseglio occupano quasi ogni giorno qualch'vno d'essi ministri in formar processi spettanti al loro tribunale, delli quali non ne cauano alcuna vtilità, onde essendo conueniente alla pietà, & giustitia di questo Consiglio fargli prouisione.

L'andarà parte, che sia riformata la sopradetta deliberatione delli 27. Settemb. 1578. In questo modo. Che di tutte le cõfiscationi che saranno fatte nell'auuenire detratte le vtilità ordina-

rie delli ministri, siano assegnati in feudo alli offesi li doi terzi delli beni del reo, & l'altro terzo sia venduto al publico incanto, & il tratto posto nella cassa dell'Auogaria de comun da esser spesi in pagar li salarii delli stessi ministri, & non possano esser spesi in altro sotto pena all'Auogador che fosse alla cassa, di farsi la spesa fatta del suo.

In materia de confiscationi, & contradittioni annotate.

1589. adi 3. Nouembrio, in Conseglio di X.

ESsendo necessario dichiarir intorno la parte presa in questo Conseglio a 23. Genaro 1583. circa li gravami de particolari, per occasion delli beni, che si deueno dar in feudo alli offesi, in essecution delle sententie, se li Auogadori nostri de comun, rispetto alle portion che toccasse al loro officio, per le leggi, debbano, prima che vender le ragioni & attion sue, giudicar sopra tutte le contradittioni fatte per particolari alle tenute tolte de beni confiscati, ouero se pur deueno secondo l'ordinario vso del suo officio venir prima alla vendita delle predette sue ragioni, & attion per via de incāto, acciò fatta la deliberatione possino essi Auogadori vdir, & giudicar le dette sententie delle parti lontani da ogni loro interesse, conforme alle leggi intorno à ciò disponenti.

L'andarà parte il bossolo biāco, che li Auogadori possino vender le loro ragion, & attion per le leggi spettanti inclusiue al presente officio dell'Auogaria, si che seguita che sia la publication delle sententie contra li rei, non possa loro esser posto alcuno impedimento alla predetta venditione, da esser fatta pero secondo il consueto all'incanto al più offerente, con questa espressa dechiaration che'l compradon non habbia a far alcuna estrattion de beni, se prima per essi Auogadori non sarà stà giudicato sopra le contradittion notate al loro officio conforme alle leggi, non derogando nel resto alla detta parte 1583.

Il bossolo verde, che essi Auogadori siano tenuti prima giudicar sopra le contradittioni notate nel loro officio, & giudicato che habbino sopra tutte, possino all'hora a loro beneplacito vender poi pur all'incanto, le ragioni & attioni spettanti al detto officio dell'Auogaria.

Il Rosso non sincero.

Et fu preso come nel bossolo bianco si contiene.

Et di quanto sarà al presente deliberato, & dechiarito sia dato co-

to copia all'Officio dell'Auogaria, & dato auiso alli Rettori nostri in terra ferma, perche & qui, & fuora sia nel detto proposito scritto il medesimo, & sia in tutti li casi l'essecutione di detta deliberatione spettante alli Capi di questo Conseglio.

Che siano prima cauate le taglie sopra i beni confiscati.

1598. 27. *Maggio In Conseglio di Diece.*

OCcorre molte volte a graue maleficio del danaro della cassa di questo Conseglio, che quei, che prendeno, o ammazzano banditi capitalmente con confiscatione de beni già venduti, & distribuiti subito dopo le sententie, si come da per tutto si osserua, conseguiscono il pagamento delle taglie della detta cassa, dicendo, che in quanto a loro hanno satisfatto all'obligo imposto li dalle leggi ogni volta, che fanno constar, che al tempo della captura, o interfettione, li banditi non haueano beni, oltra che il voler ritrattar le vendite de i beni confiscati, & far restituir li danari già diuisi in molte parti, saria vn ritardar la presta, & debita essecutione della promessa publica. Et perche non si deue in alcun modo lassar continuar più oltra vn cosi fatto abuso, ricercando ogni ragione, che le taglie si cauino auanti ad ogn'altra cosa delli beni, che si confiscano.

L'andarà parte, che de cetero cosi in questa città, come in tutte le altre città, & luoghi del Dominio nostro, cosi da terra, come da mar, quando si venderanno beni confiscati di qualunque sorte di ragion de banditi con taglia. Sia prima cauato di essi beni quanto importerà essa taglia, & depositato in camera, da esser dato per conto della taglia del bandito, in caso che fosse preso, o interfetto, del qual deposito sia tenuto particolar conto. Con obligo alli Rettori di douer mandar alli Capi di questo Conseglio la nota di essi depositi, accio sia mandato al Camerlengo di esso Conseglio per sua notitia, & il sopra più sia poi distribuito iusta l'ordinario. Et in caso, che i beni non supplissero alla taglia, sia depositato parimente tutto quel danaro, che si haurà cauato delli beni confiscati, & come di sopra. Et sia mandata, & commessa la presente parte a tutti li Rettori, doue farà bisogno.

Che li Rettori dopo che haueranno venduti li beni confiscati debbano mandar alla Cassa del Conseglio la taglia del bandito in deposito per poter pagar la detta taglia occorrendo.

1598. 18. *Decembre, In Conseglio di Diece.*

FV preso per questo Conseglio alli 27. di Maggio prossimo passato, che quando si venderanno beni confiscati di ragion di banditi con taglia, debba esser prima cauato di essi beni quanto importa la taglia, & depositato in camera per pagar poi le taglie alli captori, ò interfettori, & come in essa parte hora letta. La quale acciò habbia più certa la sua essecutione, sia etiamdio aggionto, & preso, che li Rettori così da terra, come da mar, dopo che haueranno venduti li beni cõfiscati, siano tenuti d'inviar immediate alla cassa di questo Conseglio quanto importerà la taglia del bandito, ouero quanto si potrà cauar dalla vendita. Il qual danaro sia tenuto di quà per deposito in cassa a parte con particolar conto da esser poi esborsato in occasione del douer pagar la taglia, & questo solamente fin che durerà la vita del bandito, ouero fin che durerà il suo bando.

Douendosi poi esso deposito restituire, a chi spetterà di ragione. Et l'istesso sia inuiolabilmente offernato in questa città delli beni confiscati quando si vederanno, così per l'officio dell'Auogaria di comun, come per ogn'altro Magistrato, di banditi, o condannati con confiscatione de beni, & con taglia. Et siano tenuti tutti li Rettori ogni volta, che faranno sententia con confiscationi di beni, darne subito auiso al Camerlengo di questo Conseglio, & così li magistrati di questa città. Non potendo alcun Rettor di fuori, o Magistrato della città andar a capello, se finito il suo tempo non porterà vn bolletino fattogli dal fedelissimo nostro Sebastian Christini scontro alla detta cassa, che sia stata data piena essecutione al presente ordine. Il qual bolletino non li possa in alcun modo esser fatto dal detto Christini, se non essequito quanto di sopra, sotto pena di pagar del suo, & di priuatione del suo officio.

Et la presente deliberatione sia mandata, & commessa con la precedente de 27. Maggio a tutti li Rettori, doue fara bisogno, & di qua all'officio dell'Auogaria, & altri Magistrati, accio sia inuiolabilmente essequita, & osseruata.

Che

Che chi torrà di mano alli officiali li retenti per debiti sia astretto alla satisfattione di tutto il debito, & duc. 100. per pena.

1523. *Adi 13. Marzo, In maggior Conseglio.*

VErum, concioſia che cõuenghi leuar via ogni impedimento, che a tal effetto poſſi eſſer inferito, ſi come qualche volta occorre.

Però ſia preſo, che ſe alcuno mai ardirà tuor dalle mani delli officiali di qualunque officio noſtro, alcun ritenuto per debito, quello debba eſſer aſtretto alla integra ſatisfattione di tutto eſſo debito, & di ducati cento per pena, da eſſer ſcoſſa per gli Auogadori noſtri di comun ſenza altro Conſiglio, & diuiſa ſecondo l'ordine dell'officio loro. Et eſſendo più di vno, ſiano aſtretti tutti in ſolidum, vt ſupra, Riſeruati i caſi criminali, alli quali ſia oſſeruato il conſueto.

Pena di quelli che faranno fuggire, o torranno di mano alli officiali i debitori retenti, & banditi.

1561. *Die 11. Februarij in Conſ. X. cum additione.*

VEdendoſi ſpeſſe fiate occorrer che molti temerarij, & inſolenti impediſcono gli officiali noſtri, che non ritengano li debitori Rei banditi fanno fuggir li ritenuti, & li tolgono di mano con arme, & ſtrepiti, & tumulti etiamdio nelle piazze di San Marco, & Rialto, & nella Corte propria del Palazzo offende ancora eſſi officiali con molta indignità publica, & vilipendio della Giuſtitia, è neceſſario oltra quelle pene, che ſono impoſte per altre parti in queſta materia, prouedere più ſeueramente à tanto diſordine. Però.

L'andarà parte che ſalue, & riſeruate tutte le altre parti preſe in queſta materia, & alla preſente non repugnante, ſia a quelle aggionto, & fermamente ſtatuito.

Che ſe alcuno, & ſia di che grado, condition, & qualità eſſer ſi voglia, hauerà ardimento, o ſolo, o accompagnato di impedir, modo aliquo per ſe, o per altri, o con parole, o con fatti gli officiali, che non ritengano i debitori, Rei, & Banditi, ouer faranno fuggir, & torranno dalle mani tali retenti.

Oltra le pene contenute nelle altre parti preſe in queſta materia ſe ſaranno nobili, ſiano priuati per anni cinque di tutti gli officij, beneficij, Reggimẽti, & Conſegli noſtri, & etiamdio del

noſtro maggior Conſeglio,& ſiano priuati anco di quell'officio, Reggimento,ò Conſeglio,che haueſſero, ò alquale eletti foſſero al tempo del delitto.

Et ſe non ſaranno Nobili, ma Cittadini noſtri, ſiano banditi per anni cinque di Venetia, & del Dogado con taglia di lire 300. a chi quelli prenderanno dentro gli confini, & conſegnaranno nelle forze della Giuſtitia, da eſſer pagati delli ſuoi beni ſe ne ſaranno,ſe non delli danari della caſſa di queſto Conſeglio, deputati alle taglie, & ritornano al bando, ilqual allhora habbia a cominciar, & hoc toties, quoties.

Et non eſſendo Nobili,ò Cittadini noſtri, ma di altra qualità ſe ſi haueranno nelle forze, ſiano condennati per anni doi in galea, & in caſo, che non foſſero atti alla galea, ſtar debbano anni tre in pregion ſerrata,& non ſi hauendo nelle forze ſiano banditi anni cinque di Venetia,& dal Dogado, nel modo che di ſopra ſi ha detto.

Et eſſendo commeſſo tal delitto nella corte del palazzo noſtro ſia duplicata la pena ſopradetta a ciaſcuno delli delinquenti, come di ſopra è dechiarito.

Et l'eſſecutione della preſente parte, ſia conceſſa alli capi di queſto Conſeglio.

Et alli Auogadori di comun, & a ciaſcuno di loro ſenza altro Conſeglio.

Quali Capi,ouer Auogadori per la maggior parte di loro,poſſano ſecondo la qualità delle perſone,che ſaranno ritrouate colpeuoli, oltra la pena ſopradetta ſcritta, farli dar anco tratti tre di corda.

Et di tutte le pene ſopradette,non poſſa eſſer fatta gratia, remiſſion,ò diminution alcuna, ſaluo per parte ballottada, prima fra gli ſei Conſeglieri,& Capi, & poi preſa per gli cinque ſeſti de le balotte di queſto Conſeglio.

Et ſia anco in libertà delli Capi di queſto Conſeglio,occorrendo caſi che pareſſe,a quelli douerſe proceder a maggior, & più ſeuere pene di venir a queſto Conſeglio,& proponer quelle parti, che li pareranno conuenir alla qualità del delitto.

Et occorrendo, che alcuno, che impediſce gli officiali a far l'officio, vt ſupra,foſſe in quel fatto de detti officiali ferito,o ammazzato,non ſi debba proceder contra di lui, & ſe intenda, che impune lo poſſano hauer offeſo, & morto. Et la preſente parte ſia publicata ſopra le Scale di Rialto, & di San Marco a notitia di ciaſcheduno.

Che

Che li Rettori non possino mandar alcuno alli Capi del Cons. di X. in questa Città se non sarà notificato & ballottado.

1563. Adì 3. Marzo, In Consegliodi X. Et Zonta.

PEr deliberation di questo Conseglio de 18. del mese di Decembre 1532. è statuito, che li Capi di esso Conseglio non possano far venir in questa Citta alcun Cittadin, o altro suddito nostro, etiã che per littere delli Rettori nostri fussero di cio richiesti, se prima nõ seranno lette le littere in tal materia delli predetti Rettori nel Collegio nostro, e che per ballottatione di quello, cõ interuento delli detti Capi, sia deliberato di farli venire, & per che si vede che molti Rettori nostri, si fanno lecito di mandar di quà per diuerse cause molti sudditi nostri, & etiã alle pregion de li Capi di questo Cõseglio, con molto dispendio, & rouina di q̃lli, che sono mandati, & con vniuersal discõtento delli fedeli nostri, & cõtra l'intentiõ della predetta parte, oltre che segue spesse fiate, che quelli che sono mandati dalli predetti Rettori doppo longo tẽpo, & graue loro dispendio sono assolti dalle imputationi fattegli, pero essendo necessario prouedere a tal incõueniẽte.

L'andarà parte, che de cetero non possa alcuno delli Rettori nostri cosi da terra, come da mar, mandar alcuno in questa Città alli Capi di questo Conseglio, se prima non hauerà dato notitia alli detti Capi della causa, che lo mouerà a ricercar ordine di poterlo mandar in essa Città, & che da essi Capi per ballottatione del Collegio predetto non li sarà data licentia di poterlo mandare, & s'occorrerà, che alcuno delli predetti sudditi nostri commettesse qualche graue eccesso per lo quale paresse alli Rettori predetti, che quel tal meritasse la censura di questo Cons. & che l'eccesso da lui commesso si douesse ficurar, che'l non si absentasse, debba in tal caso farlo ritener, & per sue lettere darne auiso ad essi Capi di quanto li occorrerà, & mandar copia di processi, ouer non li parendo di farli ritenir, possino intimarli per nome delli Capi di questo Cons. che stiano in casa, ouero vadino fuori della terra, oue staranno sino, che habbiano ordine da essi Capi di quello che haueranno a far, douendo poi aspettar detto ordine circa il mandar, o non mandar quel tale alle pregioni di essi Capi, & della presente deliberatione ne sia data notitia a tutti li Rettori nostri, & successori, & posta nelle commissioni di quelli per intelligentia loro, accioche l'habbino ad essequire.

Digitized by Google

Come si possino liberar Banditi, o Relegati con strettezza di balle.

1589. Adi 15. Decembrio In Cons. di X.

NOn essendo cosa, che più possa diminuir il rispetto, & reputatione di questo Cõseglio, che il permettere con vie troppo facili alterationi nelli giudici, & sententie criminali, come da certo tempo in quà, inherendo alla dichiaration fatta sotto li 3. Marzo 1588. è stato introdotto, con perturbation della Giustitia & indignità di esso Conseglio, leuandosi con li doi terzi solamente le strettezze, & le conditioni nelle condanne apposte, liberandosi li condannati in pregion della prigionia, & li banditi, & relegati dalli bandi, & relegationi loro con diuerse offerte, al che essendo necessario prouederui.

L'andarà parte che non ostante la sudetta dechiaratione di 3. Marzo 1588. o altra deliberatione, che fosse in contrario, sia preso, che nello auuenire, quando sarà posta alcuna parte di liberare per qual si voglia causa alcun condennato, o di leuare strettezza, o altre in alcuna minima parte per qual si voglia modo la sua condannatione, quella nõ s'intendi presa, se non hauerà quel numero di ballotte, che è espresso nella sua condannatione: & se vene fusse alcuna, che in essa nõ fusse espressa alcuna stretezza di ballote, sia dechiarito, che non s'intendi presa, se non hauerà li quattro quinti delle ballote di questo Conseglio. Et la presente parte non possa esser reuocata, suspesa, alterata, dechiarita, interpretata, nè per qual si voglia forma, ouer ingegno ad essa contrafatto, nè per vna volta sola, nè per più, se essa parte non sarà posta da tutti li Conseglieri, che si troueranno in Conseglio, & da tutti tre li Capi, e presa con li quattro quinti delle ballote di esso Conseglio.

Che non si possi caminar armati con setta oltre il numero di 4.

1567. adi 20. Febraro in Conseg. di X.

CHe se alcuno ardirà di giorno, o di notte caminar armato con qual si voglia sorte di arme in cõpagnia di più di quattro se ben non consterà che habbi fatto altro delitto, oltra tutte le pene statuite per le leggi nostre a quelli che porteranno arme senza licentia & che vanno in setta, cada in pena di bãdo di questa città di Venetia, & del distretto, & de tutte le terre, & luoghi del

Digitized by Google

del Dominio nostro tra Menzo, & Quarner per anni quindeci, con taglia de lire sei cento de piccoli a chi lo prendesse dentro li confini, & consegnasse nelle forze nostre da esserli pagate de' beni di delinquenti se ne saranno, se non delli denari della cassa di questo Conseglio deputati alle taglie, & il retento debba finir il tempo delli anni quindeci, che li mancasse nella pregion forte, & se oltra l'andar in setta consterà, che l'habbi commesso alcun delitto, sia per quello seruatis seruandis castigato secondo che sarà conueniente alla giustitia. Quelli veramente, che accusaranno alcuno de tali scelerati, si che si habbi la verità, & per opera sua alcun venga nelle mani, dopò che saranno stati mandati alle leggi, conseguiranno lire 600. de piccoli de beni de i delinquenti se ne saranno, se non delli danari della cassa di questo Conseglio deputati alle taglie, & sarà tenuto secreto & se fusse vno delli complici, che accusasse gli altri, sarà parimente tenuto secreto, & hauuto la verità, & per opera sua alcuno nelle mani, oltra la sopradetta taglia conseguirà l'impunità del delitto: & la essecutione della presente parte sia commessa alli Capi di questo Cōseglio per mazor parte di loro, quali non possano dar alli colpeuoli minor pena della sopradetta.

Che li banditi diffinitiuè dalli Rettori da terra s'intendino banditi di Venetia, & Dogado.

1569. adi 9. Settembrio in Consiglio di Diece in materia de Banditi.

PEr parte di questo Conseglio di 8. Luglio 1541. fu deliberato, che tutti quelli che d'allhora in poi fussero banditi diffinitiuè, & in perpetuo da alcuno nostro Rettor sì da terra, come da mar per homicidio, ouer altro, fussero, & si intēdessero etiam banditi di questa città di Venetia, & del Dogado con le taglie, come in quella, & essendo a proposito riformar essa parte per quelli che de cetero fossero banditi diffinitiuè dalli Rettori da mar co la loro auttorità ordinaria, acciochè non siano priui di poter venire in questa Città, & di essercitarsi nelli seruitij della Armata nostra.

L'andarà parte, che la sopradetta deliberatione de 8. Luglio 1541. sia reformata, si che non s'intendano esser bāditi di questa citta, se non quelli che saranno banditi diffinitiuè dalli Rettori nostri da terra, nelli quali debba hauer la predetta deliberatione la sua debita essecutione, si come finhora le è stata data, restando

reuo-

reuocata in quella parte, & per quelli, che iusta la forma di essa fussero de cetero banditi diffinituè, & coll'auttorità ordinaria delli Rettori da mare, non intendendosi però in questi quelli, che fussero banditi per casi attroci, o di tutte terre, & luoghi del Dominio nostro. Et la presente parte sia mandata a tutti li Rettori nostri da mar; accio che la facciano publicare, & le diano la debita essecutione.

Che li Relegati stiano serrati fino che haueranno passaggio.

1581. *Adi 24. Febraro in Cons. de X. con la Zonta.*

SI ritrouano in questa città molti Relegati da questo Cõseglio & dalli Rettori nostri di terra ferma, con auttorità del predetto Conseg. in diuerse città di Dalmatia, & di Leuante, liquali cio non ostante si trattengono, & vanno mettendo tempo al partire sotto protesto di non hauer passaggio, & altre escusationi simili, ilche essendo di poca dignità di questo Cons. & di molto scandalo, è conueniente prouedergli. Pero

L'andarà parte, che cosi quelli, che al presente si trouano spediti, & relegati, come quelli, che de cetero si relegassero in alcuna città, terra, o luogo nostro di Dalmatia, & Leuante, debbano esser tenuti serrati nelle prigioni Valiera, & Giustiniana, fino a tanto, che si habbino prouueduto di passaggio, accioche non vadino vagando per la città: e le sententie contra di loro fatte habbino quanto più presto la lor debita essecutione: ne contra la presente deliberatione possa esser fatta gratia ad alcuno de i predetti relegati di star fuori delle dette prigioni, & di proroga al partir, se la parte che sarà proposta non hauerà prima tutte nouue le ballotte delli consiglieri, & capi, & li 5. sesti poi delle ballotte di questo Cons. Et se alcun di loro sarà trouato fuori delle ditte prigioni, si intenderà caduto nell'alternatiua della sua cõdennatione, cioè nelle pene in essa condennation dechiarite contra di lui quando non obedisse alla sua relegatione; Et sia scritto alli Rettori nostri di terra ferma, che sempre, che loro occorrerà condẽnar alcuno ad alcuna relegatione, debbano indrizzarli all'officio delli Capi del predetto Conseglio, da esser posti nelle dette prigioni, fino che trouino passaggio per le loro Relegationi.

1584. *Adi*

Digitized by Google

1584. *Adì* 11. *In Conſ. di X.*

FV preſo in queſto Conſeglio con la zonta di 24. di Febraro 1581. che tutti quelli, che ſi trouauano iſpediti, & relegati, e quelli che per l'auuenire foſſero relegati in alcuna città, terra, ò luogo di Dalmatia, o Leuante foſſero tenuti ſerrati nelle prigiõ Valiera & Giuſtiniana, fino a tanto che ſi habbino proueduto di paſſaggio, affine, che non andaſſero vagando p la città. Et intendendoſi, che al preſente la parte e ſtata interrotta, eſſendo ſtato permeſſo ad alcuni di eſſi relegati, che ſtiano fuori delle dette prigioni, ma in altri luoghi aſſignatili in luogo delle ſopradette ptigioni, ne eſſendoſi eſſi contentati di queſta permiſſione, ſono andati vagando, e tuttauia continuano per la città, alche douendoſi proueder.

L'andarà parte, che de preſente ſia fatto publicar ſopra le ſcale di San Marco, e di Rialto, che tutti quelli, che ſi trouano relegati, coſi dalli Magiſtrati, e Conſegli di queſta città, come quelli, che ſono relegati per li Rettori della città, e terre noſtre, debbano in termine di giorni tre proſſimi eſſerſi preſentati nelle ſopra ditte prigioni Valiera, & Giuſtiniana, per andar quanto prima al ſuo fine, altramente s'intendano eſſer caſcati nelle pene aſſegnateli per le loro condennationi in caſo, che non andaſſero, o che non continuaſſero il confine.

Et accioche nell'auuenire ſi oſſerui il medeſimo in quelli, che ſaranno de cetero relegati, ſia preſo, che tutti loro debbano preſentarſi nelle ſopraditte prigioni Valiera, o Giuſtiniana, ne poſſano di quella eſſer cauati per qual ſi voglia cauſa, ſe non quando doueranno andar alla ſua relegatione: ne poſſano li Capi di queſto Conſeglio, od altri, ſia chi eſſer ſi voglia, accettar per preſenta to alcun relegato, che non fuſſe nelle ſopradette prigioni, ne per metterli in alcun modo, che poſſano per qual ſi voglia minimo tempo ſtar fuori di eſſe, ſi che la ſopradetta parte del 1581. di Febraro venga in tutto ad eſſer debitamente oſſeruata.

Et da mo ſia preſo, che quelli, che ſi attrouano relegati, e ſi preſenteranno nelle ſopradette prigioni, ſiano per li Capi di queſto Conſeglio per tutto il meſe preſente mandati al loco della lor relegatione, e quelli che de cetero ſaranno relegati, ſiano mandati al tempo eſpreſſo nelle loro ſententie.

Et ſia ſcritto à tutti li Rettori da parte da mar, che diano auiſo, ſe li relegati ſono alla loro obedientia.

Che

Che li Relegati ſtiano all'obedienza, altrimenti s'intendino incorſi nella pena delle loro alternatiue.

1590. Adi vltimo April. In Conſ. di X.

ETanto accreſciuta la temerita, & inobedientia delli Relegati, che non contenti di eſſer ſtati nelle loro condennationi de bandi diffinitiui habilitati a Relegatione a tempo, doppò eſſer volontariamente preſentati alla obedientia delle ditte ſue relegationi, abuſano la gratia fattali, partendoſi da i ſuoi confini & vagando per altre citta, & luochi ad eſſi prohibiti, ritornando poi quando a lor piace, da che ne ſeguono molti inconuenienti con indignita di queſto Conſeglio, & delle deliberationi da eſſo fatte in ſimile propoſito, con molto ſcandalo de' buoni, & timor delli offeſi, onde douendoſi prouueder in tal modo che eſſi habbiano ad obedire.

L'andara parte, che ſalue, & riſeruate le leggi, & ordini ſopra ciò fatte, a' quali in niuna parte ſia derogato, ſia preſo, che ſia tenuto nell'officio delli Capi di queſto Cõſeglio per il Secretario deputado al criminal vn libro alfabetado, nelqual ſia fatta nota del nome di cadauno relegato, coſi per q̃ſto Cõſeglio, come per li Rettori con auttorita di eſſo, con il giorno della relegatione, il luoco, & per quanto tempo ſara ſtato relegato, & quando ſara mandato ad eſſa: & il giorno della preſentatione, che hauera fatto al Rettor del loco doue ſara mandato, da eſſer tratto dalle lettere de auiſo di eſſi Rettori. Sia al preſente ſcritto alli Rettori, dell'Iſtria, Dalmatia, & Leuante doue parera biſogno, che immediate informatoſi delli relegati coſi da queſto Conſeglio, come dal Cõſeglio de quaranta al criminal, ouero da Rettori, e rappreſentati nelle ſue citta, e terre de anni dieſe, in qua, debbano far diligente inquiſitione ſe ſono ſtati continuamente alla obedientia del ſuo confine, ò ſe hanno mancato, o per quanto tempo, con darne di tutto particolar auiſo alli Capi di queſto conſeglio accioche li tranſgreſſori ſiano publicati incorſi nelle alternatiue delle loro ſententie, doue ſara biſogno mandando anco copia di tutte le ſententie, & del giorno della preſentatione, che eſſi relegati hauerãno fatta di ſe ſteſſi. Et ſiano obligati detti Rettori al loro ritorno portar fede di hauer eſſequite le ſopradette coſe, ſenza laquale non poſſano andar a capello, ne eſſerli fatto il ſuo bolletino dal Secretario deputato alle voci in pena de ducati cinquanta per cadauna volta. Sia mandata copia della preſente parte

te parte a tutti li Rettori predetti, che habbino ad essequirla, cosi nelli relegati fin hora, come quei, che per l'auenire saranno relegati di tempo in tempo successiuamente.

Et perche habbino ad auisar continuamente se li relegati nei luochi a loro sottoposti prestano la debita obedientia co'l presentarsi secondo i loro obblighi due volte alla settimana giusta le leggi, della qual presentatione siano tenuti li Cancellieri di essi Rettori tener cõtinua nota sopra vn libro a questo deputato. Et in caso de giusto impedimẽto de infirmità de alcuno di essi relegati, sian tenuti essi Cancellieri andar vna volta alla settimana a vederli, & farne nota, douendo anco essi Rettori al loro ritorno portar fede che i suoi Cancellieri habbino cosi essequito, sotto le conditioni di sopra dechiarite, & a loro Cancellieri di non poter piu essercitar alcuna Cancellaria.

Siano medesimamente tenuti li Secretari di questo Cõseglio quando saranno per far bollettini innanzi il partir di cadaun Rettor, veder prima diligentemente nel detto libro se quel suo Cancellier sarà notato in esso per inobediente, o transgressore del presente ordine, nel qual caso non possino espedir il detto bollettino.

Et perche potria occorrer, che alcũ Rettor, dopo hauer fatto giurar vno per suo Cancelliero, menasse altro in loco suo, sia preso, che non possa de cætero alcun essercitarsi per Cancelliero in alcun luogo, il qual non habbia innanti, o dopo il partir di questa città delli suoi Rettori giurato secondo le leggi nell'officio delli Capi di questo Conseglio, in pena a quel Rettor, che accettasse al seruitio suo Cancelliero, chi nõ hauesse giurato come di sopra, ducati cento applicati alla casa dell'Arsenal, & al Cancelliero de ducati 200. applicati vt supra, & priuation perpetua di essercitar Cancellarie, la mità della qual pena pecuniaria sia de chi manifestarà alli Capi di questo Conseglio le transgressioni predette, da esser tenuto secreto.

Sia in cadaun loco doue si serinerà dell'essecution della presente deliberatione fatto far publico proclama, che chi accusarà li Relegati, che saranno de cætero inobedienti, & haueranno quomodocunque transgresso alle loro cõdennationi, conseguirà ducati 500. delli beni delli transgressori, & sarà tenuto secreto, essendo tenuti comprobar le transgressioni, nella qual pena de ducati 500. incorrino il Rettor, o Rettori, che haueranno quomodocunque data licentia, o permission che partino dalli confini, & in alcuna parte transgredischano le loro condanne, & oltra di cio in pena di non poter andar a capello, come è predetto. Et

siano

siano tenuti, cosi li presenti come successori Rettori far publicar la presente deliberatione ogni tre mesi, & al suo ritorno hauerne portato nota, come sono tenuti portar delle presentationi, che sono tenuti far ogni settimana essi relegati.

La essecution della presente parte sia commessa alli Capi predetti senza altro Conseglio, & sia registrata de cetero in tutte le commissioni de i Rettori dell'Istria, Dalmatia, & Leuante.

Che li relegati non possino hauer beneficio della sua relegatione, o bando, se non haverà fede di hauer obedito, ne possa esser deputato di Raspa.

1592. *A dì 28. Settembre in Conf. de X.*

PErche s'intende che li relegati nelle città, e terre dell'Istria, Dalmatia, & Leuante, & altri luochi non stanno alle loro relegationi, ma vanno vagando, & trattenendosi sopra le Galee, & in altri luochi, anco di aliena giurisdittione, lontani dalle loro relegationi con indignità publica, & quando è gionto il fine del tempo delle loro relegationi, portano fede di essersi partiti da esse, senza che in quelle sia espressamente dechiarito che habbino obedito col starui tutto il tempo delle loro relegationi; Sia preso, che cadaun condennato alla galea, che accuserà tali inobedienti, conosciuta la verità, conseguirà liberatione del suo seruir di galea, per tanto tempo, quanto restaua di relegatione all'accusato, il qual tempo se fusse più de anni quattro, non però possa detto Galeotto conseguir beneficio di più tempo che di anni quattro, & se l'accusator fusse Galeotto di libertà, ò altro qual si voglia, di che condition si voglia, haverà facultà di liberar vn condannato alla Galea per tanto tempo, come è di sopra dichiarito, & fino a gl'anni quattro inclusiuè, ouero vn bandito a tempo, o diffinitiue di questa città, ouero di vn'altra città, ò luogo del Dominio nostro, eccetto li banditi da questo Conseglio, & sarà tenuto secreto, & possano simili denoncie esser mandate alli Capi di questo Conseglio, a i quali sia cõmessa la essecutione con li nomi di testimonij, & contra li relegati siano esseguite le sententie, che saranno state fatte contra essi in caso d'inobedientia, & di più tutti li loro beni siano sottoposti alla satisfation di vn'huomo, che habbi a seruir al remo in galea per tanto tempo, quanto sarà stato conosciuto il Galeotto condannato accusator hauer meritato. Non possa il sopradetto relegato in alcun tempo hauer alcun pur minimo beneficio del suo bando, o di altra condition che hauesse nella sua sententia, se non portera

rà fede di hauer satisfatto quãto è predetto, ne possa medesima mente esser depennato di raspa, etiam che fusse finito il tempo, se non harà portato fede come di sopra. Ne si possi nell'auuenir così in questa, come in cadaun'altra città, terra, o luogo del Dominio nostro publicar la deliberatione d'alcuno della sua relegatione p hauer finito il tẽpo di essa, se nõ porterà fede autẽtica delli Rettori del luogo di esser stato tutto il tẽpo continuo alla sua relegatione, & sia obligato cadaun Rettor, sotto la giurisditi on del qual saranno stati relegati di cadauna sorte, al ritorno suo in questa città, portar lettere di fede alli Capi di questo Cõseglio, che li relegati predetti, nominandoli di vno in vno, siano stati obedienti come di sopra, per tutto il tempo delli loro reggimenti. Ne possa detto Rettor hauer il boletrino, per poter andar a Capello, se non hauerà portate prima le predette lettere.

Il presente capitolo sia posto nelle commissioni di tutti li Capi da Mar, & Rettori dell'Istria, Dalmatia, & Leuante per la sua debita essecutione, & mandata all'officio dell'Armar, accioche sia per li Proueditori del detto officio fatta publicar al tempo del pagar cadauna Galea, & altro vassello armato, e mandata alli Capi da mar, perche al pagar Galeotti sia publicata per la sua essecutione, & il medesimo sia osseruato dalli Rettori di terra ferma nelli relegati nelle loro città, alli quali sia mandata copia, & posta nelle sue commissioni, come è predetto.

Che nelli casi delegati li Rei non siano aggranati dalli Cancellieri di spese di più.

1598. adì 23. Ottob. in Conseglio di X.

INtendendosi, che li Cancellieri, & altri Ministri delli Rettori nostri vsano nell'espeditioni delli casi, che sono ad essi Rettori delegati, con l'auttorità, & rito di questo Conseglio, farsi pagar diuerse sorti di spese, con publica indignità, & con molta offesa della Giustitia. Però

L'andarà parte, che nell'auuenire nelli casi criminali, che saranno delegati da questo Conseglio alli Rettori nostri, non siano aggrauati li rei di spese di niuna sorte, de più di quello, che si fa nelli altri casi criminali non delegati, ma espediti con l'auttorità ordinaria di detti Rettori, & corte, sotto pena a quelli, che contrafaranno di esser priui delli loro officii, & la presente parte sia mandata alli Rettori nostri, & posta nell'auuenire nelle loro commissioni, per la debita essecutione.

Che

Che le condanne delle rei siano essequite, nel modo, & termine che sono deliberate.

1589. Adi 12. Luglio. In Consiglio di X.

CONuiene alla giustitia di questo Conseglio, che le condannationi de li rei per esso fatte, siano essequite in quel modo, & termine, che sono deliberate. Però

L'andarà parte, che sempre, che de cætero sarà per questo, ouer altro Cõseglio, o Rettori, con auttorità però di esso Cõseglio, bandito, relegato, o confinato in pregion, o in Galea alcuno, con conditione, che non possa liberarsi, se non passato il tempo dichiarito nella sua condannatione, non possino questi condannati esser assolti con alcuna facoltà, o beneficio di poter assoluer alcun bandito, etiam che li retenti, o morti hauessero simili, o maggiori conditioni, se non passato interamente il tempo dichiarito, come è predetto, nelle loro condanne, non ostante parte alcuna in contrario: se però la parte non sarà posta da li sei Conseglieri, & tre Capi di questo Cõsiglio, & hauerà nouue ballotte, & poi presa in questo Cõseglio con tutto il numero de le ballotte di quelli che si troueranno: non possendo ballottarsi con minor numero di quindeci: nè possa esser la presente parte suspesa, interpretata, o dechiarita, se nõ cõ tutto il numero delle ballotte di sopra espresso, essendo tenuto il Secretario di questo Conseglio, che hauerà notata in occasion simile la parte che douerà esser proposta, legger al predetto Conseglio la presente deliberatione. Et la presente parte in tempo di guerra solamente quanto alla strettezza resti suspesa.

Che non sia communicata auttorità alli Rettori di formar processi col rito del Consiglio, se non per casi grauissimi, & importantissimi, & hauuta da essi Rettori informatione del caso con giuramento.

1598. adi 26. Ottobrio. In Consiglio di X.

SEguendo molti inconuenienti a graue offesa della Giustitia, & della dignità di questo Conseglio, nel communicar alli Rettori l'auttorità, & licentia di formar li processi co'l rito, & nel modo, che si osserua nel Collegio criminal del detto Conseglio, & douendosi proueder a cosi fatto disordine.

L'andarà

L'andara parte, che per assicurarsi in quãto sij possibile, di non delegar, & conferir l'auttorita, & ritto di questo Conseglio, se non per li casi veramente grauissimi, & importantissimi, si che ricerchino vna tanta auttorita, non possa esser nel auuenir proposto nel detto Conseglio de conferir la sudetta auttorita, & rito, se prima il Rettor, ouer Rettori del luogo ben informati, non daranno particolar instruttione del caso, & se le lettere non saranno sottoscritte da essi Rettori con giuramento, & di mano propria, & la presente parte sia mandata alli Rettori nostri, perche sia registrata nelle loro Cancellarie, per la sua debita, & compita essecutione.

Parte presa nell'Eccellentissimo Conseglio di X. in proposito de braui, & vagabondi.

1600. *Adi* 18. *Agosto. In cons. di X.*

ESsendo commessi da qualche tẽpo in qua molti homicidij & assassinamenti in varie parti del nostro Stato per lo più da huomini sicarij, sanguinolenti, forestieri, che si conducono a ser uir particolari per braui, cauandone il viuer, & altre molte commodita, commettendo tanto più ogni sorte di delitto, quanto che con facilita possano poi saluarsi, ritirandosi con poca, o niuna pena alle patrie loro: Et cõuenendo alla prudenza di questo Cõseglio proueder in quanto sia possibile ad vn tãto disordine.

L'andara parte, che regolando le parti altre volte prese in questo proposito, sia hora per la presente preso, & fermamente statuito che sia fatto publicar in questa citta di Venetia, sopra le scale di San Marco, & di Rialto, & parimente in tutte le citta, & castelle dello Stato nostro da terra, che in termine di hore 24 immediate seguẽti al proclama, tutti li forestieri di aliena giuriditione, che seruono a particolari per braui, ouero che accompagnano qual si voglia sorte di persone particolari con armi tanto da difesa, quanto da offesa, debbano esser vsciti fuori della citta o del castello, doue fussero, & dentro de giorni tre vsciti fuori dello Stato nostro, sotto pena essendosi presi, di esser irremissibilmente mandati a seruir in galea de condennati al remo con li ferri alli piedi per anni dieci continui, & non essendo buoni da galea, gli sia tagliata la man più valida, & restino perpetuamente banditi da tutto lo Stato nostro, dalquale, se cadaun de loro rompera li confini, & sarà preso, sia posto in vna prigion serrata nella qual habbi da finir la vita sua, con taglia a chi quello

prenderà, de lire seicento de piccoli, delli suoi beni, se ne saranno, se non delli danari della cassa di questo Conseglio deputati alle taglie, & quelli che accuseranno, ouero prenderanno, & consigneranno nelle forze della giustitia vno de detti braui forestieri, tanto officiali, & ministri publici, quanto altri, saranno tenuti secretissimi, & appresso preso, conuinto, & castigato che sia il reo, haueranno lire mille de piccoli per cadauno delli suoi beni, se ne saranno, se non delli beni di quello, che fi sarà seruito di lui, o con tenerlo in casa, o con farsi accompagnare, & non vi essendo beni di vno, ne dell'altro, debba esser pagata essa taglia, vt supra delli danari della detta cassa, & oltre la sopradetta taglia, habbino appresso vn beneficio di liberar vn bandito di bando perpetuo di qual si voglia Reggimento, Magistrato, ouero Conseglio, purche non sia delli banditi del detto Conseglio, ne con l'auttorità, o per delegatione di esso.

Quelli, che si seruirãno di tal sorte d'huomini braui forestieri tenẽdoli in casa, in camera locãda, ouero altroue a loro spese cõ salario, o altramente castigati che siano li detti braui, essendo sudditi nostri, siano, & s'intendano banditi per anni vinti continui di questa citta di Venetia, & del Territorio di doue fussero, & non essendo sudditti, ma forestieri di aliena ditione, siano, & s'intendino per il detto tempo di anni 20. banditi di tutte terre, e luoghi del Dominio nostro, con taglia di lire seicento per cadauno delli suoi beni, se ne saranno, se non di detta cassa.

Quelli, che alloggiassero in casa loro simile sorti d'huomini braui forestieri, & non ne dessero immediate auiso alla giustitia, cioè: in questa città all'officio delli essecutori nostri sopra la biastema, & fuori alle Cancellarie delli Rettori delle città nostre da parte da terra, siano condennati in bando, prigion, o galea, di quel modo, che parerà alli predetti Essecutori, ouero Rettori. Tutte le licenze concesse, da qual si voglia Magistrato, Rettori, ouer officio di questa citta di poter tenir huomini per loro sicurezza, siano, & s'intendano reuocate, & circa quelle licenze, che son state date & si daranno per questo Conseglio sia osseruato, che non possa alcuno seruirsi di esse d'huomini forestieri, ma solamente de sudditti nostri.

Quanto veramente a quelli, che sono sudditi nostri, & seruono particolari per braui, o che li accompagnano con armi, siano contra di essi mandate ad effecutione irremissibilmente tutte le parti altre volte prese in materia de braui, & vagabondi, & specialmente quelle delli 15. April. 1574. & 26. April. 1557.

Sia la presente parte insieme con le sopradette delli 15. April.

1574.

1574. & 26. April. 1577. ſtampate, publicate, & mandate a tutti li Rettori noſtri da terra, e regiſtrate nelle lor Cancellarie, & poſte nell'auuenir nelle cõmiſſioni d'eſſi Rettori per la loro debita eſſecutione con obligo di farle publicar ogni ſei meſi per la loro debita eſſecutione, & nondimeno publicate, o nò, gli ſia in ogni tempo data la loro debita eſſecutione.

Dechiarando, che ſe li Rettori delle Caſtelle non proclamerã no li rei accuſati, o denonciati dentro di 8. giorni, & non deue niranno all'iſpeditione d'eſſi nel termine di vn meſe debba cio eſſer fatto dalli Rettori delle città principali, ſotto la giuriditti one delle quali ſaranno le dette Caſtelle.

Et l'eſſecutione della preſente parte ſpetti in queſta Città alli Capi di queſto Conſeglio, & alli Rettori predetti.

Che alcuno non poſſa ſeruir per brauo, & contra li vagabondi che non hanno profeſſione.

1604. *Adi 9. Decembre.*

ESſendo commeſſi da qualche tempo in qua cõ offeſa del Signor Dio, & buoni, & in ſprezzo delle leggi noſtre varij, & diuerſi homicidij, aſſaſſinamenti, & altri eccẽſſi nel ſtato noſtro, ilche cagionando per il piu da gli huomini foreſtieri facinoroſi, & ſicarij, che ſi cõducono a ſeruir particolari perſone per braui, & da altri ancora, che ſenza profeſſione, o eſſercitio di alcune ſorte, attendono ſolo a commetter de ſimili eccẽſſi, & mancamẽti, da quali tragono il viuer loro, & altre commodità ancora con danno, & corruttella de molti. è proprio officio di queſto Conſiglio il proueder a ſimili diſordini, in modo tale, che ſiano quanto prima leuati, a ſoleuation della Giuſtitia, & per quiete de buoni ſudditi noſtri. Pero

L'andarà parte, che regolando cadauna altra parte in queſto propoſito, ſia hora per la preſente preſo, & fermamẽte ſtatuito, che ſia fatto publicar in queſta città noſtra, ſopra le ſcale di San Marco, & di Rialto, & in tutte le altre città, terre, & luoghi del Stato noſtro da terra, che in termine de vintiquatro hore immediate ſubſequẽte al proclama, tutti li foraſtieri di aliena giuriditione, che ſeruono a particolari perſone per braui, & quelli che viuono ſenza eſſercitio, arte, o profeſſione alcuna, fuori, che di braui, debbano eſſer vſciti fuori delle città, terre, o caſtalle doue ſi trouaſſero, & dentro il termine de altri giorni doi vſciti di tut

to il Stato nostro, sotto pena essendo presi & consignati nelle forze della giustitia di essere immediate, & senza remissione, o scusa alcuna mandati a seruir sopra le Galee dell'armata nostra p anni cinque con ferri a i piedi per huomini da remo. Et non essendo buoni da galea, le sia tagliata la man piu valida, & restino poi banditi in perpetuo di tutto lo Stato nostro, nel qual ritornãdo, & essendo presi siano condotti fra le doi colonne di San Marco, doue sopra vn paro di eminenti forche, siano per il ministro di Giustitia impiccati per la gola, si che muorino, con taglia a chi prendesse cadaun di loro de lire sei cẽto de suoi beni, se ne saranno, se non delli dinari della cassa di questo Consegliо deputati alle taglie. Et la istessa taglia conseguirà quello, che denonciarà, ouero accusera alcuno de sudetti bravi, & vagabõdi forestieri, si che per la sua denoncia, o accusa si habbia nelle forze, & sia castigato il delinquẽte, & oltre conseguira cosi quello che accuserà, o denonciarà come chi prenderà alcuno de i sopraditti banditi, facolta di liberar vn bandito di bando in perpetuo di qual si voglia Reggimento, Magistrato, ouer Cõsiglio, pur che non sia bãdito da questo Consegliо, o con l'auttorità, e delegatione di esso Consiglio.

Et se questi tali, che seruissero per bravi, ouero che cauassero il loro viuer dalla spada nel modo sopradetto, saranno sudditi nostri debbano nell'istesso termine de vintiquattro hore esser vsciti dellla Città, terra, o castello, nel qual si trouassero, & dentro de altri giorni doi del stato nostro in pena essendo presi di seruir in galea per anni cinque con i ferri a i piedi per homini da remo, & non essendo buoni da galea, star debbano anni dieci in pregion serrati, dalla qual fugendo, & essendo presi, siano banditi in perpetuo di questa città nostra, & di tutte le altre città, terre, & luoghi del Stato nostro da terra, & da mar, nel qual tornando essendo presi, sia condannati fornir la sua vita in vna pregion serrata con taglia alli captori de lire sei cento, come è sopradetto.

Quelli che si seruiranno di tal sorte di huomini, cosi forastieri, come sudditi tanto con salario, quanto senza, tanto tenendoli in casa, quanto fuori di casa, castigati che saranno i bravi, essendo sudditi nostri s'intendano banditi per anni vinti continui di questa città nostra di Venetia; & del Territorio di doue fossero, & essendo forestieri di aliena giuriditione, siano per l'istesso tempo de anni vinti banditi di tutto il Stato nostro, nel qual ritornando, & essendo presi, se saranno sudditi della Republica nostra, star debbano anni cinque in pregion serrata, & non essendo

essendo sudditi anni dieci in pregion come è predetto, & habbino li captori, o interfettori dentro li confini, fatta legitima fede della interfettione la taglia de lire sei cento, come è predetto.

Li Ministri veramente che prenderanno cadauno, che contra facesse al presente ordine nostro, conseguiranno tutte le sue armi da offesa, & diffesa, senza che possa alli rei esser fatta gratia di alcuna sorte, oltre le taglie, & beneficij predetti.

Sia la presente parte publicata sopra le scale di S. Marco, & di Rialto, & stampata, & mandata a tutti li Rettori da terra, & registrata nelle loro Cãcellarie, & posta nell'auuenire nelle cõmissioni di essi Rettori per la sua debita essecutione.

Publicata sopra le scale di S. Marco, e di Rialto 1604. adi 11. Decembre.

Che le Donne di qualunque conditione finiti li anni quindeci dal giorno del loro primo sponsalitio non possino portar perle d'alcuna sorte.

1599. *adi 8. di Luglio. In Pregadi.*

EVenuto a tanto eccesso l'vso, & il pretio delle perle, & si va di giorno in giorno talmente auanzando, che, quando non se li prouueda di conueniente, presto, & opportuno rimedio, potra causar disordine, danno, & inconueniente notabile al publico, & particolar commodo, come ciascun di questo Conseglio, per sua prudentia, puo molto facilmente considerare, onde non douendosi piu longamente differir il rimedio ad vn tanto male.

L'andarà parte, che, non derogando ponto alle altre deliberationi, che assolutamente prohibiscono il portar perle, sia hora espressamente prohibito, che cadauna donna cosi nobile, come cittadina, o di che conditione si voglia, che per anno vno hauesse habitato in questa città nostra (eccettuata però la Serenissima Dogaressa, Figliuole, & nuore di sua Serenità habitanti in palazzo) finiti che haueranno anni quindeci, dal giorno del loro primo sponsalitio, debbano deponer in tutto il filo di perle stretto al collo, ne piu quello, o altra sorte di perle, portar, ne vsar, ne al collo, ne in altra parte della persona, ne cosa che immitasse perle, nè in questa, nè in altra città, o luogo del Dominio nostro, sotto irremissibil pena de ducati dusento da esser diuisi, giusta l'ordinario dell'officio delle Pompe. Et se il marito della disobediente sara nobile, sia etiam publicato nel maggior Con-

seglio, & sia mandato debitor all'Officio de Gouernatori dell'Intrade di ducati vinticinque per ogni tansa, & hoc toties, quoties: Et se sara Cittadino, o di altra conditione; oltra la pena delli sudetti ducati dusento, & tansa de ducati venticinque, come di sopra., sia etiam bandito per anni tre di Venetia, & del Dogado. Ne possa il Nodaro delle pompe hauer, ne conseguir la parte a se spettante di dette condannationi, se non hauerà prima portato il bollettino della tansa predetta all'Officio de Gouernatori, & fatto menar le partide in debito delli detti, & di cio fattone an co nota co'l giorno, & millesimo all'incõtro delle sententie predette. Non possano li Sopraprouueditori, e Prouueditori alle pompe esser depennati dal debito che hanno a palazzo de ducati cinquecento, se non haueranno vn bollettino con giuramento dal Nodaro dell'officio, cõ la sottoscrittione almeno di tre della bãca, che tutte le denontie di perle date per mese vno auanti il fine del loro carico, siano state ispedite, & scosse, & essequite le cõdennationi. Siano obligati li Nodari dell'Auogaria, & li Piouani, & Curati delle chiese di questa città, ad ogni richiesta dell'officio predetto delle pompe, dar copia del tempo di cadaun contratto de' matrimonij, affine che possino scoprir la verità, & aministrar giustitia per la compita essecutione della presente deliberatione. Et sia tenuto il Serenissimo Principe nostro ogni prima Domenica di mese, far chiamar li Sopraprouueditori, & Prouueditori sopra il tribunale del Maggior Conseglio, dandoli giuramento di essequir insieme con le altre parti, quanto apponto nella presente si contien, & quelli che nõ venissero nel Maggior Cõseglio nel primo Conseglio de Pregadi. Et sia publicata sopra le scale di S. Marco, & di Rialto a notitia di cadauno.

Publicata sopra le scale di S. Marco, e di Rialto. Adi 12. Lugio 1596.

CHe a tutte le donne, huomini, putte, & putti di ogni, età, cosi in casa, come fuori, & in ogni città, terra, & luogo del Dominio nostro siano le perle del tutto, phibite, & deuedate. Quelli veramẽte, o quelle che cõtrafarãno all'ordine sopradetto, ouero ad alcuna parte di esso, in qual si voglia modo, o tempo caschi no in pena de ducati dusento, & questo tãte volte, quãte contra faranno, cento de' quali sia dell'accusator, & sia tenuto secreto, cinquãta delli ministri dell'officio, & altri cinquãta deputati alla prouisione de fuoghi, per li quali siano tenuti pagar li padri, mariti, o altri che hauessero ĩ gouerno le dõne, & li altri sopradetti,

Repu-

Republicata sopra le scale di san Marco & di Rialto, a' 24. di Luglio 1599.

Che li presentati all'officio delli Signori di Notte Criminal, per homicidio puro debbano star nelli luochi assignatili.

1604. adi 16. Nouemb. in Cons. di X.

VEdendosi da certo tempo in qua li presentati al magistrato delli officiali di notte al Criminal per homicidij puri, camminar pur troppo liberamente, & andar vagando per tutta la città con scandalo vniuersale, & non senza qualche pregiudicio della publica dignità, assicurati pero dalla benignità della Giustitia, che assegna loro per loco de' presentati, tutto il corpo della città; onde cosi sotrati dalla pena, che loro viene imposta vscendo del loco assignatoli d'esser impune offesi, & morti, non restando doue non possino sicuramente andare, & stare viuendo nella loro liberta, come non fossero obligati alla giustitia, è necessario intorno a questo fare qualche conueniente prouisione. Pero.

L'andarà parte, che tutti quelli, che per l'auuenire si presenteranno per imputatione di homicidio, o che retenti saranno rilasciati, quando non haueranno a stare serrati nelle prigioni, o in corte de' presentati, habbino a stare nelle case delle loro proprie habitationi, lequali possino esserle assignate per il Magistrato, & nō altro loco, sotto le istesse obligationi de' presentati; ma di più ancora di poter esser retenti, & di pagare alli captori lire trecento di piccoli, per liquali, habbino a stare prigione fino le paghera, & non essendo, de' suoi beni, siano pagati della cassa di questo Conseglio deputati alle taglie, & sia esso oltre la pena che li sara data per la sua imputatione, obligato scontare in vna delle galee de' condennati, douendo li officiali nostri al Criminal far rechiamar alle pregioni tutti quelli che fin' hora sono stati proclamati, essequendo con loro ancora la sopradetta deliberatione, &c. qual sia publicata, & mandata al sopradetto Magistrato.

Digitized by Google

Prohibitione di maſchare con arme, & ſenza. Et altri particolari in queſta materia.

Et è de ordine de gl'Illuſtriſſimi Sig. Capi dell'Eccelſo Conſeglio di X. in eſſecutione delle parti, & leggi del ditto Eccelſo Conſeglio fatte in diuerſi tempi in queſto propoſito.

1605. adi 14. Gennaro.

CHe quei che pur in alcuna parte contrafaranno al preſente proclama ſaranno caſtigati con quelle pene che ſono eſpreſſe nelle preditte parti di bando, pregion, galea, & altre pene che parerà a predetti Eccellentiſſimi Signori Capi ſecondo le circõſtantie, e conditione delle perſone, & ſaranno eſſequite le leggi irremiſſibilmente contra quelli che ſaranno trouati etiam ſenza maſchere con arme prohibite.

Et contra le maſchere che haueſſero qual ſi voglia ſorte d'arme o altri inſtrumenti, che ſaranno particolarmente dechiariti.

Et quei maſſime che fuſſero trouati con archibuſi ſaranno caſtigati con pena della vita, ſecondo la diſpoſitione delle leggi in tal materia, hauendo ſue Signorie Eccellẽtiſſime appreſo il proceder etiã per via de Inquiſitione per venir in luce de tranſgreſſori delle ſopradette parti, perche gli ſia dato il preditto debito caſtigo, & altre maggiori pene ſecondo gli eccеſſi che ſaranno commeſſi: alli captori veramente, & denoncianti delli contrafacenti ſaranno dati li beneficij de bandi, danari, & altro promeſſi dalla leze per cauſa delle ſopradette contrafattioni.

Le prohibitioni ſono le infraſcritte.

Non poſſa alcuno di qual ſi voglia grado, o conditione, maſcherato, o non maſcherato portar per queſta citta, nè di giorno, nè di notte archibuſi lunghi, nè curti, ne da ruoda, ne da fuogo, & riſeruate ſempre in tutte le ſue parti la leze in materia de archibuſi.

Ne meno poſſa alcuno, come di ſopra, portar balleſtrine, francopini, pontaruoli, ſtili, ne altre arme ſtillade, ne ſimili inſtrumenti che ſi portano adoſſo.

Non poſſa alcun maſcherato alla Ferrareſe, o traueſtito in altro modo, che dir, o imaginar ſi poſſa, ſe ben non hauerà la maſchera,

ſchera, o altro ſopra la faccia, coſi di giorno come di notte, tanto ſopra le feſte, che ſi fanno per occaſion di Nozze, o per altre occorrenze, quanto in altro luogo portar alcuna ſorte delle predette, o qual ſi voglia altre arme, ne meno hauer, ne ſonar Tamburi, ne portar baſtoni, mazzoche, ſcurizade, ne altro inſtrumento di qual ſi voglia ſorte, co'l quale ſi poſſa offender alcuno.

Sia prohibito ad ogni huomo di qual ſi voglia conditione il maſcherarſi da donna, & alle donne maſcherarſi da huomo in habito curto a qualunque hora del giorno, o della notte.

Sia prohibito a cadauno, ſia chi eſſer ſi voglia il poterſi maſcherar per tutto il tempo dell'anno la mattina fin hora di Nona, eccettuati però li giorni di Giouedì graſſo, & il Luni, & Marti di Carneuale.

Ne meno andar in alcuna hora del giorno con tori per alcun luogo della città ſenza licentia de gli Eccellentiſſimi Signori Capi.

Non ardiſca qual ſi voglia perſona ne di giorno, ne di notte, tanto in dì de feſta, come da lauoro far balletti, o ballar in caſa, ne in ſtrada per alcun luogo fino che ſarà data licentia per li predetti Eccellentiſſimi Signori Capi.

Appreſſo ſi fa publicamente ſaper, che quelli che deſmaſcherati accompagneranno con arme in cadaun modo li maſcherati incorrano in quelle pene di pregion, galea, bãdo, o altro che meritaſſero, conſiderata la qualità delli contrafacienti, gli eccelſi che haueſſero commeſſo, da eſſer giudicati etiam per il predetto Conſiglio di Diece.

Adi 14. Genaro 1605. publicata ſopra le Scale de S. Marco, & de Rialto, S. Stefano, S. Polo, S. Gieremia, Zuecca, e Muran.

Quelli che conduranno azzali & ferramenti fuori di queſta Città diano fideiuſsione di portar li Reſponſali.

1465. die 21. Martij in Pregadi.

TAm litteris Conſulum noſtrorũ partium Apuliæ, & Regni, tam etiã aliter, nuper habita eſt informatio per nonnullos, qui ex hac noſtra Venetiarum Ciuitate azzalia pro ſupra ſcriptis partibus Apuliæ, & Regni exportant, introductam eſſe conſuetudinem, quod ea ex partibus ciuitatum, & locorum prouinciarũ ipſarum de nauigio in nauigiũ pro Aualona, & alijs Turcharum locis exonerantur, non ſine parua offenſione Chriſtianæ Fidei,

Fidei, ac noſtri Dominij dedecore, ad cui dignitatẽ attinet prouidere. Quamobrem.

Vadit pars, quod ſi quis de cætero ex hac noſtra Venetiarum ciuitate pro ſupraſcriptis partibus azzalia exportare voluerit, teneatur, ſufficientẽ fideiuſſionem dare officialibus noſtris Tabulæ exitus de reportandis literas Conſulum, ſeu Vice Cõſulũ noſtrarum terrarum, & locorũ, ad quæ azzalia ipſa cõducere intendent, & aliter buletæ ipſæ fieri non poſſint ſub pena ducatorum quinque auri eorũ officialibus, & ſcribis priuationis officij per Aduocatores cõmunis ſine vllo conſilio exigendorũ, & ſi quis contrafeciſſe repertus fuerit, intelligatur cecidiſſe, & ceciderit ad omnes pœnas, ad quas cadunt deferentes azzalia ad terras, & loca infidelium, iuxta formam legum noſtrarum, & vt hæc noſtra intentio penitus ſeruetur, captum ſit q̃ Aduocatoribus cõmunis ſit ſtrictiſſimè commiſſa, ad quorum officium officiales ipſi tabulæ exitus, & ſcribæ ſub ſupraſcrita pœna teneantur de tempore in tempus omnes bullettas, quas fecerint mittere, & ſimiliter cõtra litteras ſcriptas, & teneatur quilibet ſcriptorum Conſulum, & Vice Conſulum per viam diligentiſſimæ inquiſitionis, & aliter omnem poſſibilem informationem ſumere de omnibus quorum azzalia conduxerint, & Aualonam miſſa, aut omnibus loci ipſius vendita eſſent, & quicquid ea in re habuerint noſtris Aduocatoribus accuratè mittant, vt aduerſus ipſos procedere poſsint ſicuti res ipſa exiget, & quia rationes noſtri Dominii per Conſules, & Vice Conſules noſtros partium ipſarum non eo modo tenentur quo teneri poſſent, & deberent, quod non ad paruam noſtri Dominij iacturam redundat, captum ſit quod Conſul noſter, & ſucceſſor Licij teneantur rationes omnes pecuniarum, & qualibet alias rationes, quas vigore officij ſui miniſtrauerint, aut miniſtrabunt, diligenter, particulariterque tenere, earumque computum ſingulis annis ad officium noſtrorum Rationum Veteri mittere, iuxta formam legũ noſtrarum ſub pœna Ducatorum quinque, & omnes Cõſules, & Vice Conſules Terrarum Otranti teneantur ſingulis annis ſub pœna ſcripta mittere computa, & rationum ſuarum, tam præteritarum, quàm futurarum ſupraſcripto Conſuli Licij, qui ea vnà cum ſuo ad ſupraſcriptum officium Rationum Veterum mittere teneantur, & hoc idem facere teneantur Cõſules Bari, & ſi qua Nauis, aut quod vis aliud Nauigium pro hac noſtra Venetiarum ciuitate naulezabitur, teneantur ad vna quoque eorum vnam, & dimidiam pro cento exigere, ſicuti ad officiũ noſtrorum extraordinariorum ſeruatur, & per Cõſulem

Digitized by Google

lem noſtrum Bari ſi pro vtilitate noſtri Dominij, & regiſtretur hæc pars ad officium Aduocatorum, & tabulæ exitus, de qua ea detur notitia omnibus ſupraſcriptis Conſulibus, & Vice Conſulibus.

Pena di quelli che conducono ò accompagnano contrabandi.

Nell Illuſtriſs. Conſeglio di X. Adi 21. April. 1572.

FV preſo in queſto Conſeglio, ſotto de 28 Luio, & 8. del meſe de Febraro, 1568. per ouuiare alli contrabandi, che ſi faceuano cõ il mezo di alcuni temerarij, che pigliauano ſopra di ſe l'aſſonto di condurli dentro, & fuori, facendoli ſcorta, ſenza alcun timore, che ſe alcũ foſſe tanto ardito, che accompagnaſſe dentro, o fuori di queſta Città robba di qual ſi voglia ſorte contrabando, o pigliaſſe ſopra di ſe di condurla con ſue barche, o con barche de altri, cadeſſe in pena de vogar in galea di condennati per anni 5. ouero in bãdo di q̃ſta Città di Venetia, & del diſtretto per anni 10. alla qual pena cadeſſer tutti li complici, come barcaroli, & altri; potendoſi proceder cõtra tali delinquẽti coſi per via d'inquiſitione, come per via di denoncia, cõ beneficio alli denonciãti, oltra le taglie conceſſe per eſſa parte de 28. Lug. 1568. che è oltra la parte, che li ſpettaſſe della robba trouata cõtrabando, de duc. 100. delli beni delli delinquenti, di hauer etiam auttorità de liberar vn bãdito di queſta Città, ouer di vna altra qual ſi voglia terra o luogo noſtro a tempo; pur che non foſſero delli banditi da queſto Conſeglio; il qual beneficio conſeguiſſero dopò conoſciuti, & condennati li rei del delitto ſopradetto, & che per tutti tre li Capi di eſſo Conſeglio foſſe dechiarito, che l'haueſſero meritato, & che li complici delli detti rei denonciando li principali, vt ſupra, haueſſero oltra la impunità, il beneficio ſopradetto, & come in eſſe parti è particolarmente dechiarito; & perche ſe intende, che le medeſime fraudi, & inganni, & forſe maggiori ſono commeſſi nelli luoghi noſtri di Terra ferma, è molto a propoſito far la medeſima prouiſione. Però;

L'andarà parte, che ſalue, & riſeruate le altre parti, & ordini alla preſente non repugnanti, ſia fermamente deliberato, che nell'auenire ſe alcuno ſarà tanto ardito, che accompagni dentro, o fuori di alcuna delle Città, terre, o luogo noſtro robba di qual ſi voglia ſorte contrabando, o pigli ſopra di ſe di condurla cõ barche, cocchi, carri, carrette, o altro; coſi ſue, come de altri, caſchi in pena di vogar ĩ galea de cõdẽnati p anni cinque, ouero

in ban-

in bãdo della città, terra, o luogo, de onde quelli fossero del territorio, & 15. miglia oltra li confini per anni X. allaqual pena caschino tutti li cõplici, come barcaroli, & altri, potendosi proceder cõtra li delinquenti etiam per via d'inquisitione, cõ beneficio alli denoncianti, oltra la taglia sopradetta, de liberar vn bandito di questa Città, ouero di vn'altra qual si voglia terra, o luogo nostro a tempo, pur che non siano delli bãditi da questo Cõseglio; & la copia della presente Parte sia mandata à tutti li Rettori nostri delle Città, Terre, & luoghi nostri da terra ferma, cõ ordine, che la faccino publicare in giorno di mercato, & cosi sempre innanzi lo incantar delli Datij, con ordine, che oue sono doi, tutti doi; & oue vi è vno, quell'vno, debbano, seruatis seruãdis, proceder contra simili delinquenti, di quel modo, che gli parerà ricercar la Giustitia, come è sopradetto. Et le condannationi, che saranno fatte in tal materia, non si possino deuoluer in appellation, saluo alli X. Sauij estratti dal corpo del Senato, liquali non possino suspender dette cõdannason, se non per giorni 15. ma siano obligati, subito che sarãno appellate, darli il Cõseglio, & espedite secondo li ordeni dell'Officio loro, & passati essi giorni 15. dette condannason debbano esser mandate ad effecutione inuiolabilmente, dichiarando, che non si possi conseguir il beneficio di liberar vn bandito, vt supra, se nõ dipoi conosciuti, & condennati li rei del delitto sopradetto, & se non sarà conosciuto per tutti i duoi li Rettori sopradetti, che hanno Corte, insieme con esse Corte, oue sono doi; & oue è vn solo, che habbia Vicario, cõ tutti doi essi Rettori, & Vicario, che l'habbia meritato, cõsiderata la qualità del delinquẽte, e del delitto cõmesso: douendo il bandito, che per questa causa si cercasse di assoluer, hauer li requisiti della carta della pace, & esser stato il tempo in bando, statuito dalle leggi di questo Conseglio di 13. Ottob. 1568. & per la condannason, che in tal materia saranno fatte dalli Rettori delle castelle, il beneficio del bãdo, vt supra, non possa esser dato da altri che dalli Rettori nostri piu prossimi alle dette castelle, che hauerãno corte nel modo p̃detto, alliquali Rettori debbano li detti delle castelle mãdar i processi, accio che hauute le cõsiderationi sopradette, possino (se cosi li parerà) dar il beneficio sopradetto. Hoc exp̃sse declarato, che passato giorni 15. dopò dette cõdãnason, nõ essẽdo q̃l'e nel detto termine appellate nel mõ sopradetto, si possino dar li detti beneficii, liquali dati, nõ si possino piu appellar, ma restar debbano dette cõdannason inappellabili, & siano essequite inuiolabilmẽte, & il medesimo sia osseruato, q̃n siano, vt supra, laudate dal Collegio sopradetto.

In ma-

In materia de viciatori & ſtronzatori di ori & monede.

1573. *Adi 25. Settembre. In Conſiglio di X. & Zonta.*

CHe ſe alcuno denonciarà al tribunal delli Capi di queſto Conſeglio alcuno delli viciatori, & ſtronzatori de Ori, & Monete; & operarà che'l venghi in mano della giuſtitia: & che per tal ſua denoncia la giuſtitia venga nella verità, ſarà tenuto ſe creto, con tutti quei termini, che ſi ſogliono ſeruare nelle materie piu ſecrete di Stato; & conuenti che ſiano, & condannati li Rei, guadagnerà lire ſeicento de piccoli, da eſſerli pagati delli beni delli delinquenti, ſe ne ſaranno, ſe non delli danari dalla caſſa di queſto Conſeglio deputati alle taglie, & appreſſo hauerà liber tà di cauar vn'huomo di bando di qual ſi voglia natura: eccettua ti però li Banditi per queſto Conſeglio; ſe alcuno delli detti viciatori, & ſtronzatori, pur che non ſia il principal autore, denon ciarà alcuno delli complici, ouero principali, & farà venir nelle forze &c come di ſopra: oltra che conſeguirà l'impunità della pena, nella quale per tal cauſa fuſſe caduto, ſarà tenuto etiandio ſecreto, & guadagnerà la taglia, & hauerà la libertà de liberar vn bandito, come di ſopra.

Adì 26 Settembrio 1573.

Publicata ſopra le ſcale di San Marco per Nadalin q. Aleſſandro, Comandador al Sopragaſtaldo.

Eta Rialto per Anibal de Ventura Comandador.

In materia delli trouati Infragranti Crimine & Beneficio di chi li prendera, ò ammazzerà.

1574. 15. *Aprile. In Conſiglio di X. & Zonta.*

L'Andarà parte, che ſalue, e riſeruate tutte le parti in q̃ſta materia diſponẽti, & alla preſente nõ repugnãti, ſia publicato in tutte le città, terre, & Luoghi del Dominio noſtro, e fatto publicar nelle Chieſe di cadauna Villa a tẽpo della Meſſa, quando vi è maggior frequentia, che ſe alcuno, o ſolo, o accompagnato con inſidie, & appoſtatamente anderà alla caſa di qual ſi voglia perſona, ouero nella ſtrada commetterà homicidio, ſforzo, rapto, incendio, ò violentia nella robba, o nella vita, poſſano in quell'iſtante

Digitized by Google

ſtante infragrãti crimine eſſer impune preſi, & facendo reſiſtẽtia, morti da cadauna perſona, etiam in paeſi alieni, in caſo che ſubito commeſſo il delitto foſſero perſeguitati fino nelli detti luoghi alieni, & quelli che li prendeſſero, e conſegnaſſero nelle forze noſtre, ouero ammazzaſſero, come di ſopra, etiam in luoghi alieni, fatta legitima fede dell'interfettione guadagnino tutte le armi, caualli, denari, e robbe, che li delinquenti ſi ritrouaſſero hauer con ſe; e di piu, il terzo delli loro beni, quali ſe li intendano eſſer confiſcati, douendo li duoi terzi reſtanti eſſer diuiſi ſecondo il conſueto: & in caſo che non gli foſſero beni, o che eſſendone, non aſcendeſſero alla ſomma di lire cinquecento de piccoli, hauer debbano quelli, che li prenderanno, o ammazzeranno, come di ſopra, il ſupplimento fino alle dette lire cinquecento dalla caſſa di queſto Conſeglio, delli denari deputati alle taglie: & oltra di cio habbino facoltà di liberar vn bandito per homicidio puro, ouero vn bandito a tempo di queſta città, ouero d'vn'altra città dello ſtato noſtro, ſe bene non haueſſe la carta della pace, nè foſſe ſtato li cinque anni in bando, & ſe alcuno di tali delinquenti foſſe preſo, e morto per li huomini di qualche Villa, o Commun, ſiano li huomini di eſſa Villa, o Commũ fatti eſenti da ogni fattiõ real, perſonal per anni quattro, & habbino per ogn'vno delli delinquenti, che prenderãno, ouero ammazzeranno, come di ſopra, il beneficio di vn bandito di homicidio puro, ouero a tempo, ſecondò che è detto di ſopra. Debbano li detti huomini della Villa, o Commun, ouo foſſe cõmeſſo alcun delitto, ſonar campana martello, & andar a prẽder, o ammazzar li delinquenti, come è predetto, e non lo facendo, ſiano obligati rifare il danno alli intereſſati, di quel modo che parerà alli Rettori delle città principali piu vicine al luoco del delitto. Et ſe vno delli complici, pur che non ſia il principale auttor, ouero mandante, prenderà, ouero ammazzerà alcuno delli compagni, oltra tutte le vtilità, & beneficij ſopradetti, cõſeguiſca l'impunità del delitto. Siano dati li ſopradetti beneficij delli bandi, & altre vtilità, come è detto di ſopra, p li Rettori delle città principali, che ſaranno piu vicine al luogo, doue fuſſe ſeguito il caſo. Et la preſente Parte ſia fatta ſtampare ad intelligentia d'ogn'vno, & poſta nelle commiſſion delli Rettori, a memoria de' ſucceſſori, quali la debbano far publicar ogni ſei meſi nelli luoghi ſoliti, & ſimilmente nelle Chieſe di tutte le Ville a tempo delle Meſſe, & tamen publicata, o non publicata, hauer debba la ſua eſſecutione: della quale ne debbano eſſi Rettori di tempo in tẽpo dar auiſo alli Capi di queſto Conſeglio.

Bene-

Digitized by Google

Beneficio di quelli che denoncieranno i toccadori di ſcommeſſe.

1584. *Vltimo Agoſto. In Conſ. di X.*

SOno ſtate fatte per queſto Conſiglio molte parti per prohibir le ſcõmeſſe, che ſi toccano ſopra l'andar in elettione delli nobili del noſtro maggior Conſiglio, con tanto danno, & rouina de molto numero de famiglie di queſta città, qual per queſta cauſa ſono cadute in eſtrema pouertà, oltra li altri grandiſſimi, & importãtiſſimi diſordini, che ſi cauſano per coſi pernitioſe ſcõmeſſe: & vedendoſi, che nõ oſtante le ſopradette prouiſioni, ſi tocca no piu che mai dette ſcõmeſſe, & queſto coſi per il poco beneficio di prima, che per dette parte vien dato alli denoncianti, che è de lire trecento de piccoli ſolamente, come per la taglia; che hãno li captori delli condennati, che alcun non vien denonciato, ne meno retento, non eſſendo detto beneficio & taglia ſtimati per facoltà, con laquale li condennati ſi liberano, & aſſoluono con il comprar di qualche Bando, poco curãdo la ſpeſa, per il beneficio, & vtile grandiſſimo, che cauano nel toccar dette ſcõmeſſe: nè eſſendoui piu opportuno rimedio, a leuar coſi peſſima, & deteſtanda operatione, che accreſce, & da maggior beneficio alli denoncianti, & maggior taglia alli contrafattori, & banditi per tal cauſa, & leuar la ſperanza a detti banditi di poterſi liberar, accioche per tal premio maggiore eſſi toccadori venghino denonciati, & per la priuatione di poterſi aiutar ſi aſtenghino da toccar dette ſcommeſſe.

L'andarà parte, che ſalue, & riſeruate le parti in queſta materia preſe, a queſta non repugnanti, & ſia preſo, & aggiõto che a tutti quelli, che nõ denõcierãno toccadori di ſcõmeſſe, o ſiano principali, o mercenarii, & giuſtificate le loro denõcie, & caſtigati li rei, oltre l'impunità, ſe foſſero cõplici, di eſſer tenuti ſecreti, cõſeguir debbano lire mille de piccoli delli ſuoi beni, ſe ne ſarãno, ſe non della caſſa di queſto Conſeglio deputati alle taglie. & oltra cio beneficio di liberar vn bandito di tutte le terre, & luoghi di qualunque luogo, eccettuati li banditi di queſto Conſeglio, o cõ l'auttorità di quello, & eſſendo li denũciati nobili, ſiano priui per anni dieſe continui del noſtro mazor Conſeglio, & di ogni altro officio, beneficio, reggimento, & Cõſiglio per detto tempo, ſi come, è diſpoſto per la parte preſa in queſto Conſiglio 1571. 18. Aprile, con queſto di piu che per detto tempo nõ li poſſi eſſer fatta gratia, doni, ne remiſſion alcuna, & appreſſo li poſſi.

possi esser data dalli Censori nostri maggior cõdannason de danari da esser applicati all'Arsenal nostro, delli beni de detti rei condannati.

Li altri veramente che per qual si voglia modo toccaranno scommesse, possano, & debbino esser condannati in pena di galea, pregion, berlina, & banditi di tutte terre, & luoghi della Signoria nostra tra il Menzo, & Quarner per quel tempo, & come parerà alli detti Censori nostri, come per detta parte 1571. è disposto, con taglia pero de lire mille in caso de contrafattion delli loro bandi, a quelli che li consegnassero nelle forze della Signoria nostra, da esserli pagati delli suoi beni, se ne saranno, se non della cassa di questo Conseglio deputati alle taglie, & possa appresso esser dato quelle cõdanne di danari nelli loro beni, che pur alli detti Censori parerà, da esser applicati all'Arsenal vt supra. Et alli condannati, o banditi per questa causa di scõmesse nõ possa esser fatta gratia alcuna ad alcuno sia chi si voglia, ne meno si possano assoluer nè liberar dalli loro bandi se nõ sarà posta la parte da tutti sei li Conseglieri, & tre Capi, & presa con tutte le ballotte del predetto Consiglio di Diece, ridotto al perfetto numero de diciselte, & li loro beni restino obligati alle condanne, & taglie sopradette. Et alle medesime pene incorrino tutti quelli, che nelle loro case desero ricapito, aiuto, o fauore a detti toccadori di scommesse, & fossero denonciati, & giustificate le denoncie, & castigati li denonciati, habbino le medesime taglie, & beneficio di bando, come di sopra.

Che alcun non possa toccar scommesse.

1597. *A dì 28. Ottobre in Cons. de X.*

ESsendo il metter delle scommesse sopra l'andar in elettione delli Nobili nostri passato tanto auanti, che hora piu che mai senza alcun riguardo publicamente non solo continua, ma và sempre crescendo con troppo graue pregiudicio della dignità publica, & con danno di molte famiglie cadute per questa causa in estrema pouertà: è necessario di proueder al tutto a tãto inconueniente. Però

L'andarà parte, che salue, & riseruate tutte le altre parti in tal materia disponenti, & alla presente non repugnãti, da esser essequite anch'esse inuiolabilmẽte cõtra quelli, che consentirano, o cõsentiranno hauer fin hora cõtrafatto. Nõ sia alcuno cosi ardito, e temerario, che ardisca cosi p nome suo, come di qualũque altro, toccar scommesse per l'andar delli Nobili nostri in elettione, sotto

pena

pena oltra le altre dalle precedenti leggi statuite, essendo nobile, di esser bandito anni Dieci di questa Città, & di tutte terre, e luoghi del Dominio nostro, & di pagar ducati cinquecento da esser depositati nell'Officio delli Capi di questo Consiglio, & dati all'accusator, che sarà tenuto secretissimo, con taglia alli captori de lire mille di piccoli delli beni delio istesso reo, se ne saranno, se non delli danari della cassa di questo Consiglio deputati alle taglie. Ne mai debba principiar il detto bando, se non saranno prima pagati essi ducati cinquecento. Rompendo il confine, & essendo preso, stia in prigion serrata vn'anno continuo, & poi ritorni al bando, il qual però non gli habbia à principiar ne anco allhora, se non pagati ducati 500. come di sopra, & hoc toties, quoties. Douendo la sua condennatione esser publicata nel nostro Maggior Consiglio, & non potendo liberarsi con alcun altro bando, ne con ricordo, ne per qualunque altra via, se non con tutte le ballotte di questo Consiglio ridotto al prefetto numero di 17. Non essendo nobile, & hauendosi nelle forze, stia dieci anni serrato nella pregion forte, ouero 6. anni in Galea secondo la conditione delle persone, ad arbitrio delli Censori predetti, ne possa conseguir gratia, o remissione per alcuna imaginabil causa, se non con la strettezza sopra detta di tutte le 17. ballotte di questo Consiglio. Se sarà absente, sia, & s'intenda bandito in perpetuo di tutte Terre, e luoghi da terra, da mar, & nauilij armati, e disarmati, con taglia alli captori di lire mille de piccoli delli beni del reo, se ne saranno, se non delli danari della cassa di questo Consiglio, vt supra, & essendo preso, star debba in la prigion forte in vita, ne li possa esser fatta gratia, o remissione alcuna, se non cõ la medesima strettezza sopra detta. Et perche possa ogniuno prontamente venir a denonciar alli Censori nostri, quei, che contrafaranno; Sia preso, che li denoncianti delli toccadori principali, siano tenuti secretissimi, & per ogni toccador, che sarà per opera sua preso, & conuinto, gli sia concesso beneficio di poter liberar vn bandito, o relegato per questo Cõsiglio, o con l'auttorità di esso, se ben non hauesse li requisiti, pur che non habbia conditione, o strettezza di ballotte. Et di piu conseguisca anco lire mille de piccoli, oltra li predetti ducati cinquecento, da esser pagati del reo accusato, come è predetto, lequali lire mille siano immediate, & cõ ogni maggior secretezza pagate delli danari della cassa di questo Cõsiglio sotto nome di quella persona, che vorrà il denonciante. Douendõ poi la cassa esser reintegrata delli beni del reo. Et li preditti beneficii siano concessi da questo Consiglio, cõ li dui terzi delle ballotte, &

non da altro Conſo Magiſtrato. Et per leuar ogni impedimento a coſi neceſſaria prouiſione, ſia etiamdio preſo, che quando nella formatione delli proceſſi all'officio delli Cenſori ſi ſcoprirà, che vi ſia inter eſſe di Nobili, o che eſſi ſiano da alcuno denonciati, ſiano obligati detti Cenſori mandar immediate tali denoncie inſieme con li proceſſi, che foſſero fin all'hora formati, alli Capi di queſto Conſig. li quali ſiano tenuti di farli legger ad eſſo Conſ. affine che cõ la auttorità di quello, ſiano eſſe denoncie, & proceſſi eſpediti ſecondo la preſente deliberatione. Sotto pena alli Cenſori contrafacendo, di pagar ducati 500. applicati all'Arſenal, da eſſerli tolti immediate da ciaſcuno delli Capi di queſto Conſiglio, onero delli Auogadori di commun. Con obligo eſpreſſo anco al nodaro dell'officio di eſſi Cenſori, di dover venir a dar in nota alli Capi tutte le querele concernenti l'intereſſe di Nobili in tal materia di ſcommeſſe, ſotto pena di immediate priuatione del ſuo officio, il qual non poſſa eſſer mai piu eſſercitato da lui, ne da altri in ſuo nome, & di ſtar dieci anni in vna pregion ſerrata. Debbano oltra ciò li Capi, che ſaranno di meſe in meſe, ſotto debito di giuramento, & pena di Ducati cinquecento applicati all'Arſenal da eſſerli tolti per ogn'vno delli Auogadori, introdur le dette denoncie, & proceſſi al Conſiglio auanti ad ogni altro caſo, ſe ben ſi haueſſe principiato a legger il proceſſo per eſpedirlo: & ciò non oſtante, altro in contrario. Eſſendo anco tenuti li Secretarij di queſto Conſiglio ſotto pena di Ducati trecento, da eſſerli tolti vt ſupra, legger ogni primo giorno del meſe la p̃ſente deliberatione alli Capi, & ricordar loro le denoncie, & li proceſsi in tal materia. Poſſano di piu li Cenſori promettere la impunità a quello, o quelli, che denoncieranno i principali toccadori di ſcommeſſe, delli quali eſsi foſſero ſtati mezani. Douendoſi pero conceder eſſa impunità da queſto Conſiglio, come è predetto de gli altri beneficij, Et dechiarando anchora, che quando vno di queſti, che toccheranno per altri accuſerà, & farà venir nelle mani della Giuſtitia dui altri almeno delli iſteſsi mezani quando eſsi mezani ſiano conuinti, ſarà parimente conceſſa all'accuſator la impunità, & hauerà oltra cio beneficio di poter liberar vn bandito per homicidio puro, & lire trecento de piccoli delli beni del reo ſe ne ſaranno, ſe non delli danari della caſſa di queſto Conſiglio deputati alle taglie. Douendo li ſopradetti rei mezani eſſer caſtigati dalli Cenſori con pena di Galea, o di prigione ad arbitrio loro. Et ſia publicata ſopra le ſcale di San Marco, & Rialto.

Benefi-

Beneficio che hauer debbano li denonciauti toccadori di ſcommeſſe.

1599. 7. *Marzo. In Conſeglio.*

Sì è conoſciuto per chiara eſperiẽza che la vltima parte 1597. 28. Ottobrio in materia di ſcõmeſſe, nõ ſolo nõ ha partorito frutto conforme alla ottima intentione di quella, ma cauſato a noi importantiſſimi incõuenienti, poiche per denõcie date ſolamente a pouere, & baſſe perſone, & condannati dalli Cenſori noſtri 6. 4. & 3. anni in Galia, ſi concedeno in virtu di eſſa parte, oltra le taglie de lire mille per ogn'vno, voci, & facoltà ancora di liberar banditi, o relegati da queſto Conſeglio, o con l'auttorità di eſſo p delitti atroci, & enormi cõ queſta indignita appreſſo, & offeſa graue della giuſtitia, che ordinãdo la detta parte che poſſa liberarſi vn bandito, o relegato, ſe ben nõ haueſſe li requiſiti, ne naſce che li banditi, o relegati poco tempo inanzi ſono p. tal via pochi meſi giorni doppo liberati, & veduti publicamẽte caminar per le piazze. Pero douẽdoſi al tutto prouedere che tanta coſi pernitioſa corrutela non paſſi piu oltre.

L'andata parte, che la parte predetta 1597. 28. Ottobrio, In materia de ſcommeſſe, ſia regolata in queſta forma, cioè

Che per denoncie, & capture di toccadori principali di ſcommeſſe de cætero in cambio di conceder beneficii de liberar banditi, o relegati da queſto Conſeglio, o con l'auttorita di eſſo, ſe ben non haueſſero li requiſiti, ſiano conceſſi quelli beneficii ſolamente, che ſono promeſſi dalla parte 1585. vltimo Agoſto, douendo nel reſto eſſa parte 1597. 28. Ottobrio reſtar ferma, & valida inſieme con tutte le altre diſponenti in tal materia, & alla preſente non repugnanti. Et potendo li Cenſori prometter li beneficii contenuti in detta parte 1585. vltimo Agoſto. Douendo pero poi eſſi beneficii eſſer dati per queſto Conſeglio iuſta l'ordinario, & conforme all'vltima parte 1597. 28. Ottobre, & la preſente parte inſieme con quella del 1585. ſopraditta ſia publicata ſopra le ſcale de ſan Marco, & di Rialto, ad intelligentia ad ogn'vno.

1599. 28. *Febraro. In Conſ. di X.*

PEr la parte vltima delle ſcommeſſe 1597. 28. Ottobre, fu diſpoſto che li beneficii promeſſi p eſſa parte douеſſero eſſer dati da queſto Conſeglio, & non da altro Conſeglio, o Magiſtra-

to, eſsendo poi alli 7. Maggio proſsimo paſsato, ſtata regolata eſsa parte quanto alla qualità delli beneficii, & detto, che li Cenſori poſsano prometter li beneficii, ma che eſsi beneficii foſsero dati per queſto Conſeglio, come è predetto: & perche occorre dubbio, ſe per tali parole di poter prometter, ſi deue intender, che li Cenſori predetti poſsano prometter, & dar le voci ſolamente, douendoſi poi quanto alle liberationi in virtù di eſse voci venir a queſto Cõſeglio, & perche ricerca il ſeruitio publico, che eſsi Cenſori poſsano prometter, & conceder alli denõciãti le voci ſolamente per venir piu facilmente in luce de i ſcommeſſanti, che vanno ogni giorno moltiplicando con tanto maleficio, & indignità publica. Però

Sia dichiarito, che li detti Cenſori poſsano conceder alli denonciãti le voci ſolamente cõtenute nella parte 1585. vltimo Agoſto. Ma poi quanto alle liberationi, che ſi pretenderanno in virtù di eſse voci ſi venga a queſto Conſeglio per la conceſſione, reſtando in tutto'l reſto ferme, & valide le ſopraditte parti in tal materia 1597. 28. Nouembre, & 1599. 7. Mazo.

In materia di pagamenti di taglie.

1583. Adi 27. Lugio. In Pregadi.

ACcioche non habbia a naſcer in auenir tempo qualche diſordine nelli pagamenti delle Taglie, per occaſion delle molte ceſſioni, che ſono fatte a diuerſe perſone, che compareno a dimandar eſse Taglie; perche ſarebbe con aſſai danno publico. Et perche è bene anco, che a certo tempo conueniente, & limitato ſiano eſse Taglie pagate, eſsendoſi viſto, che molte volte alcuni coll'eſser compariſi molto tempo dapoi guadagnate da loro le Taglie, hanno ricercato il pagamento, con qualche ſoſpetto, che vi poſsa eſsere in tal loro richieſta alcuna fraude, & portando anco molte volte le giuſtificationi ſeparate vna dall'altra: A tutto che douendoſi proueder.

L'andarà parte, che le Taglie, che occorreranno pagarſi nell'auuenire, per occaſion de' banditi, & altri che foſsero preſi, & conſegnati nelle forze della giuſtitia, ouero interfetti, ſiano pagate ſolamente alli veri patroni di eſse Taglie, & non a ceſſionarij, o ad altri in alcun modo.

Et ſimilmente ſia preſo, che per l'auuenir non ſi poſsa fare alcun pagamento di Taglie di qual ſi voglia ſorte, a qual ſi voglia perſona, paſsati che ſiano due anni interi dalla interfettione, o

captu-

captura di quel tale, per il quale si pretenderà la Taglia: nel qual tempo s'habbino a far le proue, & giustificationi oue sarà bisogno, per presentar poi fra il detto tempo le scritture all' officio de' Capi di questo Conseglio, per dimostrar che giustamente si pretenda la satisfattione: & douendo insieme quei che pretenderanno li pagamenti, portar le sententie, & li requisiti autētici tutti inserti in lettere drizzate alli predetti Capi, sottoscritte di mā propria da quelli Rettori, nelle Cancellarie de' quali sarāno state estratte le copie, & siano sottoscritte medesimamēte di mano propria, secōndo l'ordinario, in essecution delle leggi, quelle lettere delli Rettori, che saranno fede esser stato formato processo nelle loro Cancellarie, & prouato non vi esser beni di sorte alcuna di quel tale, per il quale si pretenderà la Taglia; douendo però esso essame esser fatto nella Cancellaria del luogo, o in quella giurisditton, doue sarà nasciuto, o hauerà hauuto il reo la sua habitatione: accioche con ogni maggior sicurtà si possa espedire il mandato.

Et perche per assicurarsi da ogni fraude, che potesse nascer in materia di Taglie, il Secretario di questo Conseglio a cio deputo, inuigilando a questo, ha principiato vn libro, sopra il quale sara notato il nome di cadauno, a chi saranno state pagate le Taglie, & espressa la captura, o la interfettion delle persone, per le quali saranno stati ricercati li pagamenti, & con ogn'altra particolarita necessaria. Et sara similmente notato il nome a parte sopra esso libro di quelli, che comparsi a dimandar Taglie saranno stati licentiati: Sia preso parimente, che per l'auuenir sia esso libro continuato con la medesima diligentia, & con l'istesso ordine, & per esso Secretario, & per tutti quelli, che dopo lui saranno deputati alla espedition delle Taglie, accioche possa apparer sempre quali persone saranno state satisfatte delle loro Taglie, & quali saranno state licentiate.

Et la copia della presente parte, sia per intelligentia, & per la sua intiera essecutione mandata a tutti li Rettori nostri, perche la faccino registrare, & publicare nelli luoghi soliti, a notitia di cadauno, & sia registrata similmente nelle Commissioni delli Rettori, che da mo inanzi anderano fuori di questa Città.

In materia di ogni sorte di Pompe.

1597. adi 17. April.

ESsendo state fatte nelli tēpi passati molte prouisioni vtilissime per prouedere alle spese eccessiue, che si faceuano nel vestire le Donne di questa citta, lequali perche pare, che inueterate non siano tenute in quella osseruanza, che si conuenirebbe.

Gli

Che le donne non posſino portar alle orecchie ſe non li ſemplici annelletti.

1596. *Adi 21. Giugno.*

SE bene per parte dell' Eccellentiſſimo Senato de dì 20. Genaro 1594. viene prohibito alle donne d'ogni cõditione il poter portar perle di alcuna ſorte, (eccettuate q̃lle ſtrette da collo) nè buone, nè falſe, nè altra coſa, che poteſſe immitar le perle, tuttauia vedendoſi eſſer ſtato introdotto quaſi dalla maggior parte delle donne di portar alle orecchie peretti d'argento maſſizzo, d'argento filado, e di ſeta bianca, e di raſo bianco, & d'altra ſorte, interpretando piu largamente di quello, che ſi conuiene la ſopradetta parte, allaqual penſano di non contrauenire. Però non volẽdo gl' Illuſtriſſimi Sig. Piero Zane Sopraproueditore abſente l'Illuſtriſſimo Sig. Aluiſe Bragadino, & Coſtantin di Priuli, Domenico Gradenico, & Almoro Nani Proueditori alle Põpe, permettere che ſi continui piu lungamente in queſto abuſo, & errore, dalqual poi in proceſſo di qualche tempo potria ſuccedere la deſtruttione dell'iſteſſa parte dell'Eccellẽtiſſimo Senato, con l'auttorità che tengono dal medeſimo Eccellentiſs. Senato hanno terminato, & terminano a boſſoli, & ballote, accio ogn'vno poſſi meglio, & piu chiaramente ſapere la loro intẽtione, che nõ ſia alcuna donna di che conditione eſſer ſi voglia, che nell'auenire ardiſca di portar alle orecchie altro adornamento, che li ſoli, & ſimplici annelletti d'oro, ſenza alcun'altra coſa imaginabile attaccata, o da eſſi annelletti pendente, & queſto ſotto tutte le pene contenute nella parte ſopradetta di 20. Genaro 1594. Douendo la preſente terminatione eſſer publicata ſopra le ſcale di S. Marco, e di Rialto, & dalli Piouani di tutte le parochie di queſta città la Dominica proſſima, & più ogni altra prima Dominica di Meſe, ma publicata, o non publicata habbia però ſempre la ſua debita eſſecutione.

Publicata di 19. Aprile 1597. Gio. Maria Bartoli Secret.

Che le Meretrici non poſſino andar fuori di caſa con fazuoli bianchi di ſeta.

1598. *Adi 23. Settembre.*

HAnno introdotto le Meretrici da certo tempo in qua, con ſcãdolo de boni, & mal eſſempio di cadauno, quãdo eſcono

no di casa, di andar ben spesso coperte cō fazzoli bianchi di seda, habito particolare delle giouani da marito, & da Monacar, cosi nobile, come Cittadine, & altre, a quali il costume della città, & l'honestà loro ha ragioneuo mente permesso coprirsi in questa maniera, in modo che non viene ad esser alle volte alcuna differenza nel vestir da queste a quelle, ilche se sia sidiceuole, & degno d'oportuna prouisione, per quelli conuenienti rispetti, & importante consequenze a sufficienza manifeste, si vede chiaro, pero l'Illustriss. Signori Sopraproueditori, & clariss. Proueditori alle Pompe hanno terminato, & terminando dechiarito, che nel l'auuenir non possa alcuna meretrice, se ben fusse maritata, pure che viuesse lontana dal marito, vestire fuori di casa con fazzuoli bianchi di seda nel modo sopradetto, & contrafacendo la prima volta caschi in pena de ducati quindeci, & se sarà querelata di nouo li sia duplicata la pena, & debbba star mesi tre in pregiō, da esser contra di cadauna irremissibilmente essequito. Et la presente parte sia publicata sopra le scale di san Marco, & de Rialto, & dalli Piouani di tutte le Parochie di questa città la Dominica prosima, & poi ogni prima Dominica di mese, ma publicata, o non publicata habbi sempre la sua debita essecutione.

Adi 5. detto, publicata sopra le scale de S. Marco, & de Rialto per Battista de Bernardo commandador.

Filippo Garzoni Secret.

Che li Rettori non possano publicar le sue sententie in camera.

1598. *Adi 8. Luglio in Conseg. di X.*

PEr leuar molti inconuenienti che seguono d'intorno alle publicationi delle sententie, che vengono fatte dalli Rettori nostri cosi da terra, come da mar.

L'andarà parte, che nell'auuenire non possa alcun delli Rettori nostri da terra, & da mar, publicar le sue sententie nelle camere, come si è continuato di far fin hora, ma tutte esse sententie siano publicate ne i luoghi publici, ne se intendano esser valide, se non saranno state publicate come è predetto. Douendosi mandar la copia della presente parte a tutti essi Rettori per la sua inuiolabile essecutione, & da qui in poi registrata nelle sue commissioni.

IL FINE.

Digitized by Google